



19.029

Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2018

del 22 maggio 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2018.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Compendio

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto concerne i trattati conclusi nel corso del 2018.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, ai quali essa ha aderito durante lo scorso anno, nonché gli accordi applicabili provvisoriamente nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

I resoconti sono strutturati come segue, in modo leggermente diverso rispetto al 2017, ai fini di una presentazione compatta e più gradevole. Per le categorie che comprendono un grande numero di trattati, questi ultimi sono ora enumerati all'interno di una tabella che illustra, in modo relativamente succinto e per ogni base legale, i partner, il contenuto dei trattati, la loro data di conclusione e i loro costi. I riassunti di tutti gli altri trattati presentano, come nei rapporti degli anni precedenti, il loro contenuto, i motivi che hanno portato alla loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, la base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché le modalità di entrata in vigore e di denuncia. Come negli anni precedenti il rapporto contiene anche, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

Indice

Compendio	2940
Abbreviazioni	2956
1 Introduzione	2959
2 Dipartimento federale degli affari esteri	2963
2.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata	2963
2.2 Credito-quadro per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 2017–2020	2964
2.3 Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo	2968
2.4 Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario	2982
2.5 Credito quadro Misure di promozione della pace e della sicurezza umana	2992
2.6 Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti	2998
2.6.1 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso l'8 giugno 2018	2999
2.6.2 Accordo tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso l'11 gennaio 2018	3000
2.6.3 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 27 agosto 2018	3001
2.7 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri	3002
2.7.1 Accordo tra la Svizzera e l'Ucraina sull'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti presso un'organizzazione internazionale, concluso il 25 gennaio 2018	3002

2.7.2	Scambio di lettere tra la Svizzera e l'ALIPH concernente lo statuto dei membri del personale di nazionalità svizzera in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), concluso il 19 ottobre 2018	3003
2.7.3	Accordo tra la Svizzera e Interpeace concernente i privilegi e le immunità di Interpeace in Svizzera, concluso il 15 gennaio 2018	3004
2.7.4	Accordo tra la Svizzera e Medicines Patent Pool concernente i privilegi e le immunità di Medicines Patent Pool in Svizzera, concluso il 12 febbraio 2018	3005
2.7.5	Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente il riconoscimento dei certificati e dei programmi di formazione dei marittimi per il servizio a bordo di navi commerciali battenti bandiera svizzera, concluso il 4 luglio 2018	3006
2.7.6	Accordo fra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo al meccanismo internazionale, apartitico e indipendente per il sostegno alle indagini contro i responsabili dei gravi reati di diritto internazionale commessi da marzo 2011 in Siria, concluso il 20 luglio 2018	3007
2.7.7	Accordo fra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo per il finanziamento delle attività della Giornata dei diritti umani in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, concluso il 6 dicembre 2018	3008
2.7.8	Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo finanziario alla Delegazione permanente dell'OIF, concluso il 9 marzo 2018	3009
2.7.9	Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo per il finanziamento delle attività dell'OIF al processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo, concluso il 30 maggio 2018	3010
2.7.10	Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo alla Conferenza internazionale dei giovani francofoni dal 17 al 19 settembre 2018 a Ginevra, concluso il 12 settembre 2018	3011
2.7.11	Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo alla partecipazione dei giovani alle istanze della Francofonia durante il 17° Vertice, concluso il 24 settembre 2018	3012
2.7.12	Accordo tra la Svizzera e l'OIM concernente il finanziamento della riunione quadro per la creazione della rete delle Nazioni Unite sulle migrazioni che si è tenuta al Château de Penthes, Ginevra il 15 e il 16 ottobre 2018, concluso il 10 ottobre 2018	3013

2.7.13	Accordo tra la Svizzera e l'OIT concernente il progetto «Promozione della pace con la creazione di posti di lavoro», concluso il 1° febbraio 2018	3014
2.7.14	Accordo tra la Svizzera e l'OIT concernente un contributo per la campagna di comunicazione mediante poster nei vagoni FFS nell'ambito delle celebrazioni del 100° anniversario dell'OIT, concluso il 24 settembre 2018	3015
2.7.15	Accordo tra la Svizzera e l'OIT concernente un contributo per il progetto «Piazzale del centenario» nell'ambito delle celebrazioni del 100° anniversario dell'OIT, concluso il 19 novembre 2018	3016
2.7.16	Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Walk the Talk: la sfida della salute per tutti», concluso il 17 maggio 2018	3017
2.7.17	Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Dove l'arte incontra la scienza – le cupole dell'inquinamento», concluso il 30 ottobre 2018	3018
2.7.18	Accordo tra la Svizzera e l'ONU concernente il progetto per l'istituzione di un «Gruppo di alto rango sulla cooperazione digitale», concluso l'8 agosto 2018	3019
2.7.19	Accordo tra la Svizzera e l'UN Women concernente un contributo alla locazione dell'ufficio di collegamento dell'UN Women a Ginevra, concluso il 4 dicembre 2018	3020
2.7.20	Accordo tra la Svizzera e il Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite per il coordinamento concernente il finanziamento del progetto «Sostegno all'integrazione e all'allargamento dell'innovazione nel sistema della Nazioni Unite», concluso il 7 dicembre 2018	3021
2.7.21	Accordo tra la Svizzera e l'UNOG concernente un contributo al finanziamento di un posto di «Senior Mediation Officer» per il periodo 2019–2020, concluso il 3 dicembre 2018	3022
2.7.22	Accordo fra la Svizzera e l'UNOG concernente un contributo al «Perception Change Project», concluso il 7 dicembre 2018	3023
2.7.23	Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente un contributo a favore del progetto «OSCE Network of Think Tanks» su tema del controllo delle armi convenzionali, concluso il 3 dicembre 2018	3024
2.7.24	Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente un contributo allo studio di fattibilità per la creazione di un centro tematico dell'OSCE nella seconda dimensione della sicurezza, concluso il 28 novembre 2018	3025

2.7.25	Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 19 dicembre 2018	3026
2.7.26	Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il quarto fondo di destinazione speciale in Giordania, concluso il 19 dicembre 2018	3027
2.7.27	Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali in Serbia, concluso il 19 dicembre 2018	3028
2.7.28	Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina – fase II, concluso il 19 dicembre 2018	3029
2.7.29	Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo a un progetto volto a incoraggiare la ratifica e a migliorare l'attuazione della Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione di beni culturali in caso di conflitto armato e suoi due Protocolli del 1954 e del 1999, concluso il 13 dicembre 2018	3030
2.7.30	Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo per l'organizzazione a Ginevra il 25 e il 26 aprile di una conferenza internazionale consacrata ai 20 anni del Secondo Protocollo del 1999 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, concluso il 13 dicembre 2018	3031
2.7.31	Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR sul «Geneva Dialogue on Responsible Behaviour in Cyberspace», concluso il 15 giugno 2018	3032
2.7.32	Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2018, concluso il 10 settembre 2018	3033
2.7.33	Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento per lo svolgimento a Ginevra della quinta riunione della «Global Commission on Stability in Cyberspace», concluso il 14 dicembre 2018	3034

2.7.34	Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR per gli anni 2018–2019, concluso l'8 giugno 2018	3035
2.7.35	Accordo fra la Svizzera e l'UNITAR sul finanziamento di un corso di formazione per nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU, concluso il 3 agosto 2018	3036
2.7.36	Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il finanziamento di un seminario all'attenzione dei delegati delle missioni estere a Ginevra concernente l'allestimento del bilancio dell'ONUG, concluso il 28 settembre 2018	3037
2.7.37	Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il seminario 2019 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 13 dicembre 2018	3038
2.7.38	Accordo tra la Svizzera e l'UNISDR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNISDR nel 2018, concluso il 25 gennaio 2018	3039
2.7.39	Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento dei diritti del fanciullo nella lotta contro il terrorismo, concluso il 10 ottobre 2018	3040
2.7.40	Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un progetto di rafforzamento del rispetto del diritto internazionale nella lotta contro il terrorismo, concluso il 19 novembre 2018	3041
2.7.41	Accordo tra la Svizzera e l'UNOCT concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento dei diritti dell'uomo nel quadro della prevenzione dell'estremismo violento promuovendo l'impegno della società civile, concluso il 7 dicembre 2018	3042
2.7.42	Accordo di finanziamento di azioni volontarie a favore del diritto internazionale	3043
3	Dipartimento federale dell'interno	3044
3.1	Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 3 aprile 2014 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile, concluso il 25 luglio 2018	3044
3.2	Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro, concluso il 7 ottobre 2010	3045

3.3	Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia, concluso l'11 ottobre 2010	3046
3.4	Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla cooperazione nell'ambito della formazione musicale, concluso il 25 maggio 2018	3047
4	Dipartimento federale di giustizia e polizia	3048
4.1	Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, concluso il 5 aprile 2018	3048
4.2	Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio e ufficiale, concluso il 5 aprile 2018	3049
4.3	Accordo tra la Svizzera e il Libano sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 27 agosto 2018	3050
4.4	Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Marocco sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio, concluso il 2 maggio 2018	3051
4.5	Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e il Marocco concernente l'accreditamento parallelo in Marocco dell'addetto di polizia svizzero stazionato in Tunisia, concluso il 15 marzo 2018	3052
5	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	3053
5.1	Cooperazione militare in materia di istruzione	3053
5.1.1	Disposizione di esecuzione relativa all'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista di uno scambio di ufficiali tra il centro di istruzione dell'esercito tedesco a Münster e la Formazione d'addestramento svizzera dei blindati e dell'artiglieria a Thun, concluso il 3 luglio 2018	3054
5.1.2	Disposizione di esecuzione relativa all'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari tedeschi all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO organizzato in Svizzera, concluso il 1° ottobre 2018	3055

5.1.3	Accordo tecnico relativo all'accordo quadro del 15 maggio 2004 tra la Svizzera e l'Austria concernente la cooperazione delle loro forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari austriaci all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO, concluso il 1° ottobre 2018	3056
5.1.4	Accordo di attuazione tra la Svizzera e la Germania concernente l'istruzione al volo in montagna di equipaggi tedeschi di elicotteri da trasporto, concluso il 4 ottobre 2018	3057
5.1.5	Accordo tecnico tra Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca concernente il sostegno fornito dal Paese ospite per l'esercitazione NATO TIGER MEET 2018, concluso il 7 maggio 2018	3058
5.1.6	Accordo tecnico tra la Svizzera e la Danimarca concernente il sostegno apportato dal Paese ospite in occasione dell'esercitazione NIGHT HAWK 2018, concluso il 14 settembre 2018	3059
5.1.7	Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia relativo al sostegno fornito dalla parte svizzera nel quadro della partecipazione alla 27esima brigata di fanteria di montagna all'organizzazione della corsa militare internazionale di sci alpino dell'Esercito svizzero «La Patrouille des Glaciers», concluso l'11 aprile 2018	3060
5.1.8	Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia relativa a un'esercitazione in montagna con gli elicotteri organizzata sul territorio svizzero, concluso il 26 novembre 2018	3061
5.1.9	Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercizio «SCOTNIGHT 2018», concluso il 1° novembre 2018	3062
5.1.10	Accordo tecnico tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del Centro di lotta antincendio di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 15 marzo 2018	3063
5.1.11	Accordo tra la Svizzera e la Russia concernente l'accesso di un ufficiale svizzero al programma di istruzione dell'Accademia militare dello Stato maggiore generale delle forze armate russe per l'anno accademico 2018–2019, concluso il 5 luglio 2018	3064
5.1.12	Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia concernente la visita della base delle Forze aeree a Linköping Malmen, in Svezia, da parte della scuola svizzera per piloti, concluso il 14 settembre 2018	3065

5.1.13	Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia per l'armamento e la tecnica di difesa concernente l'utilizzazione del poligono di tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto del Paese ospite durante lo svolgimento dell'ISSYS Course 2018, concluso il 15 novembre 2018	3066
5.2	Accordi per il promovimento della pace	3067
5.2.1	Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente l'integrazione di militari svizzeri nel contingente tedesco allo scopo di appoggiare la MINUSMA, concluso il 22 ottobre 2018	3067
5.2.2	Accordo tra la Svizzera e l'Agenzia NATO di assistenza e acquisizione (NSPA) concernente le prestazioni destinate a un ospedale di campagna Rôle 2, concluso il 17 agosto 2018	3068
5.3	Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	3069
5.3.1	Accordo d'applicazione tecnico n. 11 «Technologie des capteurs hyperspectraux pour la reconnaissance» all'accordo del 6 maggio 2009 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione in materia di armamenti, concluso il 18 luglio 2018	3069
5.3.2	Accordo di progetto tra la Svizzera, l'Australia, il Canada, la Spagna, gli Stati Uniti e la Finlandia concernente il programma internazionale sull'integrità della struttura dell'aereo F/A-18 II, concluso il 23 novembre 2018	3070
5.3.3	Accordo tra la Svizzera, la Germania, la Norvegia, la Svezia e gli Stati Uniti concernente la protezione della truppa e delle infrastrutture contro l'effetto delle armi, concluso il 14 giugno 2018	3071
5.3.4	Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente l'impiego di informazioni riservate relative all'apparecchio di rilevazione di sostanze pericolose «Residual Vapour Detector», concluso il 22 giugno 2018	3072
5.3.5	Accordo tra gli Stati membri del gruppo NATO sull'armamento delle forze aeree, «Aerospace Capability Group 3 on Survivability», relativo al sostegno di esercizi del sottogruppo 2, concluso il 7 dicembre 2018	3073
6	Dipartimento federale delle finanze	3074
6.1	Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente il trattamento delle prestazioni dei superstiti della previdenza professionale secondo l'articolo 19 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 25 luglio 2018	3074

6.2	Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la definizione di mancato ritorno al proprio domicilio di un frontaliere a causa della sua attività secondo l'articolo 15a paragrafo 2 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 12 ottobre 2018	3075
6.3	Accordo tra la Svizzera e l'Argentina concernente la certificazione di moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione del 20 marzo 2014 tra la Svizzera e l'Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa il 18 maggio 2018	3076
6.4	Accordo tra la Svizzera e il Cile concernente la certificazione di moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione del 2 aprile 2008 tra la Svizzera e il Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 25 giugno 2018	3077
6.5	Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'applicazione della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e il relativo protocollo concernente i fondi d'investimento «FBI», i fondi comuni d'investimento «FCP» e le società d'investimento a capitale variabile «SICAV», concluso il 21 marzo 2018	3078
6.6	Convenzione tra la Svizzera e la Francia relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi e su lavori plurimetallici, conclusa il 19 giugno 2018	3079
7	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca	3080
7.1	Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata	3080
7.2	Credito-quadro per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI	3081
7.3	Credito quadro Provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo	3083
7.4	Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca	3088

7.4.1	Dichiarazione di cooperazione congiunta tra gli Stati dell'AELS e il Kosovo, conclusa il 23 novembre 2018	3088
7.4.2	Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'implementazione del «Multistakeholder Dialog on Biodiversity Mainstreaming across Agricultural Sectors», concluso il 12 luglio 2018	3089
7.4.3	Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al progetto «Interagency support to the Work of the 10YFP Sustainable Food Systems Programme», concluso il 22 giugno 2018	3090
7.4.4	Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al progetto di sviluppo della strategia per la biodiversità della FAO nel quadro globale post 2020, concluso il 31 dicembre 2018	3091
7.4.5	Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'implementazione del progetto «Strengthening global governance of food security and nutrition through the CFS», concluso il 6 dicembre 2018	3092
7.4.6	Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'implementazione del progetto «Support to the promotion of sustainable soil management in the framework of the Global Soil Partnership activities for the 2018–2021 period» dell'«Umbrella Programme – Healthy Soil Facility», concluso il 31 dicembre 2018	3093
7.4.7	Accordo tra la Svizzera e Bioversity International concernente l'affiliazione alla fase X del programma di coordinamento europeo per le risorse fitogenetiche, concluso l'11 dicembre 2018	3094
7.4.8	Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'«International Innovation Award for Sustainable Food and Agriculture», concluso il 31 dicembre 2018	3095
7.4.9	Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'impresa comune ECSEL, concluso il 23 marzo 2018	3096
8	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione	3097
8.1	Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina concernente il traffico aereo di linea, concluso il 22 settembre 2015	3097
8.2	Protocollo d'intesa tra la Svizzera e il Brasile per promuovere la sicurezza dell'aviazione civile, concluso il 27 agosto 2018	3098
8.3	Accordo tra la Svizzera e la Colombia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 3 agosto 2016	3099

8.4	Accordo tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente il traffico aereo di linea fra i rispettivi territori e oltre, concluso il 7 dicembre 2017	3100
8.5	Accordo tra la Svizzera e le Filippine concernente il traffico aereo di linea, concluso il 20 novembre 2018	3101
8.6	Accordo tra la Svizzera e il Ruanda concernente il traffico aereo di linea, concluso il 22 maggio 2017	3102
8.7	Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia per la futura cooperazione tra la riserva naturale nazionale «Valle dei Bagni di Craveggia» e il «Parco Nazionale del Locarnese», concluso il 14 maggio 2018	3103
8.8	Accordo tra la Svizzera e l'Iran relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci, concluso il 3 luglio 2018	3104
8.9	Accordo Multilaterale M 315 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), relativo al trasporto di rifiuti contaminati da virus responsabili della febbre emorragica, concluso il 20 dicembre 2018	3105
8.10	Accordo tra le amministrazioni della Svizzera e della Francia concernente l'insediamento delle stazioni di base GSM-R sui territori francese e svizzero, concluso il 16 luglio 2018	3106
8.11	Convenzione di coordinamento tra le amministrazioni svizzere e italiane concernente un piano di frequenze terrestri per DVB-T e T-DAB nella banda VHF, concluso il 4 maggio 2018	3107
8.12	Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente il progetto «GEORISK» del programma Horizon 2020, concluso il 21 settembre 2018	3108
8.13	Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente il progetto «SOLAR-ERA.NET Cofund 2» del programma Horizon 2020, concluso il 6 aprile 2018	3109
9	Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac e altri accordi ad essi correlati	3110
9.1	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 674 definitivo per quanto concerne le specifiche tecniche ulteriori per il modello uniforme di visti e l'abrogazione della decisione C(2010) 319 definitiva, concluso il 14 marzo 2018	3112
9.2	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania, concluso il 10 luglio 2018	3113

-
- | | | |
|-----|---|------|
| 9.3 | Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento delegato (UE) n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit, concluso il 16 agosto 2018 | 3114 |
| 9.4 | Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) n. 1048/2014 che definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 | 3115 |
| 9.5 | Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2015/1973 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 | 3116 |
| 9.6 | Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2017/207 relativo al quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 | 3117 |
| 9.7 | Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/377 che stabilisce i modelli dei documenti richiesti per il pagamento del saldo annuale a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 | 3118 |
| 9.8 | Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 | 3119 |
| 9.9 | Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014 che stabilisce i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 | 3120 |

-
- 9.10 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 514/2014 per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità, concluso il 16 agosto 2018 3121
- 9.11 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 3122
- 9.12 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/646 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità, concluso il 16 agosto 2018 3123
- 9.13 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 3124
- 9.14 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2014 che definisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del sostegno operativo ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, concluso il 16 agosto 2018 3125
- 9.15 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 2843 finale concernente l'adozione del programma di lavoro 2016 ed il finanziamento delle azioni dell'Unione e dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 3126
- 9.16 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2014) 5650 finale concernente l'adozione del programma di lavoro 2014 ed il finanziamento di azioni dell'Unione e dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 3127

-
- 9.17 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2015) 9531 finale concernente l'adozione del programma di lavoro 2016 per l'attuazione ed il finanziamento dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 3128
- 9.18 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2015) 3413 finale concernente l'adozione del programma di lavoro 2015 ed il finanziamento delle azioni dell'Unione e dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 3129
- 9.19 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2014 che definisce le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali applicabili all'attuazione del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 3130
- 9.20 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 1567 finale che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 9531 finale relativa all'adozione del programma di lavoro 2016 per l'attuazione e il finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 3131
- 9.21 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2017) 3046 finale relativa all'adozione del programma di lavoro 2017 ed al finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 3132
- 9.22 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 4076 finale relativa all'adozione del programma di lavoro 2018 ed il finanziamento delle misure dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 3133
- 9.23 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 6863 finale che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono presentare i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata in Bolivia, Ecuador, Pakistan e Corea del Sud, concluso il 22 novembre 2018 3134
- 9.24 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 6862 finale che modifica la decisione di esecuzione C(2011) 5500 finale per quanto concerne il titolo e l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Arabia Saudita, concluso il 22 novembre 2018 3135

9.25	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1726 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011, concluso il 14 dicembre 2018	3136
9.26	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2018/1728 che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite, concluso il 20 dicembre 2018	3137
9.27	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2018/1291 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit, concluso il 20 dicembre 2018	3138
10	Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento	3139
10.1	Dipartimento federale degli affari esteri	3139
10.2	Dipartimento federale dell'interno	3169
10.3	Dipartimento federale di giustizia e polizia	3170
10.4	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	3171
10.5	Dipartimento federale delle finanze	3172
10.6	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca	3173
10.7	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	3187

Abbreviazioni

AAD	Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordo di associazione a Dublino; RS 0.142.392.68)
AAS	Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen; RS 0.362.31)
AELS	Associazione europea di libero scambio
AIS	Associazione internazionale di sviluppo (<i>International Development Association</i>)
OCHA	Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (<i>Office for the Coordination of Humanitarian Affairs</i>)
BERS	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (<i>European Bank for Reconstruction and Development</i>)
BIRS	Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (<i>International Bank for Reconstruction and Development IBRD</i>)
BM	Banca mondiale
CE	Comunità europea
CEE	Comunità economica europea
CSI	Comunità degli Stati indipendenti
CERN	Organizzazione europea per la ricerca nucleare
CICR	Comitato Internazionale della Croce Rossa
UNCTAD	Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>)
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
DDIP	Direzione del diritto internazionale pubblico
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFI	Dipartimento federale dell'interno
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (<i>Food and Agricultural Organisation of the United Nations</i>)

FISCR	Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (<i>International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies</i>)
FMI	Fondo monetario internazionale
UNFPA	Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (<i>United Nations Population Fund</i>)
UNHCHR	Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (<i>United Nations High Commissioner for Human Rights</i>)
IFC	Società finanziaria internazionale (<i>International Finance Corporation</i>)
IGAD	Autorità intergovernativa per lo sviluppo (<i>Intergovernmental Authority on Development</i>)
ITC	Centro per il Commercio Internazionale (<i>International Trade Center</i>)
LNA	Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0)
LM	Legge militare del 3 febbraio 1995 (RS 510.10)
LAgr	Legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1)
LCStr	Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)
LSO	Legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12)
LStr	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20; dal 1° gennaio 2019 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI)
LPRI	Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1)
LOGA	Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)
LRTV	Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40)
LTC	Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>)
OIF	Organizzazione internazionale della Francofonia
OIM	Organizzazione internazionale per le migrazioni
OIT	Organizzazione internazionale del lavoro (<i>International Labour Organisation</i>)
OMC	Organizzazione mondiale del commercio (<i>World Trade Organisation</i>)
IMO	Organizzazione marittima internazionale (<i>International Maritime Organisation</i>)
OMS	Organizzazione mondiale della sanità (<i>World Health Organisation</i>)
ONG	Organizzazione non governativa

ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite (<i>United Nations Organization</i>)
UNIDO	Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (<i>United Nations Industrial Development Organisation</i>)
UNOG	Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra
OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
NATO	Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (<i>North Atlantic Treaty Organisation</i>)
PAM	Programma alimentare mondiale (<i>World Food Programme</i>)
PMI	Piccole e medie imprese
PNUS	Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (<i>United Nations Development Programme</i>)
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
UE	Unione europea
UNDPA	Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (<i>United Nations Department of Political Affairs</i>)
UNDPKO	Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace (<i>United Nations Department of Peacekeeping Operations</i>)
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation</i>)
ACNUR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>)
UNICEF	Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (<i>United Nations Children's Fund</i>)
UNIDIR	Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (<i>United Nations Institute for Disarmament Research</i>)
UNISDR	Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei disastri (<i>United Nations Office for Disaster Risk Reduction</i>)
UNITAR	Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (<i>United Nations Institute for Training and Research</i>)
UNODA	Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (<i>United Nations Office of Disarmament Affairs</i>)
UNODC	Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>)
UNOPS	Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti (<i>United Nations Office for Project Services</i>)
UNRISD	Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (<i>United Nations Research Institute for Social Development</i>)
UNRWA	Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (<i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i>)

Rapporto

1 Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto menziona gli accordi conclusi nel 2018 che non sottostanno all'approvazione delle Camere federali e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati quali le commissioni miste ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal nostro Collegio, da un dipartimento, da un aggruppamento o da un ufficio nella propria competenza.

I trattati conclusi in copia in ambiti importanti (p. es. cooperazione allo sviluppo) sono classificati per tema e preceduti da un'introduzione che illustra il contesto politico in cui si iscrive la nostra azione nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Nel presente rapporto figurano inoltre gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac che abbiamo approvato in quanto trattati. Al fine di agevolare la lettura, sono classificati in un capitolo specifico (cap. 9).

Il rapporto del 1° giugno 2018² sui trattati internazionali conclusi nel 2017 non ha sollevato, nella sua discussione in Parlamento, alcuna critica sul suo contenuto né sulla sua forma. Tuttavia, nel 2017 abbiamo deciso di migliorarne la visione d'insieme con una presentazione leggermente modificata. Siccome questa presentazione ha dato soddisfazione, è stata mantenuta. Per le categorie che riuniscono un grande numero di trattati di natura assai tecnica, questi ultimi sono nuovamente enumerati all'interno di una tabella che ne illustra, in modo relativamente succinto, i partner, il contenuto, la data di conclusione e i costi, senza particolare menzione dei motivi che hanno portato alla loro conclusione, né delle modalità di entrata in vigore e di denuncia.

¹ RS 172.010

² FF 2018 3625

La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati, suddivisi secondo i capitoli del rapporto:

Capitolo	2016	2017	2018	
2	Trattati del DFAE			
2.1	Coesione	0	8	0
2.2	Cooperazione con i Paesi dell'Est	23 (5) ³	33 (3) ⁴	30 (3) ⁵
2.3	Cooperazione con i Paesi del Sud	128 (6)	149 (7)	160 (5)
2.4	Aiuto umanitario	91 (3)	104 (3)	104 (8)
2.5	Promozione civile della pace e sicurezza umana	57 (2)	64 (5)	50
2.6	Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti	6	3	3
2.7	Altri trattati internazionali del DFAE	34	45 (2)	42
3	Trattati del DFI	4	5	4
4	Trattati del DFGP	18	3	5
5	Trattati del DDPS	18	21	20
6	Trattati del DFF	14	12	6
7	Trattati del DEFR			
7.1	Coesione	2	4	0
7.2	Cooperazione con i Paesi dell'Est	9	14	8
7.3	Cooperazione con i Paesi del Sud	28	38 (3)	45 (12)
7.4	Altri trattati del DEFR	7	11 (2)	9
8	Trattati del DATEC	13	15 (1)	13
9	Schengen e Dublino/Eurodac	9	12	27
Totale	461	541	526	

³ Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2015 che non è stato possibile considerare nel rapporto del 2016 e che sono ora conteggiati nelle cifre del 2015.

⁴ Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2016 che non è stato possibile considerare nel rapporto del 2017 e che sono ora conteggiati nelle cifre del 2016.

⁵ Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2017 che non è stato possibile considerare nel rapporto del 2018 e che sono ora conteggiati nelle cifre del 2017.

Modifiche di trattati

Capitolo		2016	2017	2018
10.1	DFAE	209 (11)	177 (7)	172 (8)
10.2	DFI	2	0	2
10.3	DFGP	7	3	4
10.4	DDPS	2	6	3
10.5	DFF	6	4	3
10.6	DEFR	107	78 (9)	75
10.7	DATEC	19	23 (2)	14
Totale		352	291	273

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare, per ogni trattato e per ogni emendamento di trattato concluso, se rientrano effettivamente nella nostra competenza. Qualora ritenga che, in virtù della legge, detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricarci, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il nostro Collegio ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. L'approvazione *a posteriori* di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato, il nostro Collegio deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente:

- 1) per le categorie che comprendono un grande numero di trattati, sotto forma di tabelle, indipendenti in funzione della base legale della conclusione, che ne illustrano, in modo relativamente succinto, i partner, il contenuto, la data di conclusione e i costi; e
- 2) per le altre categorie, secondo la struttura seguente:
 - A. Contenuto:**
breve presentazione del contenuto del trattato.
 - B. Motivi:**
esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.
 - C. Ripercussioni finanziarie:**
indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

D. Base legale:

indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

E. Entrata in vigore e modalità di denuncia:

indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia.

2 Dipartimento federale degli affari esteri

2.1 **Messaggio del 15 dicembre 2006⁶ sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 2009⁷ sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 2014⁸ concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata**

Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici nuovi Stati membri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi a favore dei dieci Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 (dieci Paesi UE) sono stati impegnati completamente fino alla seconda metà del 2012, quelli per la Bulgaria e la Romania fino alla fine del 2014 e quelli per la Croazia fino alla prima metà del 2017. Il 14 giugno 2017 è terminato il periodo decennale di applicazione del contributo ai dieci Paesi UE. La cooperazione con la Bulgaria e la Romania continua fino al 2019, quella con la Croazia fino al 2024. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario delle ONG. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione delle infrastrutture di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione del settore privato e del commercio, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

L'attuazione del contributo a favore della Croazia continua fino al 2024. Anche se nel 2018 non vi sono stati nuovi accordi, sono state concluse modifiche di accordi esistenti. La presente introduzione è stata mantenuta da allora.

⁶ FF 2007 453

⁷ FF 2009 4197

⁸ FF 2014 3525

2.2 Credito-quadro per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 2017–2020⁹

Introduzione

La cooperazione alla transizione sostiene gli Stati dell'Europa dell'Est nel loro cammino verso sistemi imperniati sulla democrazia e sull'economia di mercato. Si tratta dei seguenti Paesi: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Serbia, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Ucraina, Moldavia e le regioni del Caucaso meridionale (Georgia, Armenia, Azerbaigian). Tutti questi Paesi provengono da un passato comunista. L'obiettivo della transizione si riferisce a questa circostanza nonché al cambiamento sociale ed economico perseguito dopo la caduta del Muro di Berlino. La volontà degli Stati di attuare riforme è un presupposto importante dell'aiuto alla transizione. Il sostegno alle riforme dev'essere funzionale alle capacità dei Paesi e attivare le forme di aiuto più adatte a tal fine. In questo contesto la cooperazione con le organizzazioni multilaterali acquista maggior peso. La cooperazione alla transizione intende intensificare gli sforzi anche nella lotta alla corruzione. La cooperazione alla transizione si concentra su vari temi. La SECO e la DSC si occupano di 1) governance (incluso lo Stato di diritto), istituzioni e decentramento, 2) lavoro e sviluppo economico, 3) infrastruttura, cambiamento climatico e risorse idriche, 4) sanità (solo la DSC). L'attuazione include sempre il contributo per la riduzione delle cause di conflitto e, per quanto possibile, quello per gestire le sfide legate alla migrazione.

⁹ FF 2016 2005

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2016¹⁰ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
1.	Albania	Creazione d'impieghi per i giovani: progetto innovativo Risi Albania	23.03.2018	8,15 milioni di franchi
2.	Albania	Programma di decentralizzazione e di sviluppo locale	23.03.2018	1,5 milione di franchi
3.	Albania	Statistiche locali solide in Albania (SALSTAT)	19.12.2018	1,698 milione di franchi
4.	Kirghizistan	Gestione e prevenzione efficaci delle malattie non trasmissibili	06.03.2018	4,31 milioni di franchi
5.	Kosovo	Programma di sostegno per l'approvvigionamento idrico e sanitario in zone rurali, fase VI (uscita)	13.07.2018	7,1 milioni di franchi
6.	Macedonia del Nord	Programma di sostegno al Parlamento	20.02.2018	350 000 franchi
7.	Macedonia del Nord	Formazione professionale in Macedonia del Nord, fase I	19.10.2018	6,407 milioni di franchi
8.	Moldavia	Sostegno alla riforma dei servizi di salute mentale in Moldavia	28.11.2018	3,199 milioni di franchi
9.	Serbia	Sostegno per migliorare l'inclusione sociale in Serbia	18.04.2018	4,5 milioni di franchi
10.	Serbia	Sostegno allo sviluppo e all'attuazione di un modello nazionale di formazione duale	30.04.2018	954 550 franchi
11.	Svezia	Rafforzamento delle associazioni di municipalità e città in Bosnia ed Erzegovina	12.02.2018	2,042 milioni di franchi
12.	Ucraina	Partenariato pubblico-privato a favore di una migliore formazione nel settore dell'idraulica	20.11.2018	522 098 franchi
13.	UNHCHR	Missione delle Nazioni Unite di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina	03.12.2018	1 milione di dollari americani
14.	UN Women	Responsabilizzazione economica delle donne nel Caucaso meridionale	13.08.2018	2,845 milioni di dollari americani

¹⁰ RS 974.1

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
15.	UN Women	Promozione di strategie e di budget sensibili ai generi: verso una governance trasparente, inclusiva e responsabile in ERJ Macedonia del Nord	08.10.2018	1 999 milioni di dollari americani
16.	OSCE	Sostegno al Parlamento e all'educazione civica in Albania – fase iniziale	28.03.2018	130 000 euro
17.	OSCE	Sostegno al Parlamento e all'educazione civica in Albania	15.11.2018	2,299 milioni di euro
18.	OSCE	Sostegno all'Accademia dell'OSCE a Biškeek, Kirghizistan	13.12.2017	430 000 franchi
19.	PNUS	Contributo a un miglioramento dei mezzi di sussistenza e della sicurezza alimentare nelle zone più colpite dalla catastrofe ecologica del lago di Aral grazie a una gestione più efficace dell'acqua	01.02.2017	120 000 dollari americani
20.	PNUS	Rapporto nazionale 2018 sullo sviluppo umano: inclusione sociale in Bosnia ed Erzegovina	19.12.2017	200 000 dollari americani
21.	PNUS	Valutazione del meccanismo di coordinamento dei donatori in Bosnia ed Erzegovina	18.06.2018	51 040 dollari americani
22.	PNUS	Miglioramento della formazione agricola in Georgia	11.09.2018	6,052 milioni di dollari americani
23.	PNUS	Rafforzamento delle capacità della Georgia in materia di adattamento ai cambiamenti climatici	28.11.2018	5 milioni di dollari americani
24.	PNUS	Creazione di possibilità di impiego per tutti	03.12.2018	5,1 milioni di dollari americani
25.	PNUS	Buongoverno e impegno cittadino nell'Ucraina orientale	05.12.2018	2 milioni di dollari americani
26.	PNUS	Programma comune delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofe a favore dello sviluppo sostenibile in Bosnia ed Erzegovina	11.12.2018	2,4 milioni di dollari americani
27.	PNUS	Patti territoriali per l'impiego / Sviluppo delle competenze per l'impiego – fase di consolidamento	14.12.2018	2,5 milioni di franchi
28.	UNESCO	Progetto di gestione delle trasformazioni sociali	01.05.2018	20 000 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
29.	UNICEF	Contributo alla sesta inchiesta rappresentativa a indicatori multipli in soggetti di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio in Georgia	29.05.2018	60 000 dollari americani
30.	UNICEF	Sostegno alla riforma per minorenni in Bosnia ed Erzegovina, fase 3	14.06.2018	2,5 milioni di dollari americani

2.3 **Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo¹¹**

Introduzione

La cooperazione internazionale svizzera mira in primo luogo a favorire uno sviluppo sostenibile mondiale che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione allo sviluppo della DSC concentra i propri sforzi nelle regioni del mondo più povere in Africa, Asia, America latina e nel Medio Oriente. Sostiene gli sforzi dei Paesi poveri e fragili e delle loro popolazioni nel superare i loro problemi di povertà e di sviluppo avvalendosi dei suoi diversi strumenti complementari di politica estera. Questo impegno in contesti fragili viene intensificato poiché è necessario superare e prevenire conflitti o crisi in modo da stabilizzare gli Stati e le regioni a lungo termine e garantirne lo sviluppo. I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui temi seguenti: 1. trasformazione dei conflitti e resistenza alle crisi, 2. sanità, 3. risorse idriche, 4. istruzione elementare e formazione professionale, 5. agricoltura e sicurezza alimentare, 6. settore privato e servizi finanziari, 7. riforma dello Stato, amministrazione locale e partecipazione dei cittadini, 8. mutamenti climatici, 9. migrazione. Governance e disparità tra i sessi vengono affrontati in tutti i programmi in modo trasversale. Con programmi globali tematici si intende contribuire in modo mirato a ridurre i rischi globali. La Svizzera partecipa inoltre al finanziamento di organizzazioni multilaterali per lo sviluppo che promuovono al meglio i suoi obiettivi e interessi nella lotta alla povertà e all'ingiustizia nei Paesi in sviluppo e si impegna attivamente in seno agli organi direttivi e di vigilanza di tali organizzazioni.

¹¹ FF 2016 2005

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976¹² su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
1.	Afghanistan	Accordo quadro Cooperazione e aiuto umanitario (nota svizzera del 18 maggio 2018)	06.03.2018	–
2.	Benin	Programma di appoggio all'avvocatura delle organizzazioni mantello socio-professionali agricole	22.05.2018	2,5 milioni di franchi
3.	Benin	Imprenditorialità strategiche per opportunità di investimento rafforzate (ESPOIR)	22.05.2018	5,8 milioni di franchi
4.	Benin	Riforma del Ministero degli affari esteri e della cooperazione – Messa a disposizione dell'esperta internazionale Danielle Loff-Fernandes	13.06.2018	45 000 franchi
5.	Benin	Programma di sviluppo delle infrastrutture economiche e commerciali nel Benin	28.06.2018	10 milioni di franchi
6.	Benin	Programma di mense scolastiche	13.12.2018	2 milioni di franchi
7.	Benin	Programma di sostegno ai fondi nazionali di sviluppo del settore agricolo	13.12.2018	9,75 milioni di franchi
8.	Bolivia	Certificazione delle competenze nell'ambito del progetto di formazione professionale	13.04.2018	38 434 franchi
9.	Bolivia	Accordo di cooperazione con il Ministero della pianificazione dello sviluppo	02.08.2018	83,3 milioni di franchi
10.	Bolivia	Accordo quadro nel settore della certificazione / formazione professionale per gli anni 2018–2022	08.11.2018	1,497 milione di franchi
11.	Bolivia	Accordo quadro 2018–2021 volto a rafforzare e ad ampliare il ricorso alla conciliazione delle istanze giudiziarie e i servizi di giustizia connessi	04.12.2018	803 767 franchi
12.	Burkina Faso	Programma di sostegno alla gestione decentralizzata e alla partecipazione dei cittadini, fase 2	05.10.2018	20 milioni di franchi

¹² RS 974.0

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
13.	Burundi	Programma psico-sociale regionale (Burundi, Ruanda, Sud-Kivu), fase III	25.10.2018	2,667 milioni di franchi
14.	Cuba	Progetto volto a rafforzare un sistema di innovazioni agricole nello sviluppo locale, fase 2	30.04.2018	2,9 milioni di franchi
15.	Cuba	Progetto di sostegno all'agricoltura sostenibile a Cuba, fase 2	17.05.2018	2,445 milioni di franchi
16.	Cuba	Progetto volto a incoraggiare il ricorso alla biomassa come fonte di energia rinnovabile nelle zone rurali, fase 3	30.05.2018	3,68 milioni di franchi
17.	Cuba	Modello di gestione partecipativa locale messo in atto dall'Ufficio dello storico dell'Avana e la rete dell'Ufficio dello storico e del curatore delle capitali culturali cubane, fase 2	04.06.2018	2,5 milioni di franchi
18.	Danimarca	Programma di sviluppo regionale e protezione per il Medio Oriente II	09.12.2018	5 milioni di franchi
19.	Stati Uniti	Cooperazione volta a sostenere le elezioni in Mali nel 2018	26.09.2018	1,2 milione di franchi
20.	Honduras	Formazione professionale per i giovani dei ceti poveri	15.06.2018	6,3 milioni di dollari americani
21.	Giordania	Promozione del lavoro dignitoso negli atelier di taglio della pietra a Sahab	28.03.2018	310 178 franchi
22.	Kenia	Distretto amministrativo di Wajir, Dipartimento dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca: Rafforzare il settore dell'allevamento in zone aride e semiaride nei distretti amministrativi	18.12.2018	241 299 franchi
23.	Laos	Contributo alla tavola rotonda 2018	29.11.2018	35 088 dollari americani
24.	Laos	Progetto di governance fondiaria nella regione del Mekong	10.12.2018	10,2 milioni di dollari americani
25.	Mali	Programma di sostegno al Dispositivo nazionale di sicurezza alimentare, fase I	20.10.2018	5,5 milioni di franchi
26.	Messico	Contributo al terzo incontro del gruppo di amici di Monterrey	12.03.2018	40 000 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
27.	Mongolia	Gestione della segreteria del polo di conoscenze nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala	01.03.2018	43 781 franchi
28.	Mongolia	Miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro nonché della protezione sociale nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala	23.03.2018	38 200 franchi
29.	Mongolia	Rafforzamento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala, nel distretto di Selenge	28.03.2018	8 829 franchi
30.	Mongolia	Miglioramento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala, della qualità del servizio pubblico e dei reinserimenti semplici cofinanziati, nel distretto di Bayankhongor	29.03.2018	22 223 franchi
31.	Mongolia	Miglioramento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala, della qualità del servizio pubblico e dei reinserimenti semplici cofinanziati, nel distretto di Govi-Altai	30.03.2018	20 662 franchi
32.	Mongolia	Sviluppo della responsabilità ambientale nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala	02.04.2018	52 036 franchi
33.	Mongolia	Miglioramento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala e della qualità del servizio pubblico, nel distretto di Uvs	02.04.2018	12 909 franchi
34.	Mongolia	Miglioramento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala e della qualità del servizio pubblico, nel distretto di Khentii	02.04.2018	9 183 franchi
35.	Mongolia	Rafforzamento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala e della qualità del servizio pubblico, nel distretto di Dundgobi	02.04.2018	7 174 franchi
36.	Mongolia	Miglioramento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala e della qualità del servizio pubblico, nel distretto di Umnugovi	05.04.2018	9 398 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
37.	Mongolia	Miglioramento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala e della qualità del servizio pubblico, nel distretto di Bayan-Ulgii	05.04.2018	7 740 franchi
38.	Mongolia	Miglioramento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala e della qualità del servizio pubblico, nel distretto di Khovd	10.04.2018	8 849 franchi
39.	Mongolia	Sostegno umanitario in seguito alle inondazioni nella regione del Bayan-Ölgii	15.08.2018	4 057 franchi
40.	Mozambico	Finanziamento delle attività di sostegno all'attuazione del programma di governance, dell'approvvigionamento idrico e del risanamento nonché di promozione della salute nella provincia di Niassa	30.11.2017	1,435 milione di franchi
41.	Mozambico	Contributo al progetto di messa a disposizione di uno specialista in economia della salute	25.01.2018	30 000 franchi
42.	Mozambico	Sostegno al processo volto a instaurare una pace duratura in Mozambico	12.02.2018	5,656 milioni di franchi
43.	Mozambico	Accordo concernente la cooperazione internazionale (nota svizzera dell'11 giugno 2018)	28.02.2018	–
44.	Mozambico/Irlanda	Contributo a un fondo comune volto a garantire il finanziamento del processo di pace in Mozambico	06.12.2018	180 000 euro
45.	Nepal	Progetto Migrazione più sicura, fase III	05.09.2018	18,120 milioni di franchi
46.	Nepal	Diritti dei migranti e lavoro dignitoso	26.09.2018	1,399 milione di franchi
47.	Nicaragua	Costruzione di un sistema di evacuazione delle acque di scarico a La Dalia	10.10.2017	1,348 milione di dollari americani
48.	Nicaragua	Osservazione delle elezioni regionale in Nicaragua da parte dell'Organizzazione degli Stati americani	19.10.2017	95 000 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
49.	Nicaragua	Miglioramento delle capacità organizzative e della produttività dei piccoli produttori di cacao nel Triangulo Minero	10.04.2018	4,845 milioni di franchi
50.	Nicaragua	Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti incaricato di indagare sulle violazioni dei diritti umani durante la crisi politica	05.07.2018	200 000 dollari americani
51.	Nigeria	Consolidamento dell'architettura di coordinamento della migrazione in Nigeria, fase II	01.11.2018	415 416 dollari americani
52.	Pakistan	Fondo nazionale di gestione dei rischi di catastrofi	16.07.2018	1,5 milione di dollari americani
53.	Paesi Bassi	Accordo di cooperazione nell'ambito del progetto «Benin Business»	09.04.2018	–
54.	Ruanda	Programma di sostegno del sistema sanitario dei Grandi Laghi, Ruanda	20.04.2018	778 210 franchi
55.	Somalia	Fondo fiduciario speciale costituito da diversi partner delle Nazioni Unite per la Somalia	01.10.2018	9 milioni di franchi
56.	Ciad	Formazione, inserimento dei giovani in Ciad	13.11.2017	1,82 milione di franchi
57.	Ciad	Programma di sostegno per la cartografia e gestione delle risorse idriche del Ciad	10.04.2018	7,49 milioni di franchi
58.	Ciad	Programma di costituzione del settore delle sementi, fase 2	30.04.2018	6 milioni di franchi
59.	Ciad	Consolidamento dell'allevamento pastorale, fase 2	29.06.2018	9,5 milioni di franchi
60.	Ciad	Promozione della qualità dell'educazione di base in Ciad, fase 3	29.06.2018	9,885 milioni di franchi
61.	Ciad	Programma di sostegno ai distretti sanitari del Ciad, fase 2	16.11.2018	12,85 milioni di franchi
62.	Ciad	Gestione delle acque meteoriche nel Sahel ciadiano, fase 3	16.11.2018	5,841 milioni di franchi
63.	Germania, Austria, Liechtenstein	Progetto del Comitato dei Paesi donatori Formazione professionale duale	11.10.2018	640 000 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
64.	AfricaSeeds Organizzazione per le sementi inter-governativa dell'UA	Progetto di creazione di un portale per le conoscenze sulle sementi	24.07.2018	125 000 dollari americani
65.	ASEAN	Contributo al seminario di consultazione ASEAN-Svizzera sull'insegnamento e la formazione tecnica e professionale	08.02.2018	39 400 dollari americani
66.	ASEAN	Contributo al Forum multipartitico «Responsabilità sociale delle imprese per una migrazione di manodopera sicura in seno all'ASEAN», 19-20 settembre, Manila, Filippine	15.08.2018	75 600 dollari americani
67.	Ufficio di coordinamento delle attività di sviluppo dell'ONU	Riorientamento del sistema dei coordinatori residenti delle Nazioni Unite	10.12.2018	9,4 milioni di franchi
68.	BIRD	Contributo al fondo per i rischi climatici e i sistemi di allarme rapido	19.11.2018	9 milioni di franchi
69.	BIRD	Contributo alla terza rata del Fondo biocarbone	13.12.2018	3 milioni di franchi
70.	BIRD/AID	Contributo al fondo multidonatori destinato al Gruppo consultivo di assistenza ai più poveri	26.02.2018	750 000 franchi
71.	BIRD/AID	Contributo al fondo fiduciario multidonatori «2030 Water Resources Group»	25.09.2018	3 milioni di dollari americani
72.	BIRD/AID	Fondo fiduciario tematico multidonatori per il sostegno della formazione dello Stato e la stabilizzazione della pace	05.12.2018	3 milioni di franchi
73.	BIRD/AID/IFC	Contributo all'Iniziativa per paesaggi forestali sostenibili del Fondo biocarbone	13.12.2018	7 milioni di franchi
74.	BM	Assistenza tecnica al processo di restituzione dei fondi al Nigeria	27.07.2018	1,476 milione di dollari americani
75.	Centro di insegnamento superiore e di ricerca in agricoltura tropicale	Adeguamento dell'agricoltura al cambiamento climatico grazie all'approvvigionamento idrico in Nicaragua	07.12.2018	6,5 milioni di dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
76.	CICR	Pubblicazione del rapporto dell'istituto dell'ASEAN per la pace e la riconciliazione, colloquio sul diritto internazionale umanitario	23.03.2018	9 500 dollari americani
77.	Coalizione internazionale per la terra	Iniziativa Land Matrix, fase 3: Dati aperti per la trasparenza e la responsabilità in materia di terre e di investimento	03.12.2018	1,2 milione di dollari americani
78.	Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS)	Programma regionale di investimenti a favore dell'allevamento nei Paesi costieri dell'ECOWAS nell'ambito dell'attuazione della politica agricola 2025 dell'ECOWAS e del programma regionale di investimento agricolo e di sicurezza alimentare e nutrizionale 2016-2020	25.07.2018	2,996 milioni di franchi
79.	Commissione economica dell'ONU per l'Europa	Sostegno alla realizzazione di un atelier di alto rango sul finanziamento dello sviluppo di bacini idrografici transfrontalieri	13.11.2018	30 000 dollari americani
80.	Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL)	Sostegno per la partecipazione dei Paesi in sviluppo al gruppo di lavoro III dell'UNCITRAL sulla riforma della composizione delle controversie tra investitori e Stati	27.04.2018	6000 euro
81.	Dipartimento per gli affari economici delle Nazioni Unite (UN DESA)	Risoluzione 71/243 dell'Assemblea generale sull'esame quadriennale completo delle operazioni di sviluppo: sostegno fuori preventivo versato dalla Svizzera all'UN DESA per il controllo, l'ulteriore analisi e l'allestimento di rapporti	12.12.2017	300 000 franchi
82.	Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU (ECOSOC)	Sostegno ai Paesi meno sviluppati in vista della loro partecipazione al forum dell'ECOSOC sul finanziamento dello sviluppo	09.04.2018	50 000 dollari americani
83.	UNDPA	Traduzione del piano di azione sul ruolo dei capi religiosi	12.11.2018	23 234 dollari americani
84.	FAO	Sostegno al Simposio internazionale sull'agroecologia per la sicurezza alimentare e l'alimentazione equilibrata	25.04.2018	75 000 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
85.	FAO	Giovani specialisti per lo sviluppo agricolo	25.06.2018	482 000 dollari americani
86.	FAO	Misure urgenti per migliorare la resilienza dei gruppi di popolazione minacciati nelle regioni ad alto rischio del Burkina Faso	19.07.2018	1,3 milione di dollari americani
87.	FAO	Contributo al progetto di sostegno per la riduzione delle perdite post raccolta (fase II) in Etiopia	31.08.2018	2,9 milioni di franchi
88.	FAO	Contributo a una riunione di partenariato multipartitico sull'Agenda globale per l'allevamento sostenibile in Mongolia	11.09.2018	50 000 dollari americani
89.	FAO	Azione di promozione dell'informazione e della resilienza in Somalia	06.12.2018	800 000 franchi
90.	FIAN International (Rete d'informazione e di azione per il diritto all'alimentazione)	Rafforzamento della coerenza delle norme e legislazioni internazionali relative al diritto all'alimentazione	05.02.2018	1,636 milione di euro
91.	FIDA	Contributo al progetto di fornitura di un aiuto finanziario per il processo del Forum degli agricoltori (2018-2022)	03.09.2018	800 000 dollari americani
92.	FNUAP	Conferenza regionale per l'Appello all'azione di Nairobi – Educazione 2030 in Africa	26.06.2018	19 750 dollari americani
93.	FNUAP	Programma comune delle Nazioni Unite – Prevenzione e intervento dinanzi alla violenza sessista	02.10.2018	150 000 dollari americani
94.	FNUAP	Contributo alle risorse ordinarie del FNUAP per il periodo 2018-2020	30.11.2018	48 milioni di franchi
95.	Fondo ONU per lo sviluppo di capitali	Sostegno alla formulazione del Programma di sostegno al rafforzamento del dispositivo nazionale di sicurezza alimentare in Mali	06.03.2018	32 400 dollari americani
96.	Fondo fiduciario mondiale per la diversità delle colture	Contributo volto a preservare il fondo di dotazione per le colture allo scopo di salvaguardare la diversità vegetale	04.12.2018	2 milioni di franchi
97.	UNHCHR	Promozione e protezione dei diritti umani nel Territorio palestinese occupato	26.02.2018	520 000 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
98.	UNHCHR	Contributo al progetto della commissione sulla sicurezza alimentare mondiale volto a rafforzare la sua visibilità nonché il diritto all'alimentazione	20.03.2018	145 000 dollari americani
99.	UNHCHR	Contributo per il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in Cambogia	13.11.2018	21 000 dollari americani
100.	UNHCHR	Progetto di monitoraggio, di documentazione e di rapporto sulla situazione dei diritti umani in Nicaragua	05.12.2018	400 000 dollari americani
101.	UNHCHR	Contributo senza una destinazione specifica versato all'UNHCHR in vista della promozione e della protezione dei diritti umani nel Territorio palestinese occupato	07.12.2018	1,6 milione di franchi
102.	UNHCHR	Contributo non vincolato all'UNHCHR per il periodo 2018-2019	13.12.2018	1,25 milione di franchi
103.	IGAD	Programma di partenariato tra l'IGAD e la FAO sulla resilienza alla siccità a favore delle comunità pastorali	15.08.2018	6 milioni di dollari americani
104.	IGAD	Miglioramento della gestione nel settore della migrazione, per migrazioni sicure, ordinate e regolari	15.10.2018	2,4 milioni di dollari americani
105.	Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa	Sostegno all'Agenzia di pianificazione e di coordinamento nell'ambito dell'iniziativa del Partenariato mondiale sui risultati e la responsabilità reciproca	29.03.2018	162 000 dollari americani
106.	OCSE	Piano di azione mondiale di Città del Capo sui dati relativi allo sviluppo sostenibile	05.10.2018	80 581 euro
107.	OCSE	Programma del Comitato di aiuto allo sviluppo contro i flussi finanziari illeciti 2018-2021	05.11.2018	919 966 franchi
108.	OCSE	Contributo alla riforma del clima degli investimenti al Myanmar	29.11.2018	136 000 euro
109.	UNODC	Contributo all'incontro internazionale di esperti «Addis 2»	16.11.2018	200 000 dollari americani
110.	OIM	Consultazioni nazionali in merito al Patto mondiale	07.08.2018	30 000 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
111.	OIM	Sostegno alle attività del Forum mondiale su migrazione e sviluppo nel 2018	24.09.2018	250 000 dollari americani
112.	OIM	Sviluppo del sistema di integrità del reclutamento internazionale, fase II	23.10.2018	1,943 milioni di dollari americani
113.	OIM	Inchiesta sulle intenzioni degli sfollati che fuggono da un conflitto in Etiopia; ricerca di una soluzione duratura	12.12.2018	150 000 franchi
114.	OIT	Valutazione del valore aggiunto della microassicurazione tenuto conto dello sviluppo della microassicurazione contro le catastrofi in America centrale	24.04.2018	48 000 dollari americani
115.	OIT	Sostegno al piano di azione dell'Associazione dell'Asia del sud di cooperazione regionale sulle migrazioni di manodopera	09.08.2018	84 750 dollari americani
116.	OIT	Programma integrato sul reclutamento equo, fase II	08.11.2018	4,01 milioni di dollari americani
117.	OIT	Contributo al progetto di corsi regionali di formazione su un tirocinio di qualità per la regione Asia-Pacifico	16.11.2018	25 000 dollari americani
118.	OIT	Strumenti per tirocini di qualità, volume II per il 2019	07.12.2018	100 000 franchi
119.	OIT	Applicazione di una politica di promozione del lavoro dignitoso per i migranti	12.12.2018	3,994 milioni di dollari
120.	OMS	Contributo alle operazioni dell'ufficio di coordinamento della rete iniziativa per la salute	01.04.2018	2,1 milioni di franchi
121.	OMS	Esame intermedio del piano strategico del settore sanitario per il periodo 2014-2019 in Mozambico	22.10.2018	60 000 franchi
122.	OMS	Supplemento al British Medical Journal sulle malattie non trasmissibili	30.10.2018	30 800 dollari americani
123.	OMS	Assemblea generale del Meccanismo mondiale di coordinamento per la lotta contro le malattie non trasmissibili dell'OMS	14.11.2018	119 890 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
124.	OMS	Progetto di promozione della definizione delle priorità fondate su dati affidabili per la ricerca e lo sviluppo mondiali in materia di prodotti sanitari contro le malattie trascurate legate alla povertà	29.11.2018	692 973 dollari americani
125.	OMS	Rafforzamento dei sistemi di regolamentazione	03.12.2018	3,543 milioni di dollari americani
126.	OMS	Rafforzamento della responsabilità in materia di salute delle donne, dei bambini e degli adolescenti	06.12.2018	1,905 milione di dollari americani
127.	OMS	Sostegno al programma di gestione delle situazioni di emergenza umanitaria dell'OMS per il periodo 2018–2023 – Territorio palestinese occupato	06.12.2018	1,5 milione di franchi
128.	Gabinetto del Segretario generale delle Nazioni Unite	Contributo al progetto per accelerare la svolta mondiale verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo	27.07.2018	300 000 dollari americani
129.	UNIDO	PROCACAO fase 2 – componenti dell'assistenza tecnica, Nicaragua	12.11.2018	1,995 milione di dollari americani
130.	UN Women	Contributo alle risorse ordinarie dell'UN Women per il periodo 2018–2021	11.10.2018	4,8 milioni di franchi
131.	UN Women	Campagna Tutti uniti per porre fine alla violenza contro le donne: 16 giorni di mobilitazione contro le violenze di genere	14.11.2018	32 900 franchi
132.	UN-Habitat	Programma per la sicurezza urbana in Afghanistan	30.04.2018	6,3 milioni di franchi
133.	UN-Habitat	Rete mondiale degli strumenti fondiari: transizione tra la fase 2 e la fase 3	08.06.2018	100 000 dollari americani
134.	UN-Habitat	Sostegno alle autorità palestinesi per trasmettere compiti di pianificazione alle comunità minacciate di essere spostate nell'area C (controllata da Israele) in Cisgiordania: il caso di Khirbet Abdallah Al Yunis, Jenin	10.06.2018	85 000 dollari americani
135.	UN-Habitat	Partenariato nell'ambito della rete mondiale sulla proprietà fondiaria, fase III del programma	07.12.2018	1,5 milione di franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
136.	PAM	Fornitura di un'assistenza alimentare e nutrizionale adeguata alle economie domestiche indigenti colpite dall'insicurezza alimentare e nutrizionale prima e durante la stagione secca nel Burkina Faso	06.08.2018	650 000 dollari americani
137.	PAM	Budget 2018: Territorio palestinese occupato – piano strategico	05.12.2018	1 milione di franchi
138.	PNUS	Impiego dei giovani e delle donne a Gaza	14.06.2018	1,2 milione di franchi
139.	PNUS	Programma di sostegno strategico	10.07.2018	500 000 dollari americani
140.	PNUS	Sostegno nell'ambito delle elezioni parlamentari in Bangladesh	31.07.2018	700 000 franchi
141.	PNUS	Contributo alle risorse ordinarie del PNUS per il periodo 2018–2020	26.09.2018	156,4 milioni di franchi
142.	PNUS	Programma per i diritti umani	14.10.2018	1,35 milione di franchi
143.	PNUS	Fondo fiduciario costituito da diversi partner dell'ONU per la Somalia	29.10.2018	3 milioni di franchi
144.	PNUS	Progetto di assistenza elettorale in Tunisia	28.11.2018	450 000 dollari americani
145.	PNUS	Fondo per il consolidamento della pace	06.12.2018	3 milioni di franchi
146.	PNUS	Programma di governance locale e di sviluppo comunitario per il transito verso il programma di gestione infranazionale: politica e dispositivo di sostegno al programma in Nepal	12.12.2018	61 200 franchi
147.	Programma dei volontari delle Nazioni Unite	Contributo generale per il periodo 2018–2020	07.11.2018	2,4 milioni di franchi
148.	Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani	Visita in Honduras della Commissione interamericana per i diritti dell'uomo	17.08.2018	50 000 dollari americani
149.	Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani	Sostegno delle attività della Commissione interamericana per i diritti dell'uomo in America centrale per il rafforzamento della governance e dei diritti umani in seno alle categorie di popolazione vulnerabili	28.09.2018	300 000 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
150.	Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani	Sostegno alle attività della Commissione interamericana per i diritti dell'uomo in America centrale, Honduras	01.10.2018	1,208 milione di dollari americani
151.	UNCCD, Convenzione internazionale della lotta contro la desertificazione	Contributo volontario 2018 e 2019 all'UNCCD	14.05.2018	315 000 franchi
152.	UNESCO	Istituto internazionale di Pianificazione dell'Educazione	23.11.2018	15 milioni di franchi
153.	UNESCO	Libro di grande formato: Documenting Heritage Sites on Grand Trunk Road from Peshawar to Lahore	04.12.2018	25 000 dollari americani
154.	UNICEF	Impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute materna e infantile in Mongolia	05.10.2018	4,802 milioni di franchi
155.	UNICEF	Contributo alle risorse ordinarie dell'UNICEF per il periodo 2018-2021	08.10.2018	59,6 milioni di franchi
156.	UNICEF	Progetto di formazione alla resilienza nelle scuole del Burkina Faso	19.11.2018	5 milioni di dollari americani
157.	UNITAR	Forum mondiale del sindaco concernente la mobilità umana, la migrazione e lo sviluppo	15.10.2018	138 030 dollari americani
158.	UNOPS	Contributo al Consiglio dell'approvvigionamento idrico e sanitario per l'attuazione del suo piano di azione strategico 2017-2020	23.04.2018	12 milioni di franchi
159.	UNOPS	Programma di lavoro congiunto dell'Alleanza delle Città sul tema della migrazione	04.07.2018	100 000 franchi
160.	UNOPS	Programma di lavoro congiunto dell'Alleanza delle Città sul tema della migrazione	13.12.2018	6 milioni di franchi

2.4 **Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario**¹³

Introduzione

L'aiuto umanitario svizzero, attuato dalla DSC, contribuisce a salvare vite e ad alleviare le sofferenze subite dalle persone a causa di crisi, conflitti e catastrofi. Pone la dignità degli individui al centro del suo impegno. È neutro, indipendente e imparziale. Rispecchia una Svizzera solidale verso le persone bisognose e riflette la sua lunga tradizione umanitaria. Fornisce prima di tutto un aiuto d'emergenza, rapido, universale e adattato ai bisogni in un determinato contesto. In questo contesto pone l'accento sull'assistenza e sulla protezione dei gruppi più vulnerabili e sul rafforzamento della resilienza a livello locale. Oltre all'aiuto d'emergenza, si concentra sulle misure di prevenzione e di ricostruzione, focalizzate soprattutto sulla riduzione dei rischi di catastrofi, e contribuisce anche a una gestione integrata dei rischi. Si impegna tramite contributi alle organizzazioni umanitarie partner, come società di Croce rossa e Mezzaluna rossa, le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite e le organizzazioni non governative svizzere, locali e internazionali. Il suo impegno è completato dal dispiegamento di specialisti del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) nell'ambito di interventi d'urgenza e della realizzazione di progetti umanitari, attuati direttamente dalla Svizzera. Questi esperti vengono altresì messi a disposizione delle organizzazioni multilaterali. L'aiuto umanitario destina circa un terzo delle sue risorse a programmi bilaterali, attuati mediante interventi propri diretti del CSA o congiuntamente ad opere assistenziali svizzere, internazionali e locali. Un altro terzo è impiegato per la cooperazione con gli organismi dell'ONU, soprattutto il PAM, l'ACNUR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo è assegnato al CICR.

¹³ FF 2016 2075

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976¹⁴ su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
1.	BCAH	Contributo specifico 2018 alle attività sul campo	12.02.2018	3,1 milioni di franchi
2.	BCAH	Contributo 2018 alle attività sul campo in Somalia	12.02.2018	500 000 franchi
3.	BCAH	Contributo al Fondo centrale per l'assistenza d'emergenza	16.04.2018	5 milioni di franchi
4.	BCAH	Contributo al rafforzamento del BCAH a sostegno alle attività di base e ad altre attività	24.04.2018	1,5 milione di franchi
5.	BCAH	Contributo al rafforzamento del BCAH a sostegno alle attività di base e ad altre attività	18.05.2018	1 milione di franchi
6.	BCAH	Contributo 2018 al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo umanitario per il Nigeria	04.06.2018	1,5 milione di franchi
7.	BCAH	Contributo 2018 al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo umanitario comune per lo Yemen	18.06.2018	3 milioni di franchi
8.	BCAH	Fondo umanitario per il Libano 2018–2021	05.07.2018	2 milioni di franchi
9.	BCAH	Contributo al Fondo fiduciario in caso di catastrofe a sostegno nel 2018 del Fondo umanitario etiope	15.08.2018	1 milione di franchi
10.	BCAH	Contributi a programmi e progetti nonché a manifestazioni per i quadri e a formazioni volte a rafforzare il coordinamento umanitario sul campo	21.09.2018	7,4 milioni di franchi
11.	BCAH	Assistenza al Fondo umanitario 2018–2020 per il Territorio palestinese occupato	07.11.2017	3 milioni di franchi
12.	BCAH	Contributo 2018 al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo umanitario comune del BCAH per la Siria	03.12.2018	1 milione di franchi

¹⁴ RS 974.0

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
13.	BCAH	Contributo di 3 milioni di franchi al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo umanitario 2018-2020 per il Territorio palestinese occupato	07.11.2018	3 milioni di franchi
14.	BCAH	Contributo supplementare 2018 al Fondo centrale di risposta alle emergenze	14.12.2018	1 milione di franchi
15.	CICR	Contributo specifico 2018 alle attività sul campo	15.03.2018	60,5 milioni di franchi
16.	CICR	Contributo 2018 al budget della sede	09.04.2018	80 milioni di franchi
17.	CICR	Contributo supplementare alle attività sul campo nel Territorio palestinese occupato	17.07.2018	1 milione di franchi
18.	CICR	Contributo supplementare alle attività sul campo in Bangladesh	02.08.2018	500 000 franchi
19.	CICR	Contributo supplementare alle attività sul campo in Camerun	10.09.2018	1 milione di franchi
20.	CICR	Sostegno alla strategia sanitaria della Mezzaluna Rossa somala	21.06.2017	200 000 dollari americani
21.	CICR	Contributo supplementare alle attività sul campo in Myanmar, Etiopia e Libia	29.11.2018	2 milioni di franchi
22.	CICR	Contributo supplementare alle attività sul campo in Mali	31.12.2018	1,18 milione di franchi
23.	FAO	Aiuto urgente agricolo per le persone rimpatriate e le comunità di accoglienza nelle zone colpite da rivolte	21.08.2018	800 000 franchi
24.	FISCR	Sostegno della Svizzera all'attuazione del progetto «Humanity» nel 2018-2019	24.04.2018	184 000 franchi
25.	FISCR	Contributo al progetto di assistenza alla frontiera tra la Colombia e il Venezuela per il 2018	29.05.2018	300 000 franchi
26.	FISCR	Contributo per il periodo 2018-2020 al convegno degli Stati dell'ASEAN che si tiene due volte all'anno a Singapore sul tema del miglioramento della gestione in caso di catastrofe	08.08.2018	410 609 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
27.	FISCR	Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno della popolazione colpita da inondazioni torrenziali nel Laos	22.08.2018	300 000 franchi
28.	FISCR	Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno della popolazione colpita dal terremoto di Lombok, in Indonesia	05.09.2018	300 000 franchi
29.	FISCR	Messa a disposizione di un esperto nel settore del denaro contante a sostegno dell'ufficio regionale di Dakar, in Senegal	19.09.2018	210 000 franchi
30.	FISCR	Messa a disposizione di un esperto nel settore della lotta contro le violenze sessuali e di genere	28.09.2018	70 000 franchi
31.	FISCR	Contributo 2018 al Fondo di aiuto d'emergenza in caso di catastrofe	28.09.2018	500 000 franchi
32.	FISCR	Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno della popolazione colpita dal tifone Mangkhut nelle Filippine	02.10.2018	215 000 franchi
33.	FISCR	Contributo annuo al segretariato della FISCR a Ginevra	07.10.2018	3 milioni di franchi
34.	FISCR	Messa a disposizione di un esperto nel settore del denaro contante a della sede a Ginevra	12.10.2018	125 000 franchi
35.	FISCR	Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno dell'isola di Sulawesi, colpita da un terremoto e da uno tsunami	24.10.2018	500 000 franchi
36.	FISCR	Contributo specifico 2018-2019 al fondo di CICR e FISCR a sostegno e sviluppo delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa	10.12.2018	600 000 franchi
37.	FISCR	Contributo della Svizzera al finanziamento della 33 ^a Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si terrà a Ginevra dal 9 al 12 dicembre 2019	21.12.2018	2,155 milioni di franchi
38.	FNUAP	Accordo di programma concernente il personale di appoggio	30.01.2018	—

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
39.	FNUAP	Sostegno al lancio della guida e dei moduli di formazione per il coordinamento in materia di violenza di genere nelle situazioni di emergenza nel Medio Oriente	03.12.2018	235 980 dollari americani
40.	UNHCHR	Contributo di programma all'UNHCHR per la promozione e la protezione dei diritti umani nel Territorio palestinese occupato	26.02.2018	520 000 franchi
41.	OIM	Contributo in risposta alla richiesta 2018 dell'OIM nel contesto della crisi umanitaria relativa ai rifugiati Rohingya	01.05.2018	1 milione di franchi
42.	OIM	Messa a disposizione di esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario in Svizzera o all'estero nell'ambito di missioni puntuali a sostegno dell'OIM. L'accordo mira a ridurre gli ostacoli amministrativi e a permettere sostegni rapidi ed efficaci in caso di crisi	16.08.2018	Attualmente 4 esperti. Il costo totale massimo all'anno è di 240 000 franchi per invio.
43.	OIM	Migrazione, ambiente e cambiamenti climatici nell'Altiplano boliviano	20.08.2018	20 000 franchi
44.	OIM	Contributo al progetto di monitoraggio e di controllo dell'informazione concernente la dinamica degli sfollamenti forzati nel Sudan del Sud	19.11.2018	450 000 franchi
45.	OIM	Sostegno al progetto volto a trovare una soluzione duratura a favore degli sfollati interni in Etiopia	11.12.2018	500 000 franchi
46.	OMS	Accordo di donazione per materiale medico in risposta alla crisi a Hodeida (Yemen)	18.07.2018	-
47.	OMS	Contributo all'Organizzazione panamericana della salute, piano strategico 2014-2019 per il Venezuela	04.12.2018	1 milione di dollari americani
48.	OMS	Contributo specifico 2018 al Fondo di intervento umanitario di emergenza affinché questo possa fornire rapidamente mezzi finanziari per le misure di primo soccorso dell'OMS	10.12.2018	500 000 franchi
49.	UN Women	Invio di un esperto in Yemen 2018-2020	01.06.2018	229 400 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
50.	PAM	Contributo per sostenere il servizio di volo a scopi umanitari dell'ONU in Nigeria	13.12.2017	300 000 franchi
51.	PAM	Contributo per sostenere il servizio di volo a scopi umanitari dell'ONU nella Repubblica centroafricana	15.12.2017	170 000 franchi
52.	PAM	Contributo specifico 2018 per attività sul campo	16.03.2018	45,42 milioni di franchi
53.	PAM	Contributo supplementare per le attività condotte in Somalia e nel Sudan del Sud	10.04.2018	2,5 milioni di franchi
54.	PAM	Sostegno al programma finalizzato a migliorare la sicurezza alimentare e a garantire i mezzi di sussistenza nel Sudan del Sud, conformemente al piano strategico dei Paesi del PAM	22.05.2018	392 500 franchi
55.	PAM	Contributo al PAM per sostenere le Basi di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) nel 2018	06.06.2018	250 000 franchi
56.	PAM	Contributo al sostegno di un servizio di volo a scopi umanitari in Nigeria	11.06.2018	400 000 franchi
57.	PAM	Sostegno al servizio di volo a scopi umanitari dell'ONU nella Repubblica centroafricana	18.07.2018	500 000 franchi
58.	PAM	Contributo supplementare ad attività sul campo in Afghanistan, Bangladesh, Ciad, Mali e Nigeria nel 2018	26.07.2018	5,5 milioni di franchi
59.	PAM	Contributo supplementare ad attività sul campo nella Repubblica del Congo e nel Territorio palestinese occupato	11.09.2018	2,5 milioni di franchi
60.	PAM	Contributo supplementare ad attività sul campo in Bangladesh, Madagascar e Yemen nonché al Fondo di intervento umanitario di emergenza	03.12.2018	6,9 milioni di franchi
61.	PAM	Contributo specifico all'Assemblea dei quadri del 15-17 gennaio 2019 a Montreux	06.12.2018	200 000 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
62.	PAM	Contributo specifico 2018-2019 in vista del sostegno fornito al PAM per lo sviluppo e l'attuazione della sua strategia volta a migliorare la protezione della popolazione civile in materia di aiuto alimentare	12.12.2018	300 000 franchi
63.	PAM	Sostegno al Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS) per i suoi interventi nella Repubblica centroafricana	18.12.2018	680 000 franchi
64.	PAM	Contributo supplementare 2019 alle attività sul campo in Yemen	20.12.2018	1 milione di franchi
65.	PNUS	Contributo al Fondo umanitario per il Sudan	14.12.2017	640 000 franchi
66.	PNUS	Accordo amministrativo standard per il fondo umanitario per la Somalia	29.03.2018	1 milione di franchi
67.	PNUS	Accordo a titolo non rimborsabile concernente la messa a disposizione di un consulente in soluzioni durature e pianificazione urbana per l'ufficio del coordinatore degli affari umanitari residente delle Nazioni Unite in Somalia	06.04.2018	147 210 franchi
68.	PNUS	Esperto in riduzione dei rischi per l'ufficio ausiliario del PNUS nel distretto di Cox's Bazar in Bangladesh	23.07.2018	–
69.	PNUS	Contributo al Fondo umanitario per il Sudan del Sud	23.09.2018	1 milione di franchi
70.	PNUS	Fondo comunitario per la pace e la stabilità nel Darfur	07.11.2018	1,16 milione di franchi
71.	PNUS	Iniziativa per soluzioni durature all'ufficio del coordinatore residente di Somalia	15.11.2018	1,231 milione di dollari americani
72.	PNUS	Rafforzamento del sistema nazionale di gestione dei rischi legati alle catastrofi in Perù	26.11.2018	40 076 dollari americani
73.	PNUS	Contributo, su una base di condivisione dei costi, all'attuazione del progetto di gestione dei rischi legati alle catastrofi nel distretto di Cox's Bazar in Bangladesh	27.11.2018	1,211 milione di franchi
74.	UNDPA	Sostegno alle misure politiche dell'ONU a favore dello Yemen	08.10.2018	435 895 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
75.	ACNUR	Monitoraggio delle attività di protezione nel centro e nel nord del Mali	02.11.2017	400 000 franchi
76.	ACNUR	Contributo 2018 alla Divisione di sostegno e di gestione dei programmi	02.03.2018	600 000 franchi
77.	ACNUR	Contributo 2018 per il finanziamento di un esperto per un anno al fine di migliorare la protezione della popolazione civile	02.03.2018	200 000 franchi
78.	ACNUR	Prima parte del contributo specifico 2018 per le attività sul campo	13.03.2018	12,75 milioni di franchi
79.	ACNUR	Seconda parte del contributo specifico 2018 per le attività sul campo	11.04.2018	1,25 milione di franchi
80.	ACNUR	Contributo generale 2018 all'appello mondiale 2018-2019 dell'ACNUR	16.04.2018	15 milioni di franchi
81.	ACNUR	Contributo 2018 in risposta all'appello complementare concernente la situazione in Venezuela	16.04.2018	200 000 franchi
82.	ACNUR	Contributo alle misure urgenti dell'ACNUR a favore dei rifugiati nel Bangladesh	24.04.2018	1 milione di franchi
83.	ACNUR	Contributo supplementare all'appello mondiale 2018-2019 dell'ACNUR	04.09.2018	500 000 franchi
84.	ACNUR	Contributo al Gruppo di protezione globale	25.09.2018	750 000 franchi
85.	ACNUR	Contributo supplementare alle attività sul campo in Bangladesh, Bosnia ed Erzegovina, Grecia ed Etiopia	07.12.2018	2,5 milioni di franchi
86.	UNICEF	Sostegno alla presa a carico transitoria e al ritorno dei bambini sospettati di associazione a gruppi armati nelle loro comunità di origine	31.10.2017	400 000 franchi
87.	UNICEF	Contributo al progetto per garantire condizioni igieniche e sanitarie minime a favore di famiglie colpite da crisi	13.11.2017	3 milioni di franchi
88.	UNICEF	Contributo al progetto volto a proteggere i diritti dei fanciulli a Gerusalemme Est	05.02.2018	700 000 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
89.	UNICEF	Contributo al meccanismo volto a migliorare la capacità di reazione rapida in Repubblica centroafricana	17.05.2018	500 000 franchi
90.	UNICEF	Contributo 2018 a programmi di aiuto d'emergenza per gli uffici dell'UNICEF a Ginevra	23.07.2018	2 milioni di franchi
91.	UNICEF	Contributo al Polo mondiale per l'educazione volto al finanziamento di quattro sessioni di informazione sull'educazione nelle situazioni di emergenza	25.10.2018	29 387 franchi
92.	UNICEF	Contributo a un intervento di urgenza in risposta alla crisi dei rifugiati Rohingya in Bangladesh	29.07.2018	1 milione di franchi
93.	UNICEF	Sostegno al rafforzamento della preparazione alle situazioni di emergenza a Gaza	01.12.2018	1 milione di franchi
94.	UNICEF	Contributo al progetto di aiuto di emergenza nel settore idrico per combattere la fame nella zona Borena della regione Oromia	05.12.2018	503 000 franchi
95.	UNICEF	Contributo specifico 2018–2019 per sostenere le attività nei settori idrici, sanitari e igienici	07.12.2018	200 000 franchi
96.	UNICEF	Contributo al progetto volto a rafforzare le capacità dei coordinatori per la protezione dei bambini durante le azioni umanitarie	07.12.2018	85 131 franchi
97.	UNISDR	Contributo alla sessione della piattaforma mondiale dell'UNISDR per la riduzione dei rischi di catastrofe, organizzata a Ginevra dal 13 al 17 maggio 2019	29.06.2018	2,5 milioni di franchi
98.	UNRWA	Contributo 2018 al responsabile del monitoraggio e della valutazione	14.02.2018	259 342 dollari americani
99.	UNRWA	Contributo al progetto di migliorare le relazioni di lavoro e la comunicazione interna	26.03.2018	472 150 franchi
100.	UNRWA	Contributo al progetto di sostegno 2018 al Parlamento degli studenti	14.06.2018	172 797 franchi
101.	UNRWA	Appello urgente per il Territorio palestinese occupato	01.10.2018	1 milione di franchi
102.	UNRWA	Seminario accademico dell'UNRWA e dell'Università di Exeter	20.12.2018	37 362 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
103.	UN-Habitat	Miglioramento dell'accesso delle popolazioni rifugiate e delle comunità di accoglienza ai servizi urbani di base a Tripoli, Libano	19.09.2018	1,5 milione di dollari americani
104.	Programma dei volontari delle Nazioni Unite	Contributo al finanziamento dell'invio di cinque volontari nazionali in Colombia per un anno	27.06.2018	110 575 dollari americani

2.5 Credito quadro Misure di promozione della pace e della sicurezza umana¹⁵

Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono di realizzare i seguenti obiettivi: offrire buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di periti; affrontare, in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali, questioni pertinenti mediante iniziative diplomatiche; instaurare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

¹⁵ FF 2016 2266

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003¹⁶ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
1.	Algeria	Sostegno al consiglio costituzionale	30.10.2018	150 000 dollari americani
2.	Bosnia ed Erzegovina	Contributo di base all'Ufficio dell'Alto rappresentante incaricato del budget dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018	28.03.2018	64 464 euro
3.	Kosovo	Contributo al progetto inerente ad attività volte a sensibilizzare gli attori interessati nella regione, in particolare in Kosovo	18.01.2018	181 200 euro
4.	Sri Lanka	Contributo al progetto volto a rafforzare la capacità della Commissioni dei diritti dell'uomo ad adempiere in modo efficace il suo mandato	14.02.2018	94 230 franchi
5.	Sri Lanka	Contributo al progetto «Diritto all'informazione e rafforzamento dei diritti nelle comunità colpite e marginalizzate da un conflitto»	07.06.2018	61 865 franchi
6.	Siria	Messa a disposizione di uno specialista in consolidamento della pace e della coesione sociale per l'ufficio del PNUS in Siria	31.07.2018	207 534 franchi
7.	Ciad	Contributo al progetto «Seminario per il consolidamento della pace e della stabilità politica, tramite il dialogo politico in Ciad»	24.01.2018	28 030 euro
8.	Tunisia	Sostegno logistico al gruppo di osservatori elettorali svizzeri della missione di osservazione elettorale dell'UE durante le elezioni municipali in Tunisia	10.04.2018	17 890 euro
9.	ASEAN	Contributo al progetto «Seminario di rafforzamento delle capacità in relazione con l'articolo 14 della Dichiarazione dei diritti umani dell'ASEAN organizzato dalla Commissione intergovernativa dei diritti umani dell'ASEAN»	11.08.2018	60 000 dollari americani

¹⁶ RS 193.9

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
10.	Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite	Attività condotte per sostenere uno studio delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali a lunga gittata	16.10.2018	31 975 dollari americani
11.	Ufficio di lotta contro il terrorismo delle Nazioni Unite	Assicurare alle frontiere il rispetto delle norme relative ai diritti dell'uomo nell'ambito della lotta al terrorismo	31.10.2018	150 000 dollari americani
12.	Centro di ricerca sulle politiche dell'Università delle Nazioni Unite	Contributo al progetto sulle misure che permettono alle persone di sottrarsi ai conflitti armati e di non prendervi più parte	28.11.2018	150 000 dollari americani
13.	Consiglio dell'Intesa	Contributo al progetto «Seminario tecnico subregionale di scambio di esperienze e di analisi sulla prevenzione dell'estremismo violento nei Paesi del Consiglio dell'Intesa»: Benin, Costa d'Avorio, Nigeria e Togo	09.05.2018	41 900 euro
14.	Consiglio d'Europa	Contributo al progetto di campagna per porre fine alla detenzione amministrativa di bambini migranti (fase III)	20.06.2018	258 104 euro
15.	Dipartimento del sostegno alle missioni delle Nazioni Unite	Contributo al Fondo fiduciario speciale a favore delle vittime di sfruttamento e di abuso sessuale	13.07.2018	52 000 dollari americani
16.	Forza multinazionale e osservatori	Contributo al progetto Unità di osservatori civili volto a rafforzare la fiducia e la cooperazione per ristabilire la sicurezza e la stabilità nel Sinai	30.05.2018	120 000 dollari americani
17.	Forza multinazionale e osservatori	Contributo all'Unità di osservatori civili	04.12.2018	320 000 dollari americani
18.	Forum Globale sulle Migrazioni e lo Sviluppo	Contributo al Forum Globale sulle Migrazioni e lo Sviluppo	08.10.2018	100 000 dollari americani
19.	UNHCHR	Contributo al progetto «Approccio della governance della migrazione basato sui diritti umani»	03.07.2018	120 237 dollari americani
20.	UNHCHR	Sostegno al mandato del Gruppo di lavoro su imprese transnazionali e diritti umani	13.09.2018	120 198 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
21.	UNHCHR	Contributo al progetto «Migliorare la protezione dei diritti umani dei rifugiati siriani in Libano»	13.09.2018	95 000 dollari americani
22.	UNHCHR	Contributo al funzionamento generale per il periodo 2018–2019	21.09.2018	4 milioni di franchi
23.	UNHCHR	Sostegno al mandato della Relatrice speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini	28.09.2018	440 000 dollari americani
24.	UNHCHR	Protezione e promozione dei diritti umani dei migranti in Libia e nella regione	09.11.2018	330 869 dollari americani
25.	UNHCHR	Relatore speciale sui diritti umani dei migranti	05.12.2018	285 173 dollari americani
26.	UNHCHR	Strumenti di gestione dei rischi di conflitti relativi ai diritti umani	06.12.2018	200 000 dollari americani
27.	UNHCHR	Contributo 2018 al Fondo fiduciario speciale delle Nazioni Unite per le vittime di torture	06.12.2018	200 000 franchi
28.	OSCE	Contributo ai progetti di monitoraggio della missione di esperti sulle inchieste concernenti le persone scomparse	31.05.2018	30 250 euro
29.	OSCE	Contributo al progetto «Sicurezza on line per le giornaliste»	21.08.2018	36 363 euro
30.	OSCE	Contributo al progetto «Miglioramento del sistema di iscrizione agli eventi organizzati dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani sull'attuazione della dimensione umana»	03.09.2018	10 000 euro
31.	OSCE	Progetti 2018: Attività 1.1 (religione e conflitto) e 1.3 (guerra fredda e racconto storico) legate ai progetti di rete di gruppi di riflessione e di istituti universitari dell'OSCE	15.10.2018	40 000 euro
32.	OSCE	Contributo al progetto «Programma di formazione degli osservatori elettorali»	28.11.2018	54 120 euro
33.	OSCE	Esame della gestione del segretario – fase di trasformazione	04.12.2018	65 000 euro
34.	PNUS	Contributo al progetto di monitoraggio dello studio «Uscire dal vicolo cieco»: fase di chiarimento per l'attuazione delle raccomandazioni nei Paesi selezionati	30.01.2018	51 823 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
35.	PNUS	Contributo al progetto di realizzazione dell'Obiettivo per lo Sviluppo sostenibile n°16 dedicato al rafforzamento delle capacità nazionali per impedire la circolazione illegale delle armi leggere e di piccolo calibro	20.02.2018	50 000 dollari americani
36.	PNUS	Contributo al progetto di promozione delle elezioni popolari in Libia	22.02.2018	180 000 dollari americani
37.	PNUS	Contributo al progetto «Rafforzamento delle capacità della Commissione nazionale per la pace e la riconciliazione (NPRC) a elaborare il suo quadro strategico e il suo piano di attuazione»	31.05.2018	40 800 dollari americani
38.	PNUS	Contributo al sostegno del fondo per il 2018	07.06.2018	1 milione di franchi
39.	PNUS	Contributo al fondo di stabilizzazione per la Libia destinato all'obiettivo 3 del programma	30.11.2018	350 000 dollari americani
40.	PNUS	Contributo al progetto e al budget «Integrazione di misure di prevenzione dell'estremismo violento» in Libano	07.12.2018	100 000 dollari americani
41.	Programma dei volontari delle Nazioni Unite	Contributo al reclutamento di giovani volontari delle Nazioni Unite in vista della loro partecipazione alle missioni nel 2019	03.12.2018	397 176 dollari americani
42.	UNDPA	Contributo agli sforzi politici profusi dalle Nazioni Unite a favore del Myanmar	29.11.2018	450 188 dollari americani
43.	UNDPA	Attività di prevenzione delle atrocità 2018-2019 finanziate da fonti non previste nel budget	11.12.2018	184 043 dollari americani
44.	UNDPA	Contributo al programma «Appello pluriennale per il 2018-2019»	19.12.2018	300 000 dollari americani
45.	UNIDIR	Contributo al progetto volto a valutare il ruolo del controllo degli armamenti nella gestione dei conflitti: esame approfondito dei quadri di riferimento, delle istituzioni e dei processi di gestione delle armi e delle munizioni nelle situazioni di conflitto: fase II	31.05.2018	50 000 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Costi
46.	UNIDIR	Contributo al progetto «Contribuire a informare la base per convocare un gruppo di esperti governativi nel 2020 sui problemi derivanti dall'accumulo di stock di munizioni classiche in eccedenza»	18.07.2018	30 000 dollari americani
47.	UNIDIR	Contributo al funzionamento generale del programma dell'UNIDIR per il budget 2018	07.11.2018	130 000 dollari americani
48.	UNIDIR	Contributo al programma di riduzione dei rischi delle armi nucleari, fase I	20.11.2018	50 000 dollari americani
49.	UNOPS	Contributo al progetto «Sostegno alla cooperazione nell'Asia settentrionale e orientale»	15.11.2018	75 000 dollari americani
50.	UNODC	Rafforzamento delle capacità del personale della Polizia delle Nazioni Unite nell'ambito della missione di stabilizzazione per identificare e gestire i casi di tratta degli esseri umani e di traffico illegale di migranti in Mali	27.09.2018	100 098 dollari americani

2.6 **Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti**

Il regolamento (CE) n° 810/2009 (codice dei visti)¹⁷ appartenente al regime Schengen conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Questa regolamentazione si prefigge innanzitutto di sfruttare le sinergie esistenti tra le rappresentanze degli Stati Schengen al fine di colmare le lacune delle reti consolari nazionali. Il codice dei visti, applicato dal 15 aprile 2010, obbliga gli Stati a concludere accordi bilaterali per la propria rappresentanza in materia di visti Schengen. In seguito alla revisione dell'ordinanza del 22 ottobre 2008¹⁸ concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), il DFAE è responsabile dal 1° dicembre 2009 della negoziazione di accordi di rappresentanza in materia di visti Schengen, negoziazione alla quale partecipa il DFGP. All'inizio del 2010 il DFAE ha pertanto concluso il suo primo accordo di rappresentanza con l'Austria. Nel frattempo la rete di accordi è stata allargata. Nel 2018 sono stati firmati tre accordi con tre Stati Schengen.

¹⁷ Regolamento (CE) n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2016/399, GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1

¹⁸ RS **142.204**

**2.6.1 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente
la rappresentanza nella procedura di rilascio
dei visti, concluso l'8 giugno 2018**

- A. L'accordo prevede che la Germania rappresenti la Svizzera per il rilascio di visti Schengen a Kampala (Uganda).
- B. Il codice dei visti offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio di visti Schengen. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. L'8 giugno 2018 la Svizzera ha concluso con la Germania a Kampala (Uganda) un accordo di rappresentanza in materia di visti a partire del 1° luglio 2018 tramite uno scambio di note. Da tale data i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio dell'Uganda possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'ambasciata di Germania a Kampala.
- C. Nessuna.
- D. Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2018 per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

**2.6.2 Accordo tra la Svizzera e l'Austria concernente
la rappresentanza nella procedura di rilascio
dei visti, concluso l'11 gennaio 2018**

- A. L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti l'Austria per il rilascio dei visti Schengen a Khartoum (Sudan).
- B. Il codice dei visti offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio di visti Schengen. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi dell'Austria in materia di visti a Khartoum (Sudan) a partire dal 16 gennaio 2018. Da tale data i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio del Sudan che desiderano soggiornare per un breve periodo in Austria potranno inoltrare la propria richiesta di visto all'ambasciata svizzera a Khartoum.
- C. Nessuna.
- D. Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 16 gennaio 2018 per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

**2.6.3 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente
la rappresentanza nella procedura di rilascio
dei visti, concluso il 27 agosto 2018**

- A. L'accordo prevede che la Francia rappresenti la Svizzera per il rilascio di visti Schengen a Luanda (Angola).
- B. Il codice dei visti conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. La Svizzera ha concluso con la Francia il 27 agosto 2018 un accordo di rappresentanza in materia di visti tramite uno scambio di note. In virtù di tale accordo la Francia rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Luanda (Angola) a partire dal 1° ottobre 2018. Da tale data i richiedenti il visto in Angola possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'ambasciata di Francia a Luanda.
- C. Nessuna.
- D. Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2018 per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

**2.7 Altri trattati internazionali del Dipartimento
federale degli affari esteri**

**2.7.1 Accordo tra la Svizzera e l'Ucraina sull'esercizio
di attività lucrative da parte delle persone che
accompagnano i membri delle missioni diplomatiche,
dei posti consolari e delle missioni permanenti
presso un'organizzazione internazionale,
concluso il 25 gennaio 2018**

- A. L'accordo concerne l'esercizio di attività lucrative delle persone che accompagnano il personale della Confederazione svizzera impiegato all'estero.
- B. L'obiettivo dell'accordo è garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato in Ucraina.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.
- E. L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La notifica della Svizzera è stata effettuata il 27 febbraio 2018. L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

2.7.2

**Scambio di lettere tra la Svizzera e l'ALIPH
concernente lo statuto dei membri del personale
di nazionalità svizzera in materia di assicurazioni
sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD),
concluso il 19 ottobre 2018¹⁹**

- A. Lo scambio di lettere prevede che il personale svizzero dell'Alleanza internazionale per la protezione del patrimonio nelle zone di conflitti (ALIPH) non sia obbligatoriamente affiliato all'AVS sempre che sia affiliato a un sistema di previdenza previsto dall'ALIPH. Avrà la possibilità di aderire su base volontaria all'AVS/AI/IPG e/o alla sola AD.
- B. Fondata su iniziativa della Francia e degli Emirati Arabi Uniti nel marzo 2017, l'ALIPH ha basato la sua Segreteria a Ginevra. Ha lo scopo di sostenere la realizzazione di programmi di prevenzione e la tutela urgente dei beni culturali minacciati a causa di un conflitto armato nonché di contribuire al loro restauro. Tali obiettivi sono perfettamente in linea con la politica svizzera in materia di tutela dei beni culturali e di promozione del diritto internazionale umanitario.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera c LSO.
- E. Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 19 ottobre 2018. Può essere denunciato da ciascuna delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.

¹⁹ RS 0.192.120.252.011

2.7.3 **Accordo tra la Svizzera e Interpeace concernente i privilegi e le immunità di Interpeace in Svizzera, concluso il 15 gennaio 2018²⁰**

- A. L'accordo prevede l'esonero dalle imposte dirette e indirette a favore di Interpeace (*International Peacebuilding Alliance*). L'organizzazione è esonerata dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.
- B. Creato nel 2000, con sede a Ginevra, Interpeace aiuta le società a rafforzare la propria capacità di gestire i conflitti in modo pacifico, non coercitivo e assiste la comunità internazionale nelle attività di consolidamento della pace.
- C. Le ripercussioni finanziarie sono quelle che derivano dagli esoneri fiscali previsti dall'accordo.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera b LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2018. Può essere denunciato da ciascuna delle due parti con un preavviso scritto di due anni e con effetto a partire dalla fine dell'anno civile.

²⁰ RS 0.192.122.55

**2.7.4 Accordo tra la Svizzera e Medicines Patent Pool
 concernente i privilegi e le immunità
 di Medicines Patent Pool in Svizzera,
 concluso il 12 febbraio 2018²¹**

- A. L'accordo prevede l'esonero dalle imposte dirette e indirette a favore di Medicines Patent Pool (MPP). L'organizzazione è esonerata dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.
- B. Creato nel 2010, con sede a Ginevra, MPP ha lo scopo di migliorare la salute degli individui nei Paesi con reddito medio e basso favorendo l'accesso a prodotti medici di qualità, sicuri, efficaci, più appropriati e meno costosi.
- C. Le ripercussioni finanziarie sono quelle che derivano dagli esoneri fiscali previsti dall'accordo.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera b LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2018. Può essere denunciato da ciascuna delle due parti con un preavviso scritto di due anni e con effetto a partire dalla fine dell'anno civile.

²¹ RS 0.192.122.818.17

**2.7.5 Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente
il riconoscimento dei certificati e dei programmi
di formazione dei marittimi per il servizio a bordo
di navi commerciali battenti bandiera svizzera,
concluso il 4 luglio 2018**

- A. L'accordo disciplina il riconoscimento da parte della Svizzera della formazione dei marittimi dispensata da altri Stati membri dell'IMO, conformemente alla Convenzione internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW)²².
- B. I membri dell'equipaggio di navi commerciali battenti bandiera svizzera provengono da numerosi Paesi. Sono formati nel loro Paese di origine conformemente alla Convenzione STCW. Grazie agli accordi bilaterali firmati con altri Stati Parte alla Convenzione STCW, la Svizzera può controllare da vicino l'autenticità dei certificati presentati dai membri dell'equipaggio di navi svizzere. Inoltre la Svizzera è abilitata a ispezionare in modo puntuale istituti di formazione esteri.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2018. La sua durata di validità è di cinque anni. È rinnovato automaticamente per cinque anni, a meno che una delle Parti contraenti non ne abbia notificato la risoluzione all'altra Parte almeno dodici mesi prima della scadenza.

²² RS 0.747.341.2

2.7.6

Accordo fra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo al meccanismo internazionale, apartitico e indipendente per il sostegno alle indagini contro i responsabili dei gravi reati di diritto internazionale commessi da marzo 2011 in Siria, concluso il 20 luglio 2018

- A. L'accordo definisce per l'anno 2018 i termini per il contributo svizzero al meccanismo internazionale, apartitico e indipendente per il sostegno alle indagini contro i responsabili dei gravi reati di diritto internazionale commessi da marzo 2011 in Siria e per il loro perseguimento penale, mirato a finanziare una parte dei costi delle attività operative del meccanismo.
- B. Il meccanismo, istituito con la risoluzione 71/248 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e con sede a Ginevra, rappresenta un elemento importante nella lotta contro l'impunità nel contesto siriano. La Svizzera è convinta, in base alla sua esperienza pluriennale nel settore, che debba essere fatta giustizia per tutte le vittime della violazione del diritto internazionale, affinché in Siria si possa instaurare una pace giusta e duratura. Nel suo ruolo di Stato ospite e al fine di promuovere la pace e la lotta all'impunità, la Svizzera offre un contributo finanziario ai costi delle attività operative di questo meccanismo.
- C. 975 000 franchi.
- D. Articolo 8 lettera a della legge federale del 19 dicembre 2003²³ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo e articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2018 e scade il 31 marzo 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.7

Accordo fra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo per il finanziamento delle attività della Giornata dei diritti umani in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, concluso il 6 dicembre 2018

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera per il finanziamento delle attività nell'ambito della Giornata dei diritti umani.
- B. Nell'ambito del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, l'UNHCHR organizza diverse attività a Ginevra il 10 dicembre, Giornata dei diritti umani. L'UNHCHR ha chiesto un sostegno della Svizzera per il finanziamento di queste attività.
- C. 62 000 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera b LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2018 e ha effetto dal 15 novembre 2018 al 31 gennaio 2019. Se l'UNHCHR non adempie agli obblighi che gli derivano da questo accordo, la Svizzera può mettere fine all'accordo e chiedere il rimborso totale o parziale del contributo.

**2.7.8 Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un
contributo finanziario alla Delegazione permanente
dell'OIF, concluso il 9 marzo 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità del contributo all'OIF per lo svolgimento della Giornata internazionale della Francofonia a Ginevra il 13 marzo 2018.
- B. Nell'ambito della sua politica di Stato ospite, la Svizzera ha sostenuto lo svolgimento della Giornata internazionale della Francofonia che si è tenuta nel Palais des Nations a Ginevra ed è stata un evento dedicato sia alla comunità diplomatica sia alla società civile.
- C. 30 000 franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 9 marzo 2018 e ha effetto dal 6 al 31 marzo 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.9

Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo per il finanziamento delle attività dell'OIF al processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo, concluso il 30 maggio 2018

- A. L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al finanziamento delle attività dell'OIF al processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo previsto il 23 dicembre 2018, segnatamente l'assistenza tecnica dell'OIF alla Commissione elettorale nazionale indipendente.
- B. L'OIF comprende 58 Stati membri e 26 Stati osservatori. Uno dei suoi obiettivi è la promozione della democrazia e del buon governo nell'area francofona. È particolarmente attiva nell'assistenza ai processi elettorali nei suoi Stati membri.

Per sostenere l'azione politica dell'OIF e assicurare una transizione pacifica, la Svizzera sostiene le attività dell'Organizzazione relative al ciclo elettorale nella Repubblica democratica del Congo.
- C. 50 000 euro.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2018 e ha effetto dal 15 maggio 2018 al 30 gennaio 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.10**Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente
un contributo alla Conferenza internazionale dei
giovani francofoni dal 17 al 19 settembre 2018 a
Ginevra, concluso il 12 settembre 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al finanziamento delle attività dell'OIF per l'organizzazione della Conferenza dei giovani francofoni a Ginevra dal 17 al 19 settembre 2018.
- B. L'OIF comprende 58 Stati membri e 26 Stati osservatori. Uno dei suoi obiettivi è l'integrazione della gioventù nei dibattiti politici. Su iniziativa della Svizzera, a ogni Vertice è organizzata una partecipazione dei giovani francofoni. La Conferenza in questione aveva lo scopo di preparare questa partecipazione per il Vertice di Erevan dell'11 e del 12 ottobre 2018. Iniziatrice di questo progetto di inclusione della gioventù nelle istanze della Francofonia, la Svizzera apporta il suo sostegno finanziario all'OIF per l'organizzazione dei lavori preparatori dei giovani a Ginevra.
- C. 20 000 euro.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2018 e scade il 31 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

**2.7.11 Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente
un contributo alla partecipazione dei giovani
alle istanze della Francofonia durante il 17° Vertice,
concluso il 24 settembre 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al finanziamento delle attività dell'OIF per la partecipazione dei giovani alle istanze della Francofonia durante il 17° Vertice a Erevan nell'ottobre 2018.
- B. L'OIF comprende 58 Stati membri e 26 Stati osservatori. Uno dei suoi obiettivi è l'integrazione della gioventù nei dibattiti politici. Su iniziativa della Svizzera, a ogni Vertice è organizzata una partecipazione dei giovani francofoni. Iniziatrice di questo progetto di inclusione della gioventù nelle istanze della Francofonia, la Svizzera apporta il suo sostegno finanziario all'OIF per organizzare gli aspetti logistici della presenza dei giovani dell'area francofona al 17° Vertice.
- C. 35 000 euro.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2018 e scade il 31 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.12

Accordo tra la Svizzera e l'OIM concernente il finanziamento della riunione quadro per la creazione della rete delle Nazioni Unite sulle migrazioni che si è tenuta al Château de Penthes, Ginevra il 15 e il 16 ottobre 2018, concluso il 10 ottobre 2018

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera per la riunione quadro.
- B. Il Vertice delle Nazioni Unite sulla fuga e le migrazioni, che si è tenuta a New York il 19 settembre 2016, ha deciso di redigere un patto sulle migrazioni entro settembre 2018. Nel luglio 2018 è stato presentato il progetto finale. Il patto sulle migrazioni è stato ufficialmente adottato durante la Conferenza dei capi di Stato e di Governo del 10 e dell'11 dicembre 2018 a Marrakech. Tuttavia, per sostenere in modo efficace e sistematico l'attuazione coerente del patto, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha deciso di creare una rete delle Nazioni Unite sulle migrazioni. Per chiarire i dettagli, pianificare la struttura delle capacità e precisare i metodi di lavoro della rete delle Nazioni Unite, si è tenuta una riunione quadro a Ginevra il 15 e il 16 ottobre 2018.
- C. 63 852 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2018 e ha effetto dal 28 agosto al 31 ottobre 2018. Se l'OIM non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

**2.7.13 Accordo tra la Svizzera e l'OIT concernente
il progetto «Promozione della pace con la creazione
di posti di lavoro», concluso il 1° febbraio 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'OIT per il progetto «Promozione della pace con la creazione di posti di lavoro».
- B. Nel 2019 l'OIT festeggerà il suo centenario. In vista della priorità del tema della prevenzione alle Nazioni Unite, l'aspetto della creazione di posti di lavoro in contesti colpiti da conflitto sarà in primo piano. Il progetto promuove il partenariato strategico e la cooperazione tra l'OIT e il *Peace Building Support Office* delle Nazioni Unite a New York con la messa a disposizione di esperti dell'OIT. La realizzazione del progetto rafforza il prestigio e il profilo in materia di politica di pace della Ginevra internazionale.
- C. 980 000 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2018 e ha effetto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

2.7.14

Accordo tra la Svizzera e l'OIT concernente un contributo per la campagna di comunicazione mediante poster nei vagoni FFS nell'ambito delle celebrazioni del 100° anniversario dell'OIT, concluso il 24 settembre 2018

- A. L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'OIT per il finanziamento della campagna di comunicazione nel primo trimestre 2019.
- B. Nel 2019 l'OIT festeggerà il suo centenario. In questo contesto e allo scopo di aumentare la visibilità dell'evento, l'OIT organizza una campagna di comunicazione tramite poster nei vagoni FFS nel primo trimestre 2019. L'OIT ha chiesto alla Svizzera un contributo per il finanziamento di questa campagna.
- C. 45 000 franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2018 e ha effetto dal 1° ottobre 2018 al 31 luglio 2019. Se l'OIT non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

**2.7.15 Accordo tra la Svizzera e l'OIT concernente
un contributo per il progetto «Piazzale
del centenario» nell'ambito delle celebrazioni
del 100° anniversario dell'OIT,
concluso il 19 novembre 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'OIT per il finanziamento del progetto «Piazzale del centenario».
- B. Nel 2019 l'OIT festeggerà il suo centenario. In questo contesto ha proposto di rappresentare il centenario piantando un albero per ogni decennio per formare un piazzale, detto del centenario. Oltre all'aspetto simbolico come regalo da parte della Svizzera, il piazzale svolgerebbe da un lato una funzione ecologica poiché farebbe ombra e dall'altro una funzione di sicurezza poiché farebbe da protezione contro un'eventuale auto-ariete. L'OIT ha chiesto alla Svizzera un contributo per il finanziamento di questo progetto.
- C. 104 000 franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2018 e ha effetto dal 1° novembre 2018 al 31 luglio 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

**2.7.16 Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente
il progetto «Walk the Talk: la sfida della salute
per tutti», concluso il 17 maggio 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Walk the Talk: la sfida della salute per tutti».
- B. Le celebrazioni per il 70° anniversario dell'OMS hanno lo scopo di promuovere uno stile di vita sano grazie all'attività fisica. Da questo obiettivo scaturisce un progetto di corsa a piedi aperta a tutti a Ginevra che va dal giardino di fronte alle Nazioni Unite fino alla riva del lago. La corsa si è tenuta il 20 maggio 2018. Oltre a promuovere la salute, il progetto intende promuovere il lavoro dell'OMS e degli altri attori attivi nella sanità globale con sede a Ginevra e riunire le comunità internazionali e locali. L'OMS ha chiesto alla Svizzera un contributo finanziario per lo svolgimento di questo evento.
- C. 14 000 franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 17 maggio 2018 e ha effetto dal 1° maggio 2018 al 31 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

**2.7.17 Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente il
progetto «Dove l'arte incontra la scienza – le cupole
dell'inquinamento», concluso il 30 ottobre 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Dove l'arte incontra la scienza – le cupole dell'inquinamento».
- B. Dal 30 ottobre al 1° novembre 2018 si è tenuta a Ginevra, nella sede dell'OMS, la prima Conferenza mondiale dell'OMS sull'inquinamento atmosferico e la salute. È stato chiesto alla Svizzera un contributo per finanziare il progetto urbano «Pollution Pods». Si tratta di cupole installate sulla Place des Nations nelle quali i delegati e il pubblico possono circolare per prendere coscienza dell'odore dell'aria nelle città inquinate.
- C. 30 000 franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2018 e ha effetto dal 1° ottobre al 30 novembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

**2.7.18 Accordo tra la Svizzera e l'ONU concernente
il progetto per l'istituzione di un «Gruppo di alto
rango sulla cooperazione digitale»,
concluso l'8 agosto 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e le Nazioni Unite concernete il progetto di istituzione di un «Gruppo di alto rango sulla cooperazione digitale».
- B. Il 12 luglio 2018 il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato l'istituzione di nuovo gruppo sulla cooperazione digitale. Composto da 20 esperti provenienti da diversi ambiti (governi, industria, start-up, accademia e società civile), ha per obiettivo l'identificazione di opportunità per rafforzare il governo digitale proponendo modelli di cooperazione concreti tra tutti i partecipanti nel modo digitale. La segreteria ha sede a Ginevra e a New York per una durata di 12 mesi e sosterrà i lavori del gruppo in maniera sostanziale e soprattutto sul piano logistico. Il rapporto del gruppo e le sue raccomandazioni serviranno a sostenere gli Stati membri nelle loro consultazioni su questi temi e forniranno un contributo di alto livello al dibattito pubblico in senso ampio.
- C. 400 000 franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2018 e ha effetto dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 e può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi.

**2.7.19 Accordo tra la Svizzera e l'UN Women concernente
un contributo alla locazione dell'ufficio
di collegamento dell'UN Women a Ginevra,
concluso il 4 dicembre 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera alla locazione dell'ufficio di collegamento dell'UN Women a Ginevra per il 2019.
- B. L'UN Women è l'agenzia dell'ONU per la parità e il rafforzamento della posizione delle donne. Fondata per accelerare i progressi a favore del miglioramento della condizione delle donne e delle fanciulle nonché per rispondere alle loro necessità nel mondo intero, l'UN Women ha creato un ufficio di collegamento a Ginevra nell'ottobre 2016. L'ufficio di collegamento ha il compito di approfondire e allargare l'impegno strategico dell'UN Women presso i diretti interessati a Ginevra e aiutarli a contribuire efficacemente alla realizzazione della parità e all'autonomia delle donne e delle fanciulle e al rafforzamento dei loro diritti fondamentali entro il 2030. L'Un Women ha chiesto il sostegno della Svizzera per la presa a carico dei costi di locazione dell'ufficio di collegamento dell'UN Women a Ginevra per il 2019.
- C. 52 042 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

2.7.20**Accordo tra la Svizzera e il Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite per il coordinamento concernente il finanziamento del progetto «Sostegno all'integrazione e all'allargamento dell'innovazione nel sistema della Nazioni Unite», concluso il 7 dicembre 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al finanziamento dell'attuazione del progetto definito.
- B. Il Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite (*UN-Chief Executive Board*, CEB) attua un progetto a più livelli che mira ad accelerare l'innovazione in seno al sistema delle Nazioni Unite, a rafforzare le capacità di innovazione, a rafforzare i partenariati di innovazione e a promuovere la cultura dell'innovazione. Lanciato dal Segretario generale delle Nazioni Unite in quanto presidente del CEB, questo progetto è un'iniziativa prioritaria del CEB.
- C. 200 000 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2019. Se il CEB non adempie agli obblighi che gli derivano da questo accordo, la Svizzera può mettere fine all'accordo e chiedere il rimborso totale o parziale del contributo.

2.7.21**Accordo tra la Svizzera e l'UNOG concernente
un contributo al finanziamento di un posto di
«Senior Mediation Officer» per il periodo 2019–2020,
concluso il 3 dicembre 2018**

- A. L'accordo definisce il contributo della Svizzera al finanziamento di un posto di «Senior Political Affairs/Liaison Officer» presso l'UNOG per gli anni 2019–2020.
- B. Il titolare del posto si occuperà in particolare di rafforzare il coordinamento tra l'UNOG e la sede delle Nazioni Unite a New York in modo da migliorare la visibilità della Ginevra internazionale e dei buoni servizi della Svizzera. La continuazione del finanziamento di questo posto rientra nel proseguimento delle misure previste dalla Strategia per rafforzare l'attrattiva e la competitività della Ginevra internazionale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 26 giugno 2013.
- C. 660 083 dollari americani per il 2019 e il 2020.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

2.7.22**Accordo fra la Svizzera e l'UNOG concernente
un contributo al «Perception Change Project»,
concluso il 7 dicembre 2018**

- A. L'accordo definisce il contributo della Svizzera al «Project Perception Change» per gli anni 2019–2020.
- B. Il progetto, che la Svizzera sostiene dal 2014, ha l'obiettivo di migliorare la percezione della Ginevra internazionale da parte delle opinioni pubbliche ginevrina, svizzera e internazionale. Si tratta di una strategia di comunicazione che comprende soprattutto la redazione e la pubblicazione di infografie e una campagna sulle reti sociali. Il progetto rientra appieno nella quinta priorità della Strategia per rafforzare l'attrattiva e la competitività della Ginevra internazionale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 26 giugno 2013 e che punta a migliorare la comunicazione della Ginevra internazionale e sulla Ginevra internazionale. Il progetto contribuisce inoltre a far conoscere meglio la Svizzera in qualità di Stato ospite.
- C. 1,4 milione di dollari americani per il 2019 e il 2020.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

2.7.23

Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente un contributo a favore del progetto «OSCE Network of Think Tanks» su tema del controllo delle armi convenzionali, concluso il 3 dicembre 2018

- A. L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'OSCE nel luglio 2018, più precisamente per il finanziamento di una parte dei costi di uno studio sul controllo delle armi convenzionali. L'OSCE raggruppa 57 Stati partecipanti costituendo così una piattaforma importante per il dialogo politico sui temi politico-militari, compresa la rivitalizzazione del controllo delle armi convenzionali.
- B. Questo ambito di lavoro corrisponde ai settori di attività prioritari della Svizzera presso l'OSCE secondo la sua strategia di politica estera 2016–2019 per il rafforzamento della sicurezza europea nell'ambito dell'OSCE. Lo studio deve contribuire ad apportare approcci costruttivi al controllo degli armamenti, importante per la stabilità e la sicurezza. Sarà presentato in occasione della presidenza svizzera del Forum sulla sicurezza in materia di cooperazione nel primo trimestre 2019.
- C. 20 000 euro.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° luglio 2018 al 15 marzo 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.24

**Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente
un contributo allo studio di fattibilità per
la creazione di un centro tematico dell'OSCE
nella seconda dimensione della sicurezza,
concluso il 28 novembre 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero a uno studio di fattibilità per la creazione ad Astana di un centro tematico per la seconda dimensione della sicurezza. In un obiettivo più a lungo termine, questo centro tematico dovrebbe rafforzare le capacità dell'OSCE di condurre ricerche e analisi nonché di prestare consulenza di natura politica e tecnica sulle tendenze e le sfide che si delineano in materia di sicurezza economica e ambientale.
- B. Questo progetto mira al rafforzamento della sicurezza europea e si iscrive nella strategia politica estera 2016–2019. Con i suoi 57 Stati partecipanti e 11 Stati partner, l'OSCE è la più grande organizzazione regionale di sicurezza al mondo. L'obiettivo di questo progetto è di rafforzare la capacità dell'OSCE in materia di consulenza politica e tecnica nei settori economici e ambientali nonché il loro impatto in termini di sicurezza e il loro potenziale di cooperazione.
- C. 14 000 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2018 e ha effetto dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

2.7.25**Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 19 dicembre 2018**

- A. L'accordo definisce un contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza.
- B. Il fondo intende rafforzare il buongoverno nei settori della sicurezza pubblica e della difesa. A tal scopo sarà elaborato un programma pluriennale con gli Stati interessati e saranno messi a disposizione strumenti pratici.
- C. 125 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.
- D. Articolo 8 lettera a della legge federale del 19 dicembre 2003²⁴ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

²⁴ RS 0.193.9

2.7.26**Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il quarto fondo di destinazione speciale in Giordania, concluso il 19 dicembre 2018**

- A. L'accordo disciplina il contributo finanziario della Svizzera al quarto fondo speciale in materia di ammodernamento dello stoccaggio delle armi e delle munizioni nonché della loro smilitarizzazione in Giordania.
- B. Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal fine la Giordania è sostenuta nel rafforzamento delle sue capacità nel settore della gestione e dello stoccaggio di armi e di munizioni; è inoltre istituita una piattaforma regionale di competenze in questo settore.
- C. 50 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.
- D. Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.27**Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali in Serbia, concluso il 19 dicembre 2018**

- A. L'accordo disciplina il contributo finanziario della Svizzera al fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali in Serbia.
- B. Il fondo si prefigge di offrire un supporto alla Serbia nella smilitarizzazione di 8 000 tonnellate di mine antiuomo, di munizioni convenzionali e di armi leggere.
- C. 115 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.
- D. Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.28

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina – fase II, concluso il 19 dicembre 2018

- A. L'accordo concerne il contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e di piccolo calibro in Ucraina.
- B. Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal fine saranno distrutte 366 000 armi leggere e di piccolo calibro nonché 76 000 tonnellate di munizioni convenzionali.
- C. 75 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.
- D. Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.29

Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo a un progetto volto a incoraggiare la ratifica e a migliorare l'attuazione della Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione di beni culturali in caso di conflitto armato e suoi due Protocolli del 1954 e del 1999, concluso il 13 dicembre 2018

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera a un progetto volto a incoraggiare la ratifica e a migliorare l'attuazione della Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954²⁵ per la protezione di beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due protocolli (1954, 1999).
- B. La distruzione di beni culturali durante i conflitti armati continua in tutto il mondo malgrado sia stato concepito un quadro giuridico internazionale completo per salvaguardare il patrimonio culturale dai danni causati dalla guerra. Oggi più che mai è importante che un maggior numero di Paesi aderisca alla Convenzione e ai suoi due Protocolli anche per promuovere l'attuazione di questi strumenti a livello globale e sul campo. Per raggiungere questi obiettivi, l'UNESCO ha elaborato, in occasione del 20° anniversario dell'adozione del secondo Protocollo summenzionato, un progetto che comporta diverse fasi tra cui lo sviluppo di materiale di informazione e di attività di sostegno alle autorità degli Stati membri dell'UNESCO. Questo progetto costituisce una priorità stabilita nel 2018 per sostenere l'operato dell'UNESCO.
- C. 97 000 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2018 e scadrà il 15 giugno 2020. Può essere denunciato prima del termine di scadenza con il consenso delle due Parti oppure mediante un preavviso scritto di sei mesi.

²⁵ RS 0.520.3

2.7.30

Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo per l'organizzazione a Ginevra il 25 e il 26 aprile di una conferenza internazionale consacrata ai 20 anni del Secondo Protocollo del 1999 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, concluso il 13 dicembre 2018

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera per il finanziamento della conferenza internazionale consacrata ai 20 anni del Secondo Protocollo del 26 maggio 1999²⁶ relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
- B. Nel mondo intero la distruzione di beni culturali durante conflitti armati continua malgrado sia stato concepito un quadro giuridico completo a livello internazionale per salvaguardare il patrimonio culturale dai danni causati dalla guerra. Risulta viepiù importante che ulteriori Paesi aderiscano alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e dei suoi due Protocolli in modo da promuovere la corretta applicazione di questi strumenti a livello globale e sul campo. Cogliendo l'occasione dei 20 anni dell'adozione del Secondo Protocollo di cui sopra, per rispondere a tali obiettivi l'UNESCO ha elaborato un progetto che comporta diverse parti distinte tra cui l'organizzazione di una conferenza internazionale a Ginevra il 25 e il 26 aprile 2019. L'UNESCO ha chiesto il sostegno della Svizzera per finanziare questa conferenza.
- C. 165 000 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2018 e scadrà il 15 dicembre 2019. Può essere denunciato prima del termine di scadenza con il consenso delle due Parti oppure mediante un preavviso scritto di sei mesi.

**2.7.31 Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR sul «Geneva
Dialogue on Responsible Behaviour in Cyberspace»,
concluso il 15 giugno 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera all'UNIDIR concernente l'iniziativa svizzera «Geneva Dialogue on Responsible Behaviour in Cyberspace».
- B. Questo dialogo mira a chiarire i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori interessati nel ciberspazio (Stati, imprese, società civile e mondo scientifico). L'iniziativa contribuisce dunque a un ciberspazio libero, sicuro e aperto. Serve anche a rafforzare il ruolo di Ginevra come piattaforma di discussione per la cibersicurezza.
- C. 40 000 franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 15 giugno 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.32

Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2018, concluso il 10 settembre 2018

- A. L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera all'UNIDIR.
- B. Con sede a Ginevra, l'UNIDIR conduce ricerche indipendenti nel settore della politica di sicurezza e del disarmo. L'istituto fornisce alla comunità internazionale dati dettagliati ed esaustivi sulla sicurezza nel mondo, sulla corsa agli armamenti e sul disarmo. Il suo obiettivo è di promuovere la sicurezza internazionale e lo sviluppo economico e sociale di tutti i popoli mediante negoziati. Il lavoro dell'UNIDIR, di qualità e unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto anche per la Svizzera. L'UNIDIR rafforza inoltre la posizione di Ginevra in quanto centro internazionale del disarmo. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale permette all'UNIDIR di portare avanti la sua attività.
- C. 80 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2018 e ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Se l'UNIDIR non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

2.7.33**Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento per lo svolgimento a Ginevra della quinta riunione della «Global Commission on Stability in Cyberspace», concluso il 14 dicembre 2018**

- A. L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera per lo svolgimento a Ginevra della quinta riunione della «Global Commission on Stability in Cyberspace» il 22 e il 23 gennaio 2019.
- B. Il sostegno finanziario a favore di questa riunione serve a rafforzare il ruolo di Ginevra come piattaforma di discussione sulla cibersecurity.
- C. 28 000 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.34

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR per gli anni 2018–2019, concluso l'8 giugno 2018

- A. L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso all'UNITAR.
- B. Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari internazionali. Il lavoro svolto dall'UNITAR è di qualità ed è unanimemente riconosciuto e costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNITAR rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR permette all'istituto di mantenere la sua offerta.
- C. 200 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore l'8 giugno 2018 e ha effetto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019. Se l'UNITAR non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

2.7.35

Accordo fra la Svizzera e l'UNITAR sul finanziamento di un corso di formazione per nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU, concluso il 3 agosto 2018

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al corso di formazione per nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU, che ha avuto luogo nel settembre 2018 a New York.
- B. Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari internazionali. Per i nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU la formazione offre un'occasione unica per acquisire un'ampia conoscenza di base relativa ai temi, attori e processi più importanti nel contesto del quinto comitato. La formazione offre un'eccellente piattaforma alla Svizzera per aumentare la consapevolezza e la familiarità con priorità tematiche inerenti al nostro Paese.
- C. 30 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2018 e ha avuto effetto dal 1° agosto al 31 dicembre 2018. Se l'UNITAR non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

2.7.36

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il finanziamento di un seminario all'attenzione dei delegati delle missioni estere a Ginevra concernente l'allestimento del bilancio dell'ONUG, concluso il 28 settembre 2018

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera per lo svolgimento di un seminario.
- B. Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari internazionali. Per i delegati delle missioni estere a Ginevra la formazione offre un'occasione unica per acquisire un'ampia conoscenza di base relativa all'allestimento del bilancio delle Nazioni Unite. Il seminario offre un'eccellente piattaforma alla Svizzera per aumentare la consapevolezza e la familiarità con priorità tematiche inerenti al nostro Paese.
- C. 14 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 28 settembre 2018 e ha avuto effetto dal 1° settembre al 31 ottobre 2018. Se l'UNITAR non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

2.7.37

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il seminario 2019 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 13 dicembre 2018

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al seminario 2019 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU previsto nella primavera del 2019.
- B. Il seminario contribuisce in maniera rilevante a migliorare la dottrina delle operazioni di mantenimento della pace dell'ONU; per i rappresentanti speciali e personali e gli inviati del Segretario generale dell'ONU costituisce inoltre un'occasione unica per scambiare esperienze ed elaborare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo campo e per allacciare contatti al massimo livello.
- C. 300 000 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2018 e ha effetto fino al 31 luglio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

2.7.38

Accordo tra la Svizzera e l'UNISDR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNISDR nel 2018, concluso il 25 gennaio 2018

- A. L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso all'UNISDR.
- B. Insediato a Ginevra, l'UNISDR conduce un'attività indipendente di ricerca nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'UNISDR è di qualità ed è unanimemente riconosciuto e costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNISDR rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNISDR permette all'istituto di mantenere la sua offerta.
- C. 100 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 25 gennaio 2018 e ha avuto effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Se l'UNISDR non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

2.7.39

Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento dei diritti del fanciullo nella lotta contro il terrorismo, concluso il 10 ottobre 2018

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (*United Nations Office on Drugs and Crime*, UNODC) relative ai pagamenti e agli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzo degli importi e la presentazione dei rapporti al riguardo.
- B. Il credito è utilizzato per rafforzare il rispetto dei diritti del fanciullo e la giustizia minorile nell'ambito della lotta contro il terrorismo e sostenere lo sviluppo delle capacità degli Stati in questo senso.
- C. 100 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2018 e ha effetto dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019. Se l'UNODC non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

2.7.40**Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un progetto di rafforzamento del rispetto del diritto internazionale nella lotta contro il terrorismo, concluso il 19 novembre 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione con l'UNODC relative ai pagamenti e agli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzo degli importi e la presentazione dei rapporti al riguardo.
- B. Il credito è utilizzato per lo sviluppo e la pubblicazione di un manuale relativo al quadro internazionale applicabile nella lotta contro il terrorismo e in particolare quanto ai diritti umani, al diritto dei rifugiati, al diritto internazionale umanitario e al controllo dell'armamento nella lotta contro il terrorismo.
- C. 50 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2018 e ha effetto dal 5 novembre 2018 al 31 maggio 2019. Se l'UNODC non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

2.7.41

Accordo tra la Svizzera e l'UNOCT concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento dei diritti dell'uomo nel quadro della prevenzione dell'estremismo violento promuovendo l'impegno della società civile, concluso il 7 dicembre 2018

- A. L'accordo definisce le modalità di collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro il terrorismo (*United Nations Office of Counter-Terrorism*, UNOCT) relative al pagamento e agli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzazione degli importi, e le modalità di consegna dei rapporti al riguardo.
- B. Il credito è utilizzato per rafforzare i diritti dell'uomo nella lotta contro il terrorismo e della prevenzione dell'estremismo violento promuovendo l'impegno della società civile.
- C. 100 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° dicembre 2018 al 31 maggio 2019. Se l'UNOCT non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

**2.7.42 Accordo di finanziamento di azioni volontarie
a favore del diritto internazionale**

- A. Nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni internazionali tre accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito per le misure volontarie a favore del diritto internazionale. Vista la relativa esiguità di questi importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.
- B. Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali, centri di ricerca, scuole universitarie, ONG e altri attori della società civile. I progetti selezionati vertono in particolare sul diritto internazionale umanitario, la giustizia penale internazionale e i diritti dell'uomo e mirano a promuovere la codificazione o migliorare il rispetto del diritto internazionale pubblico. Questi accordi disciplinano le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzo degli importi e la presentazione dei rapporti al riguardo.
- C. 31 370 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Gli accordi sono stipulati per la durata dei progetti e terminano con la consegna dei rapporti finali.

3 Dipartimento federale dell'interno**3.1 Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 3 aprile 2014²⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile, concluso il 25 luglio 2018**

- A. L'accordo amministrativo definisce le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Brasile conclusa il 3 aprile 2014 (non ancora in vigore). Designa gli organismi di collegamento e le istituzioni competenti e stabilisce le procedure amministrative.
- B. Secondo l'articolo 21 paragrafo 1 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale del 3 aprile 2014 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile le autorità competenti concordano le disposizioni di applicazione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 21 paragrafo 1 lettera a della Convenzione.
- E. L'accordo entrerà in vigore alla stessa data che la Convenzione, di cui la Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità per l'entrata in vigore il 19 maggio 2016. L'accordo rimane applicabile fintanto che la Convenzione è in vigore.

²⁷ FF 2014 7647

**3.2 Accordo amministrativo concernente l'applicazione
della Convenzione di sicurezza sociale
tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro,
concluso il 7 ottobre 2010²⁸**

- A. L'accordo amministrativo definisce le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Montenegro, conclusa anche il 7 ottobre 2010. Designa gli organismi di collegamento e le istituzioni competenti e stabilisce le procedure amministrative.
- B. Secondo l'articolo 26 numero 1 della Convenzione di sicurezza sociale del 7 ottobre 2010²⁹ tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro le autorità competenti concordano le disposizioni di applicazione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 26 numero 1 della Convenzione.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2019 alla stessa data della Convenzione di sicurezza sociale e rimane applicabile fintanto che la Convenzione è in vigore.

²⁸ RS 0.831.109.573.11

²⁹ RS 0.831.109.573.1

**3.3 Accordo amministrativo concernente l'applicazione
della Convenzione di sicurezza sociale tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica
di Serbia, concluso l'11 ottobre 2010³⁰**

- A. L'accordo amministrativo definisce le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Serbia, conclusa anche l'11 ottobre 2010. Designa gli organismi di collegamento e le istituzioni competenti e stabilisce le procedure amministrative.
- B. Secondo l'articolo 25 numero 1 della Convenzione di sicurezza sociale dell'11 ottobre 2010³¹ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia le autorità competenti concordano le disposizioni di applicazione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 25 numero 1 della Convenzione.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2019 alla stessa data della Convenzione di sicurezza sociale e rimane applicabile fintanto che la Convenzione è in vigore.

³⁰ RS 0.831.109.682.11

³¹ RS 0.831.109.682.1

3.4

**Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo
alla cooperazione nell'ambito della formazione
musicale, concluso il 25 maggio 2018**

- A. In virtù dell'articolo 12 capoverso 2 della legge dell'11 dicembre 2009³² sulla promozione della cultura (LPCu), dal 1° gennaio 2016 la Confederazione gestisce il programma Gioventù e Musica. Questo programma è parte delle misure di attuazione della nuova disposizione costituzionale concernente la formazione musicale (art. 67a Cost.³³). L'accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla cooperazione nell'ambito della formazione musicale disciplina le grandi linee della partecipazione del Liechtenstein al programma Gioventù e Musica. La sua struttura è simile all'accordo sulla partecipazione del Liechtenstein al programma Gioventù e Sport³⁴.
- B. Da molto tempo il Liechtenstein esprime la volontà di partecipare al programma si dagli inizi dei lavori di concetto. Il 30 marzo 2015 a Vaduz è stata firmata una dichiarazione d'intenti, non vincolante dal punto di vista giuridico, in vista di una collaborazione nell'ambito della formazione musicale. Questa dichiarazione è stata la prima tappa del disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein al programma Gioventù e Musica.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 22 LPCu.
- E. L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 14 novembre 2018. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

³² RS 442.1

³³ RS 101

³⁴ RS 0.415.951.41

4 Dipartimento federale di giustizia e polizia**4.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, concluso il 5 aprile 2018³⁵**

- A. L'accordo prevede l'obbligo per una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente.
- B. L'accordo è stato concluso in considerazione dei problemi generali relativi al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa. Rappresenta un elemento importante della collaborazione svizzera con Stati terzi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 6 mesi.

³⁵ RS 0.142.115.729

4.2

**Accordo tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Mongolia sulla soppressione
dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto
diplomatico, di servizio e ufficiale,
concluso il 5 aprile 2018³⁶**

- A. L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido rilasciato in una delle Parti contraenti, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale sul territorio dell'altro Stato, possano entrare e soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente senza visto per la durata delle loro funzioni. Inoltre, i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido rilasciato in una delle Parti contraenti sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente, e soggiornarvi per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa.
- B. L'accordo è stato negoziato con l'accordo sulla riammissione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 16 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

³⁶ RS 0.142.115.722

4.3

Accordo tra la Svizzera e il Libano sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 27 agosto 2018

- A. L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico valido emesso da una delle Parti contraenti, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato possano entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni sul territorio dell'altra Parte contraente.
- B. La domanda di concludere un accordo sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico è giunta nel 2015 dalle autorità libanesi competenti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 18 settembre 2018. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4.4

**Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il
Governo del Regno del Marocco sulla soppressione
reciproca dell'obbligo del visto per i titolari
di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio,
concluso il 2 maggio 2018³⁷**

- A. L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido rilasciato da una delle Parti contraenti, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale sul territorio dell'altro Stato, possano entrare e soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente senza visto per la durata delle loro funzioni. Inoltre, i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido rilasciato in una delle Parti contraenti sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente, e soggiornarvi per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa.
- B. La Svizzera ha finora esentato, in diversi modi, dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio. Da un lato, esistono accordi bilaterali che definiscono la cerchia di persone esentate e gli scopi del soggiorno. D'altro canto l'articolo 8 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 15 agosto 2018³⁸ concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) elenca due Paesi quali la Bolivia e il Marocco, per i quali l'esenzione dall'obbligo del visto per il gruppo di persone menzionate è disciplinata unilateralmente e per via di ordinanza in modo globale e senza disposizioni più precise. Per ottenere un'uniformità legislativa, l'articolo 4 capoverso 2 lettera b OEV potrebbe essere abrogato. Per questa ragione il Marocco è stato invitato a negoziare un accordo bilaterale con la Svizzera che corrisponda alla situazione giuridica attuale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2018 e può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

³⁷ RS 0.142.115.492

³⁸ RS 142.204

4.5

Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e il Marocco concernente l'accreditamento parallelo in Marocco dell'addetto di polizia svizzero stazionato in Tunisia, concluso il 15 marzo 2018

- A. L'accordo consente alla Svizzera di accreditare in Marocco l'addetto di polizia svizzero stazionato in Tunisia.
- B. L'accordo definisce le modalità di accreditamento dell'addetto di polizia e si prefigge di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1994³⁹ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

**5 Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport****5.1 Cooperazione militare in materia di istruzione****Introduzione**

La cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare si prefigge, da un lato, di ottenere e mantenere la capacità d'impegno militare e lo sviluppo delle forze armate e, dall'altro, di migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà d'azione strategica.

5.1.1 Disposizione di esecuzione relativa all'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista di uno scambio di ufficiali tra il centro di istruzione dell'esercito tedesco a Münster e la Formazione d'addestramento svizzera dei blindati e dell'artiglieria a Thun, concluso il 3 luglio 2018

- A. La disposizione disciplina, in adempimento dell'accordo superiore di formazione, i dettagli dello scambio reciproco di un ufficiale tra gli organi militari interessati del Paese partner.
- B. Lo scambio offre agli ufficiali partecipanti la possibilità di condividere le loro esperienze e rafforza il partenariato tra i due Paesi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. La disposizione è entrata in vigore il 3 luglio 2018. Può essere denunciata con un preavviso scritto di tre mesi.

5.1.2**Disposizione di esecuzione relativa all'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari tedeschi all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO organizzato in Svizzera, concluso il 1° ottobre 2018**

- A. La disposizione di esecuzione disciplina gli aspetti della logistica e taluni aspetti giuridici in vista dell'esercizio di tiro d'artiglieria Tiro Alto 2018, organizzato in Svizzera dal 14 al 20 ottobre 2018. Diretto dall'Esercito svizzero, l'esercizio ha permesso ai militari tedeschi partecipanti di imparare le sottigliezze del tiro d'artiglieria in alta montagna in collaborazione con gruppi di artiglieria svizzeri.
- B. L'esercizio offre ai militari tedeschi partecipanti una panoramica di esercizi interessanti realizzati in condizioni alpine. La partecipazione risulta da una domanda effettuata dalle forze armate tedesche in seguito alle esperienze positive raccolte durante gli esercizi precedenti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. La disposizione è entrata in vigore il 1° ottobre 2018. Può essere denunciata con un preavviso scritto di 15 giorni.

**5.1.3 Accordo tecnico relativo all'accordo quadro
del 15 maggio 2004 tra la Svizzera e l'Austria
concernente la cooperazione delle loro forze armate
nell'ambito dell'istruzione, in vista
della partecipazione di militari austriaci all'esercizio
di tiro in alta montagna TIRO ALTO,
concluso il 1° ottobre 2018**

- A. L'accordo disciplina gli aspetti della logistica e taluni aspetti giuridici in vista dell'esercizio di tiro d'artiglieria Tiro Alto 2018, organizzato in Svizzera dal 14 al 20 ottobre 2018. Diretto dall'Esercito svizzero, l'esercizio ha permesso ai militari austriaci partecipanti di imparare le sottigliezze del tiro d'artiglieria in alta montagna in collaborazione con gruppi di artiglieria svizzeri.
- B. L'esercizio offre ai militari austriaci partecipanti una panoramica di esercizi interessanti realizzati in condizioni alpine. La partecipazione risulta da una domanda effettuata dalle forze armate austriache in seguito alle esperienze positive raccolte durante gli esercizi precedenti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2018. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 15 giorni.

**5.1.4 Accordo di attuazione tra la Svizzera e la Germania
 concernente l'istruzione al volo in montagna
 di equipaggi tedeschi di elicotteri da trasporto,
 concluso il 4 ottobre 2018**

- A. L'accordo permette alle forze aeree tedesche di allenare diverse procedure di volo in varie condizioni meteorologiche, in differenti momenti dell'anno e a qualsiasi altitudine nelle montagne svizzere.
- B. L'accordo disciplina, oltre allo statuto dei partecipanti, le prestazioni di sostegno logistico di cui hanno bisogno le forze aeree tedesche a tal fine e i relativi aspetti finanziari.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 4 ottobre 2018 per una durata indeterminata.

5.1.5 Accordo tecnico tra Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca concernente il sostegno fornito dal Paese ospite per l'esercitazione NATO TIGER MEET 2018, concluso il 7 maggio 2018

- A. L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercizio multinazionale «TIGER MEET 2018» in programma dal 14 al 25 maggio 2018 a Poznan in Polonia.
- B. L'accordo disciplina il necessario supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le questioni relative allo statuto, le regole d'impiego applicabili e gli aspetti finanziari derivanti da questa partecipazione.
- C. 176 000 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 7 maggio 2018 e la sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

**5.1.6 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Danimarca
 concernente il sostegno apportato dal Paese
 ospite in occasione dell'esercitazione NIGHT
 HAWK 2018, concluso il 14 settembre 2018**

- A. L'accordo disciplina lo statuto delle truppe coinvolte, l'accoglienza delle truppe svizzere in Danimarca e il sostegno logistico fornito dal Paese ospite.
- B. NIGHT HAWK è l'unica esercitazione specifica delle Forze speciali di queste dimensioni in Europa che non sia diretta dalla NATO. Permette di integrare il comando delle Forze speciali a tutti i livelli di comando e pianificazione (dal livello del distaccamento al livello operativo). Permette anche di concretizzare l'interoperabilità in ambito di dispiegamento dei mezzi di trasporto aereo tattico, di prassi della pianificazione e del comando a livello tecnico delle operazioni tra combinazioni di eserciti e di allenamento di notte delle differenti procedure operative.
- C. 65 161 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2018 e ha avuto effetto dal 17 al 28 settembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia relativo al sostegno fornito dalla parte svizzera nel quadro della partecipazione alla 27^{esima} brigata di fanteria di montagna all'organizzazione della corsa militare internazionale di sci alpino dell'Esercito svizzero «La Patrouille des Glaciers», concluso l'11 aprile 2018

- A. L'accordo disciplina lo statuto delle truppe coinvolte, l'accoglienza delle truppe francesi e il sostegno logistico della Svizzera.
- B. L'accordo consente agli specialisti alpini francesi di assumersi la responsabilità di alcuni posti di alta montagna sul percorso della Patrouille des Glaciers. L'assenza di questi specialisti dovrebbe essere colmata da guide di alta montagna civili. Vista la ricorrenza della Patrouille des Glaciers, è prevista la firma di un accordo quadro il cui allegato (documento congiunto di attuazione) verrà adeguato in occasione di ogni sostegno effettivo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2018 per una durata di 10 anni e può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

**5.1.8 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia
relativa a un'esercitazione in montagna
con gli elicotteri organizzata sul territorio svizzero,
concluso il 26 novembre 2018**

- A. L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree francesi a un'esercitazione di volo in montagna con gli elicotteri che si è tenuta in Svizzera dal 26 al 30 novembre 2018.
- B. L'accordo definisce le responsabilità, il supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le regole d'impiego applicabili, le ripercussioni finanziarie dovute alla partecipazione e le questioni di statuto e di responsabilità civile.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2018 e la sua durata di validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

**5.1.9 Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito
 concernente la partecipazione all'esercizio
 «SCOTNIGHT 2018», concluso il 1° novembre 2018**

- A. L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un addestramento intensivo di quattro settimane nel Regno Unito, che prevede in particolare lo svolgimento di voli di notte e di voli in condizioni difficili. Costituisce inoltre la base per esercizi di difesa aerea con le Forze aeree britanniche.
- B. L'accordo disciplina questioni relative sia allo statuto dei partecipanti svizzeri sia al supporto logistico fornito dall'esercito britannico e alle spese che ne derivano.
- C. 690 000 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2018 e la sua durata di validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

**5.1.10 Accordo tecnico tra la Svizzera e i Paesi Bassi
 concernente l'utilizzazione del Centro di lotta
 antincendio di Woensdrecht da parte del personale
 delle Forze aeree svizzere, concluso il 15 marzo 2018**

- A. L'accordo permette alle Forze aeree svizzere di utilizzare un impianto moderno ed ecologico allo scopo di esercitare le tecniche antincendio in aeromobili in fiamme e il salvataggio degli equipaggi di volo.
- B. L'accordo disciplina le prestazioni di supporto logistico da parte dei Paesi Bassi alle Forze aeree svizzere e le relative ripercussioni finanziarie.
- C. 103 000 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2018 e ha effetto per il periodo l'istruzione, ovvero dal 16 aprile al 15 settembre 2018. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

**5.1.11 Accordo tra la Svizzera e la Russia concernente
 l'accesso di un ufficiale svizzero al programma
 di istruzione dell'Accademia militare
 dello Stato maggiore generale delle forze
 armate russe per l'anno accademico 2018–2019,
 concluso il 5 luglio 2018**

- A. L'accordo riguarda gli studi di un ufficiale svizzero presso l'Accademia militare dello Stato maggiore generale russo a Mosca per il periodo 2018–2019.
- B. Oltre agli aspetti finanziari, l'accordo disciplina le condizioni di soggiorno in Russia dell'ufficiale svizzero presso l'Accademia militare dello Stato maggiore generale russo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2018 e ha effetto per l'anno accademico 2018–2019. Può essere denunciato con un preavviso di 60 giorni.

**5.1.12 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia
 concernente la visita della base delle Forze aeree
 a Linköping Malmen, in Svezia, da parte della scuola
 svizzera per piloti, concluso il 14 settembre 2018**

- A. L'accordo disciplina la visita da parte della scuola per piloti delle Forze aeree svizzere e lo svolgimento di numerosi voli di addestramento su sei PC-21 nello spazio aereo svedese, dal 18 al 27 settembre 2018.
- B. L'accordo disciplina il necessario supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le questioni relative allo statuto, le regole d'impiego applicabili e gli aspetti finanziari derivanti da questa partecipazione.
- C. 60 800 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo tecnico è entrato in vigore il 14 settembre 2018 e la sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

**5.1.13 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia per
l'armamento e la tecnica di difesa concernente
l'utilizzazione del poligono di tiro di Vidsel e la messa
a disposizione del supporto del Paese ospite durante
lo svolgimento dell'ISSYS Course 2018,
concluso il 15 novembre 2018**

- A. L'accordo disciplina l'utilizzazione del poligono di tiro (*North European Aerospace Test Range*, NEAT) di Vidsel, in Svezia, da parte di elicotteri Cougar delle Forze aeree svizzere per un addestramento di simulazione della realtà con il sistema di autoprotezione ISSYS (*Integrated Self-Protection System*), dal 22 novembre al 7 dicembre 2018.
- B. L'accordo tecnico disciplina, oltre allo statuto dei partecipanti, le modalità di utilizzazione dell'installazione sul NEAT di Vidsel, il supporto logistico e i costi che ne derivano.
- C. 649 000 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2018 e ha effetto per tutta la durata dell'addestramento, se del caso, fino al pagamento delle spese risultanti.

5.2 Accordi per il promovimento della pace

5.2.1 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente l'integrazione di militari svizzeri nel contingente tedesco allo scopo di appoggiare la MINUSMA, concluso il 22 ottobre 2018

- A. L'accordo disciplina l'istruzione e l'integrazione di militari svizzeri non armati nel contingente tedesco nell'ambito del sostegno alla Missione multi-dimensionale integrata delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA).
- B. Oltre alla descrizione del sostegno reciproco generale, l'accordo disciplina inoltre il quadro giuridico, le competenze e le responsabilità, gli aspetti finanziari di questa collaborazione binazionale in materia d'istruzione e impiego nell'ambito della MINUSMA.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 66b LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2018. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

5.2.2**Accordo tra la Svizzera e l'Agenzia NATO
di assistenza e acquisizione (NSPA) concernente
le prestazioni destinate a un ospedale di campagna
Rôle 2, concluso il 17 agosto 2018**

- A. L'accordo disciplina il sostegno logistico fornito dalla NSPA all'ospedale di campagna Rôle 2 delle truppe di pace in Kosovo (KFOR), di cui beneficeranno anche i membri svizzeri della KFOR stazionati in Kosovo.
- B. Oltre alla descrizione del sostegno reciproco generale, l'accordo disciplina inoltre l'ordinazione e la ricezione delle prestazioni, in particolare le relative questioni concernenti la ripartizione degli oneri e delle responsabilità.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 66b LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2018. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di sei mesi.

5.3.1 **Accordo d'applicazione tecnico n. 11
«Technologie des capteurs hyperspectraux
pour la reconnaissance» all'accordo del
6 maggio 2009 tra la Svizzera e la Germania
concernente la cooperazione in materia
di armamenti, concluso il 18 luglio 2018**

- 3069

5.3.2**Accordo di progetto tra la Svizzera, l'Australia, il Canada, la Spagna, gli Stati Uniti e la Finlandia concernente il programma internazionale sull'integrità della struttura dell'aereo F/A-18 II, concluso il 23 novembre 2018**

- A. L'accordo di progetto disciplina la collaborazione e lo scambio di informazioni tecniche concernenti la struttura dell'aereo F/A-18. In concreto regola la realizzazione comune di analisi tecniche, di esami non distruttivi e di prove su elementi strutturali nonché la partecipazione finanziaria.
- B. Collaborando i Paesi utilizzatori di F/A-18 migliorano la sicurezza dell'aereo e riducono i costi connessi alle analisi di struttura e di usura nonché alle riparazioni dell'aereo.
- C. 1,12 milione di dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo di progetto è entrato in vigore il 23 novembre 2018 ed è valido fino al 24 settembre 2024. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 120 giorni.

5.3.3**Accordo tra la Svizzera, la Germania, la Norvegia, la Svezia e gli Stati Uniti concernente la protezione della truppa e delle infrastrutture contro l'effetto delle armi, concluso il 14 giugno 2018**

- A. L'accordo consente la creazione di un programma multilaterale per la protezione contro l'effetto delle armi. Contiene inoltre le disposizioni concernenti l'attuazione di un progetto, la realizzazione e il pilotaggio di attività di ricerca, di sviluppo, di prove e di valutazione (p.es. la realizzazione e l'analisi di prove su larga scala con varie tonnellate di forza esplosiva). Queste disposizioni costituiscono il quadro della collaborazione che sarà precisata in accordi di progetto distinti.
- B. Partecipando al programma, la Svizzera beneficia delle esperienze internazionali nel settore della protezione contro l'effetto delle armi, grazie allo scambio diretto di risultati tecnici e scientifici delle prove. Il nostro Paese ottiene inoltre preziosi riscontri in materia di protezione, in particolare per l'infrastruttura militare. Questo scambio permette di risparmiare somme importanti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 109*b* capoverso 1 LM.
- E. L'accordo, valido 15 anni, è entrato in vigore il 14 giugno 2018. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 120 giorni.

**5.3.4 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito
 concernente l'impiego di informazioni riservate
 relative all'apparecchio di rilevazione di sostanze
 pericolose «Residual Vapour Detector»,
 concluso il 22 giugno 2018**

- A. L'accordo disciplina lo scambio di informazioni riservate relative all'apparecchio di rilevazione di sostanze pericolose «Residual Vapour Detector» (RVD) dell'impresa britannica KeTech.
- B. L'accordo permette alla Svizzera di accedere a informazioni tecniche classificate come segrete concernenti l'apparecchio RVD. Queste informazioni sono necessarie vista la valutazione dell'apparecchio RVD nel quadro del progetto di acquisizione dell'apparecchio di rilevazione di sostanze pericolose 20. Quest'ultimo dovrà sostituire dal 2020 l'apparecchio di rilevazione di sostanze tossiche di combattimento in dotazione presso l'Esercito svizzero.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 22 giugno 2018 e ha effetto per la durata del progetto di acquisizione. Non sono previste modalità di denuncia.

**5.3.5 Accordo tra gli Stati membri del gruppo NATO
sull'armamento delle forze aeree, «Aerospace
Capability Group 3 on Survivability»,
relativo al sostegno di esercizi del sottogruppo 2,
concluso il 7 dicembre 2018**

- A. L'accordo disciplina la partecipazione finanziaria annua della Svizzera in favore degli esercizi del sottogruppo 2.
- B. Vista la sua partecipazione finanziaria, la Svizzera può partecipare al sottogruppo 2. Gli scambi di informazione e l'esperienza in questo sottogruppo le permettono di acquisire, in modo economico, una panoramica delle future tecnologie in materia di contromisure, in particolare quelle concernenti l'efficacia delle simulazioni di obiettivi. Inoltre la Svizzera ottiene l'accesso a documenti ufficiali della NATO come ad esempio il manuale radar relativo alle contromisure e i rapporti dei diversi esercizi.
- C. 15 000 euro.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2018 per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di dodici mesi.

6 Dipartimento federale delle finanze**6.1 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente il trattamento delle prestazioni dei superstiti della previdenza professionale secondo l'articolo 19 della Convenzione dell'11 agosto 1971⁴⁰ tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 25 luglio 2018**

- A. L'accordo disciplina il trattamento delle prestazioni dei superstiti della previdenza professionale del servizio pubblico secondo l'articolo 19 della Convenzione.
- B. Il 21 dicembre 2016 la Svizzera e la Germania hanno concluso un accordo concernente il trattamento delle prestazioni della previdenza professionale del servizio pubblico secondo la Convenzione. Questo accordo non disciplinava le prestazioni dei superstiti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2018 e si applica a tutti gli affari in corso. Non sono previste modalità di denuncia.

⁴⁰ RS 0.672.913.62

6.2

Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la definizione di mancato ritorno al proprio domicilio di un frontaliere a causa della sua attività secondo l'articolo 15a paragrafo 2 della Convenzione dell'11 agosto 1971⁴¹ tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 12 ottobre 2018

- A. L'accordo disciplina il mancato ritorno al proprio domicilio di un frontaliere a causa della sua attività ai fini dell'articolo 15a della Convenzione.
- B. L'accordo precisa e aggiorna la prassi attuale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2018 e riguarda i periodi fiscali dal 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

⁴¹ RS 0.672.913.62

**6.3 Accordo tra la Svizzera e l'Argentina concernente
la certificazione di moduli svizzeri per l'applicazione
della Convenzione del 20 marzo 2014⁴²
tra la Svizzera e l'Argentina per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio, conclusa il 18 maggio 2018**

- A. L'accordo disciplina le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.
- B. Di principio le autorità fiscali argentine non certificano alcun modulo estero. Per questo motivo è stato necessario convenire in una procedura amichevole le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 24 paragrafo 4 della Convenzione.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2008. Non sono previste modalità di denuncia.

⁴² RS 0.672.915.41

**6.4 Accordo tra la Svizzera e il Cile concernente
la certificazione di moduli svizzeri per l'applicazione
della Convenzione del 2 aprile 2008⁴³ tra la Svizzera
e il Cile per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio,
concluso il 25 giugno 2018**

- A. L'accordo disciplina le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.
- B. Di principio le autorità fiscali cilene non certificano alcun modulo estero. Per questo motivo è stato necessario convenire in una procedura amichevole le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

⁴³ RS 0.672.924.51

**6.5 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi
concernente l'applicazione della Convenzione
del 26 febbraio 2010⁴⁴ tra la Svizzera e i Paesi Bassi
per evitare la doppia imposizione in materia
di imposte sul reddito e il relativo protocollo
concernente i fondi d'investimento «FBI»,
i fondi comuni d'investimento «FCP» e le società
d'investimento a capitale variabile «SICAV»,
concluso il 21 marzo 2018**

- A. L'accordo sostituisce l'accordo del 14 marzo 2016 concernente i fondi d'investimento «FBI», i fondi comuni d'investimento «FCP» e le società d'investimento a capitale variabile «SICAV». Chiarisce l'applicazione degli articoli 10 (Dividendi) e 11 (Interessi) della Convenzione a fondi d'investimento aperti e definisce le condizioni alle quali i fondi d'investimento dei Paesi Bassi «FBI», i fondi comuni d'investimento svizzeri «FCP» e le società d'investimento a capitale variabile svizzere «SICAV» possono essere sgravati dall'imposta alla fonte su dividendi o interessi prelevati nell'altro Stato.
- B. L'accordo mira a facilitare la procedura di rimborso dell'imposta alla fonte in caso di investimenti tra i due Stati fatti mediante i fondi d'investimento menzionati evitando abusi della Convenzione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione e il relativo protocollo.
- E. L'accordo si applica a tutte le domande ancora pendenti o fatte dopo il 21 marzo 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

⁴⁴ RS 0.672.963.61

**6.6 Convenzione tra la Svizzera e la Francia relativa
al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali
impressi sui lavori in metalli preziosi e su lavori
plurimetallici, conclusa il 19 giugno 2018**

- A. La convenzione disciplina il riconoscimento reciproco tra la Svizzera e la Francia dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi e su lavori plurimetallici.
- B. La precedente convenzione⁴⁵ si limitava ai lavori in metalli preziosi ed è ora sostituita dalla presente convenzione che contempla anche i lavori plurimetallici.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 14 capoverso 1 lettera c della legge federale del 6 ottobre 1995⁴⁶ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).
- E. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 26 novembre 2018. La Convenzione può essere denunciata con un preavviso scritto di 12 mesi.

⁴⁵ RU 1989 550

⁴⁶ RS 946.51

- 7 **Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca**
- 7.1 **Messaggio del 15 dicembre 2006⁴⁷ sul contributo
della Svizzera alla riduzione delle disparità
economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio
del 5 giugno 2009⁴⁸ sul contributo della Svizzera
a favore della Bulgaria e della Romania per la
riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE
allargata e messaggio del 28 maggio 2014⁴⁹
concernente il contributo della Svizzera a favore
della Croazia per la riduzione delle disparità
economiche e sociali nell'UE allargata**

Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici Stati membri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi a favore dei dieci Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 (dieci Paesi UE) sono stati impegnati completamente fino alla seconda metà del 2012, quelli per la Bulgaria e la Romania entro la fine del 2014 e quelli per la Croazia fino al primo semestre del 2017. Il 14 giugno 2017 è terminato il periodo decennale di applicazione del contributo ai dieci Paesi UE. La cooperazione con la Bulgaria e la Romania proseguirà fino al 2019, quella con la Croazia fino al 2024. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario delle ONG. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione delle infrastrutture di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione del settore privato e del commercio, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

L'attuazione del contributo a favore della Croazia continua fino al 2024. Anche se nel 2018 non vi sono stati nuovi accordi, sono state concluse modifiche di accordi esistenti. La presente introduzione è stata mantenuta da allora.

⁴⁷ FF 2007 453

⁴⁸ FF 2009 4197

⁴⁹ FF 2014 3525

7.2

**Credito-quadro per la continuazione
del finanziamento della cooperazione con gli Stati
dell'Europa dell'Est e della CSI⁵⁰**
Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera si adopera per realizzare la sua visione di un mondo senza povertà e in pace nonché per uno sviluppo sostenibile. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI promuove in particolare la transizione a sistemi democratici e conformi ai principi dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e tre regioni dell'ex Unione sovietica (Asia centrale, Caucaso del Sud, Moldavia e Ucraina). La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO. Quest'ultima si concentra sulla trasparenza nella mobilitazione delle risorse, sull'occupazione e sullo sviluppo economico, sull'approvvigionamento energetico e idrico, sullo smaltimento delle acque di scarico dei centri urbani e sull'efficienza energetica nella produzione industriale. Altri temi centrali sono il miglioramento delle condizioni di investimento per le imprese, il rafforzamento dell'amministrazione delle finanze pubbliche e della politica finanziaria ed economica e lo sviluppo del settore finanziario. Anche il coinvolgimento dei Paesi partner nelle catene globali di creazione di valore e il sostegno fornito loro nell'ambito dell'adesione all'OMC sono aspetti importanti del programma della SECO. L'incoraggiamento della governance economica è un tema trasversale di particolare importanza per l'intero programma.

⁵⁰ FF 2016 2179

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2016⁵¹ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Parte contraente	Oggetto	Data	Ripercussioni finanziarie
1.	Bosnia ed Erzegovina	Sostegno finanziario al progetto di risanamento a Zenica	31.07.2018	4,75 milioni di euro
2.	Macedonia del Nord	Sostegno finanziario al progetto di distribuzione di acqua a Delcevo	16.03.2018	7,254 milioni di franchi
3.	BERS	Fondo multilaterale per la gestione dei siti contaminati dalle mine di uranio in Asia Centrale	26.11.2018	2 milioni di euro
4.	BIRS/AIS	Rete di scambio di esperienze nella gestione delle finanze pubbliche nel fondo fiduciario multilaterale della regione Europa e Asia Centrale	19.12.2017	3 milioni di franchi
5.	FMI	Sostegno finanziario al progetto di riforma dell'amministrazione fiscale e della gestione delle finanze pubbliche nell'Europa del Sud Est	29.11.2018	2,5 milioni di franchi
6.	IFC	Allegato n. 4 all'accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico in Europa e in Asia centrale: terza fase del progetto di efficienza energetica nelle abitazioni in Ucraina	19.06.2018	1,8 milione di dollari americani
7.	PNUS	Progetto: «Improving Resilience to Floods in the Polog Region»	10.10.2017	247 000 dollari americani
8.	PNUS	Miglioramento del sistema di gestione e di controllo finanziari nonché della certificazione e dello sviluppo professionale degli incaricati di audit interni in Serbia	05.06.2018	199 454 franchi

⁵¹ RS 974.1

7.3 **Credito quadro Provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo⁵²**

Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera si adopera per realizzare la sua visione di un mondo senza povertà e in pace nonché per uno sviluppo sostenibile. Nell'esecuzione dei provvedimenti di politica economica e commerciale la SECO si basa su tale visione e promuove una crescita sostenibile, inclusiva e rispettosa dell'ambiente, migliorando le condizioni quadro dei suoi Paesi partner. La cooperazione economica allo sviluppo della SECO si concentra su quattro temi prioritari: rafforzare la politica economica e finanziaria; sviluppare infrastrutture e approvvigionamento urbani; sostenere il settore privato e l'imprenditoria; promuovere il commercio sostenibile. La SECO opera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (*Middle Income Countries*, MIC). Fra i Paesi prioritari figurano la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia, il Perù, il Sudafrica, la Tunisia e il Vietnam. Oltre alle misure bilaterali, è determinante una stretta collaborazione economica con le organizzazioni specializzate, come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

⁵² FF 2016 2005

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976⁵³ su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Parte contraente	Oggetto	Data	Ripercussioni finanziarie
1.	Sudafrica	Sostegno al programma di sviluppo di capacità nell'ambito dell'aggiudicazione di mercati, di infrastruttura e di gestione delle conoscenze	13.04.2018	7,01 milioni di franchi.
2.	Sudafrica	Programma concernente l'efficacia energetica dell'illuminazione pubblica	24.04.2018	5,5 milioni di euro
3.	Bolivia	Accordo di progetto per l'attuazione della «Better Gold Initiative»	17.10.2018	1,8 milione di franchi
4.	Camerun	Impiego dei fondi di controvalore vincolati al protocollo firmato il 30 dicembre 1997 tra la Svizzera e il Camerun	07.11.2017	–
5.	Colombia	Programma approvvigionamento energetico delle città in Colombia	01.09.2018	4,5 milioni di franchi
6.	Indonesia	Cooperazione tecnica nello sviluppo di un sistema duale di insegnamento e di formazione professionale: «Skills for Competitiveness Project»	25.01.2018	8 milioni di franchi
7.	Indonesia	Dichiarazione d'intenti in ambito di sviluppo sostenibile del turismo	28.06.2018	–
8.	Indonesia	Sviluppo della formazione continua in ambito di turismo sostenibile	29.06.2018	3,69 milioni di franchi
9.	Indonesia	Sviluppo della gestione delle destinazioni in ambito di turismo sostenibile	29.06.2018	3,85 milioni di franchi
10.	Marocco	Programma globale per il tessile e l'abbigliamento	22.11.2018	1,3 milione di franchi
11.	Perù	Sostegno finanziario alle riforme delle imprese di approvvigionamento idrico	14.08.2018	14 milioni di franchi
12.	Perù	Programma «SeCompetitivo» per rafforzare la competitività peruviana	26.11.2018	12 milioni di franchi
13.	Tunisia	Attuazione del programma «Swiss Import Promotion Programme»	19.12.2017	1,5 milione di franchi

⁵³ RS 974.0

N°	Parte contraente	Oggetto	Data	Ripercussioni finanziarie
14.	Vietnam	Sostegno finanziario per le riforme del settore bancario	04.09.2018	7,833 milioni di franchi
15.	Banca asiatica di sviluppo	Sostegno finanziario al progetto «Iniziativa di sviluppo urbano in Asia»	08.12.2017	1 milione di dollari americani.
16.	Banca inter-americana di sviluppo	Agevolazione di sostegno ai progetti in Colombia allo scopo di aumentare i dividendi della pace	05.12.2017	2 milioni di franchi
17.	Banca inter-americana di sviluppo	Adesione al Fondo multilaterale di investimento III	06.07.2018	3 milioni di dollari americani
18.	BIRS	Fondo fiduciario per l'implementazione del programma di sviluppo del turismo sostenibile in Indonesia	04.12.2017	4 milioni di franchi
19.	BIRS/AIS	Progetto di riforma della gestione delle finanze pubbliche in Ghana – Finanziamento ulteriore	22.06.2018	3 milioni di franchi
20.	BIRS/AIS	Fondo fiduciario per il partenariato pubblico-privato per le infrastrutture, in particolare per i Paesi in sviluppo più progrediti (<i>Middle Income Countries</i> , MIC)	28.06.2018	2 milioni di dollari americani (trasferimento da un altro fondo)
21.	BIRS/AIS	Fondo fiduciario multidonatori per il finanziamento del programma di sviluppo e di riforma del settore finanziario in Sudafrica, seconda fase	06.09.2018	4 milioni di franchi
22.	BIRS/AIS	Fondo fiduciario per un partenariato infrastrutturale pubblico-privato in particolare per i programmi di assistenza tecnica infranazionale	10.09.2018	3 milioni di dollari americani
23.	BIRS/AIS	Fondo fiduciario (fondo principale) per partenariati pubblico-privato nel campo delle infrastrutture	10.09.2018	2,5 milioni di dollari americani
24.	BIRS/AIS	Programma di rafforzamento della resilienza climatica delle città	14.10.2017	9 milioni di dollari americani
25.	BIRS/AIS	Finanziamento del rapporto di governance delle imprese statali in Ghana	18.10.2017	500 000 franchi
26.	BM	Sostegno finanziario al fondo Mobilità e logistica	08.12.2017	4 milioni di dollari americani
27.	BM	Rimborso spese per l'organizzazione dell'evento «Carbon Pricing Leadership Coalition» per il «Partnership for Market Readiness»	16.03.2018	40 000 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data	Ripercussioni finanziarie
28.	CNUCES	«Biotrade Facilitation Programme» messa in rete di commercio, biodiversità e sviluppo sostenibile	22.03.2018	3,2 milioni di franchi
29.	CNUCES	2018 World Investment Forum	14.09.2018	65 000 franchi
30.	IFC	Allegato n. 3 all'accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico (globale): per delle obbligazioni verdi in relazione con il fondo «Emerging Green One-Amundi Planet»	24.04.2018	7,5 milioni di dollari americani
31.	IFC	Accordo quadro per il sostegno finanziario del programma di assistenza tecnica dell'IFC: finanziamento di diversi servizi di consultazione e di attività di sviluppo commerciale. Finanziato dal fondo fiduciario multidonatori di assistenza tecnica «SECO-IFC East Asia Pacific».	28.05.2018	—
32.	IFC	Allegato n. 1 dell'accordo quadro per il sostegno finanziario del programma di assistenza tecnica: finanziamento di diversi servizi di consultazione e di attività di sviluppo commerciale del «Vietnam Supply Chain Finance Program»	28.05.2018	5,242 milioni di dollari americani
33.	IFC	Allegato n. 2 all'accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico nell'Africa subsahariana: strumenti di impiegabilità in Sudafrica	07.11.2018	52 632 dollari americani
34.	IFC	Programma sull'efficacia delle risorse nell'industria agroalimentare, Sudafrica	04.12.2018	2 milioni di franchi
35.	ITC	Programma globale per il tessile e l'abbigliamento	06.12.2017	9,8 milioni di franchi
36.	ITC	Portale globale di informazioni commerciali	10.12.2017	1 milione di franchi
37.	ITC	Valutazione delle organizzazioni di sostegno al commercio in Vietnam	22.12.2017	49 600 dollari americani
38.	OCSE	Sostegno ai programmi del Centro per la politica e l'amministrazione fiscali dell'OCSE concernenti la lotta contro l'erosione della base imponibile, il trasferimento di utili e l'aumento della trasparenza fiscale (Forum globale)	16.10.2018	900 000 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data	Ripercussioni finanziarie
39.	Organizzazione Mondiale delle Dogane	Programma globale per agevolare il commercio	03.12.2018	5,5 milioni di franchi
40.	PNUS	Progetto: «National Commodities Platform Phase 2»	31.08.2018	2 milioni di franchi
41.	Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente	Progetto: «Partnership for Action on Green Economy»	23.02.2018	1,5 milione di franchi
42.	UN-Habitat	Sostegno finanziario del progetto Hayenna in Egitto, sviluppo urbano integrato	04.10.2018	8,1 milioni di dollari americani
43.	UNIDO	Programma volto a rafforzare le norme e la metrologia e ad aumentare la competitività internazionale di PMI orientate alle esportazioni nei Paesi partner della SECO	27.11.2017	17,35 milioni di franchi
44.	UNIDO	«Global Eco-Industrial Parks Programme»	26.11.2018	12,5 milioni di franchi
45.	UNOPS	Progetto: «UN Trade Cluster Programme Myanmar»	02.08.2018	4,652 milioni di franchi

**7.4 Altri trattati internazionali del Dipartimento
federale dell'economia, della formazione
e della ricerca**

**7.4.1 Dichiarazione di cooperazione congiunta tra gli Stati
dell'AELS e il Kosovo, conclusa il 23 novembre 2018**

- A. La dichiarazione di cooperazione congiunta definisce gli ambiti e le modalità della cooperazione prevista tra gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) e il Kosovo.
- B. Nel marzo 2018 il Kosovo ha segnalato il suo interesse ad intensificare le sue relazioni economiche e commerciali con gli Stati dell'AELS. In risposta a questa domanda gli Stati dell'AELS e il Kosovo si sono accordati sulla conclusione di una dichiarazione di cooperazione. La dichiarazione prevede di instaurare un dialogo istituzionalizzato sulle possibilità di approfondire le relazioni economiche tra le Parti negli ambiti di interesse comune.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. La dichiarazione di cooperazione è entrata in vigore il 23 novembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

7.4.2

**Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente
un contributo all'implementazione
del «Multistakeholder Dialog on Biodiversity
Mainstreaming across Agricultural Sectors»,
concluso il 12 luglio 2018**

- A. L'accordo disciplina le modalità di versamento dei contributi svizzeri all'implementazione del progetto, ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del «Multistakeholder Dialog on Biodiversity Mainstreaming across Agricultural Sectors». La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà. Questo dialogo è condotto congiuntamente dalla FAO e le Parti della Convenzione sulla diversità biologica⁵⁴.
- B. La FAO ha lanciato la «Biodiversity Mainstreaming Platform» allo scopo di creare dei legami tra i differenti settori, identificare sinergie possibili, uniformare gli obiettivi nonché sviluppare approcci integrati e interdisciplinari per promuovere la biodiversità nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. L'obiettivo principale della piattaforma è di promuovere e agevolare l'adozione in tutti i settori agricoli di prassi che sostengano la conservazione, l'impiego e la gestione sostenibile della biodiversità nonché di aumentare la produttività, la stabilità e la resilienza dei sistemi di produzione nel quadro di un approccio integrato. Mediante tale accordo la Svizzera contribuisce all'implementazione del dialogo dei molteplici attori e al conseguimento degli obiettivi di questa piattaforma.
- C. 15 000 dollari americani.
- D. Articolo 177a LAgr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2018 e terminerà con la conclusione della manifestazione. Non sono previste modalità di denuncia.

⁵⁴ RS 0.451.43

7.4.3

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al progetto «Interagency support to the Work of the 10YFP Sustainable Food Systems Programme», concluso il 22 giugno 2018

- A. L'accordo disciplina le modalità di versamento dei contributi svizzeri all'implementazione del progetto, ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del progetto comune «Interagency support to the Work of the 10YFP Sustainable Food Systems Programme». La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.
- B. La Svizzera dirige, insieme al Sudafrica, al WWF e all'ONG olandese per lo sviluppo Hivos, il programma 10YFP sui sistemi alimentari sostenibili, un progetto al quale molti partner sono associati nel mondo intero allo scopo di accelerare il passaggio a modi di consumo e produzione sostenibili nell'agricoltura e nell'economia agroalimentare. Mediante questo accordo con la FAO e nel contesto della sua collaborazione tripartita con la FAO e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, la Svizzera contribuisce, grazie al suo sostegno finanziario, ad attuare tre iniziative principali del Programma (alimentazione sostenibile nel contesto di sistemi alimentari rispettosi delle risorse; conseguimento dell'Obiettivo di sviluppo n. 12.3 relativo alla perdita e allo spreco alimentare; sostenibilità lungo la catena di creazione del valore: promuovere e identificare le iniziative locali che riuniscono produttori e consumatori su piccola scala).
- C. 1,053 milione di franchi.
- D. Articolo 177a LAgr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 22 giugno 2018 e ha effetto dal 20 febbraio 2018 al 19 febbraio 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

7.4.4

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al progetto di sviluppo della strategia per la biodiversità della FAO nel quadro globale post 2020, concluso il 31 dicembre 2018

- A. L'accordo disciplina le modalità di versamento dei contributi svizzeri all'implementazione del progetto, ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del progetto. La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.
- B. Questo progetto è improntato sul secondo obiettivo strategico della FAO, ovvero rendere l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca più produttive e maggiormente sostenibili. In particolare mira a sostenere lo sviluppo della strategia per la biodiversità della FAO nel quadro globale post 2020 della Convenzione sulla diversità biologica⁵⁵. Il conseguimento della visione 2050 necessita di un cambiamento trasformatore. Un tale cambiamento include l'integrazione della biodiversità nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca allo scopo di facilitare il loro impegno nel processo di sviluppo in un quadro globale post 2020 della Convenzione sulla diversità biologica.
- C. 225 000 franchi.
- D. Articolo 177a LAgr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 31 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

⁵⁵ RS 0.451.43

7.4.5

**Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente
un contributo all'implementazione del progetto
«Strengthening global governance of food security
and nutrition through the CFS»,
concluso il 6 dicembre 2018**

- A. L'accordo disciplina le modalità di versamento dei contributi svizzeri all'implementazione del progetto, ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del progetto. La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.
- B. Questo progetto è improntato sul primo obiettivo della FAO, ovvero contribuire a eliminare la fame, l'insicurezza alimentare e la malnutrizione. Il «Committee on World Food Security» (CFS) è una piattaforma intergovernativa che incoraggia la cooperazione tra gli attori per garantire la sicurezza alimentare e la nutrizione per tutti. Mediante un approccio multiplo, il CFS elabora raccomandazioni e orientamenti rivisti poi dal «High-Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition» (HLPE). Quest'ultimo fornisce rapporti informativi basati su fatti che intendono incoraggiare una convergenza a livello politico.
- C. 350 000 franchi all'anno.
- D. Articolo 177a LAg.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2018 e ha effetto dal mese di novembre 2018 al 31 dicembre 2023. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

7.4.6

**Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente
un contributo all'implementazione del progetto
«Support to the promotion of sustainable
soil management in the framework of the Global Soil
Partnership activities for the 2018–2021 period»
dell'«Umbrella Programme – Healthy Soil Facility»,
concluso il 31 dicembre 2018**

- A. L'accordo disciplina le modalità di versamento dei contributi svizzeri all'implementazione del progetto «Support to the promotion of sustainable soil management in the framework of the Global Soil Partnership activities for the 2018–2021 period», ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del progetto. La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.
- B. I suoli rappresentano una risorsa fondamentale da cui la maggior parte degli alimenti dipende. Una parte rilevante dei suoli (33 %) del pianeta è degradata. Il «Global Soil Partnership» è composto da azioni che favoriscono l'uso sostenibile dei suoli. Inoltre, questo progetto è improntato sul secondo obiettivo strategico della FAO, ovvero rendere l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca più produttive e maggiormente sostenibili.
- C. 300 000 franchi.
- D. Articolo 177a LAgr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 31 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

7.4.7

**Accordo tra la Svizzera e Bioversity International
concernente l'affiliazione alla fase X del programma
di coordinamento europeo per le risorse
fitogenetiche, concluso l'11 dicembre 2018**

- A. L'accordo disciplina le modalità di affiliazione della Svizzera alla fase Y del programma di coordinamento europeo per le risorse fitogenetiche (ECPGR), ossia il finanziamento dei contributi annui. L'ECPGR, che ha la sua sede presso la Bioversity International, è la piattaforma europea centrale per la cooperazione tecnica in seno all'Europa e con altre regioni, iniziative o programmi regionali o internazionali. Nell'ambito dei lavori di gruppi specifici la Svizzera sarà rappresentata da esperti del settore delle risorse fitogenetiche.
- B. L'ECPGR incoraggia la cooperazione e la coordinazione a tutti i livelli (istituzioni pubbliche, iniziative di conservazione, ditte selezionatrici ecc.) nonché la cooperazione e la coordinazione di progetti comuni e lavori di pubblicazione. L'ECPGR collega la Svizzera alla rete delle banche dati genetiche europee nonché facilita la cooperazione tecnica e lo scambio di materiale di ricerca e di selezione. La Svizzera è membro sin dall'inizio e opera in maniera attiva sia nel comitato di direzione sia nei gruppi di lavoro specifici.
- C. 109 250 euro.
- D. Articolo 177a LAgr.
- E. L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e avrà effetto fino alla fine della fase X nel 2023. Non sono previste modalità di denuncia specifiche.

7.4.8

**Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente
un contributo all'«International Innovation Award
for Sustainable Food and Agriculture»,
concluso il 31 dicembre 2018**

- A. L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero all'implementazione del progetto, ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del premio della FAO, che si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.
- B. L'innovazione nel settore dell'agricoltura riveste un ruolo importante in vista di uno sviluppo rurale sostenibile che permetta di ridurre la povertà rurale e combattere la malnutrizione e la fame. Il premio «International Innovation Award for Sustainable Food and Agriculture» rappresenta un mezzo supplementare per promuovere l'importanza dell'innovazione per il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura, viste le sfide ambientali e l'obiettivo di garantire alimentazione e nutrimento per tutti.
- C. 80 000 franchi.
- D. Articolo 177a LAgr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 31 dicembre 2018 e terminerà il 1° luglio 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

7.4.9 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'impresa comune ECSEL, concluso il 23 marzo 2018⁵⁶

- A. L'accordo definisce gli aspetti generali della cooperazione amministrativa tra la Svizzera e l'impresa comune ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership, di seguito IC ECSEL) nel quadro della promozione dei partner svizzeri nel settore della ricerca e dell'innovazione che partecipano a progetti ECSEL.
- B. L'IC ECSEL mira a sostenere progetti di ricerca e sviluppo orientati al mercato a livello transfrontaliero nel campo della digitalizzazione, in particolare nei settori della micro e nanoelettronica, dell'integrazione di sistemi e dei sistemi intelligenti. Le analisi effettuate concernenti l'interesse di una partecipazione svizzera alle iniziative tecnologiche dell'UE hanno confermato l'importanza primordiale e ancora attuale dell'IC ECSEL per l'industria svizzera. Essendo pienamente associata al programma Horizon 2020, la Svizzera ha giuridicamente la possibilità di partecipare all'IC ECSEL. In questo modo può svolgere un ruolo attivo nello sviluppo della numerizzazione in Europa.
- C. 6 milioni di franchi.
- D. Articolo 31 capoversi 1 e 2 LPRI.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 23 marzo 2018 ed è valido fino al 31 dicembre 2024. Può essere denunciato prima di tale scadenza in qualsiasi momento. Gli impegni assunti prima della denuncia devono essere rispettati.

⁵⁶ RS 0.424.114

**8 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e della comunicazione**

**8.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il
Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina
concernente il traffico aereo di linea,
concluso il 22 settembre 2015⁵⁷**

- A. L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei di linea.
- B. Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 3a capoverso 1 LNA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 28 agosto 2018 e abroga l'accordo del 6 marzo 1998 tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina concernente il traffico aereo di linea. Può essere denunciato per la fine del corrente periodo di orario con un preavviso di dodici mesi.

⁵⁷ RS 0.748.127.191.91

**8.2 Protocollo d'intesa tra la Svizzera e il Brasile
per promuovere la sicurezza dell'aviazione civile,
concluso il 27 agosto 2018**

- A. Il protocollo d'intesa concerne la semplificazione della collaborazione nelle relazioni tra le due autorità nell'ambito della sicurezza tecnica.
- B. Il protocollo garantisce alle organizzazioni di concetto, produzione e manutenzione svizzere un accesso al mercato brasiliano equivalente a quello delle imprese dell'UE.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 3*b* LNA.
- E. Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 27 agosto 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

**8.3 Accordo tra la Svizzera e la Colombia concernente
il traffico aereo di linea, concluso il 3 agosto 2016**

- A. L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei di linea.
- B. Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 3a capoverso 1 LNA.
- E. L'accordo entra in vigore dopo la ricezione dell'ultima nota diplomatica con cui le Parti si notificano reciprocamente che sono adempiute le rispettive procedure interne. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 23 marzo 2018. L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

8.4 **Accordo tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente il traffico aereo di linea fra i rispettivi territori e oltre, concluso il 7 dicembre 2017⁵⁸**

- A. L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei di linea.
- B. Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 3a capoverso 1 LNA.
- E. L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 7 dicembre 2017 e abroga l'Accordo del 13 marzo 1989 concernente i servizi aerei regolari. Entrerà in vigore al momento della notifica da parte di entrambi i Paesi. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi.

⁵⁸ RS 0.748.127.193.251

8.5 Accordo tra la Svizzera e le Filippine concernente il traffico aereo di linea, concluso il 20 novembre 2018

- A. L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.
- B. Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 3a capoverso 1 LNA.
- E. L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 20 novembre 2018 e abroga l'Accordo dell'8 marzo 1952 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Repubblica delle Filippine. Entra in vigore non appena le Parti, mediante scambio di note diplomatiche, si sono notificate l'adempimento delle loro formalità giuridiche interne. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

**8.6 Accordo tra la Svizzera e il Ruanda concernente
il traffico aereo di linea, concluso il 22 maggio 2017**

- A. L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.
- B. Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 3a capoverso 1 LNA.
- E. L'accordo entra in vigore dopo la ricezione dell'ultima nota diplomatica con cui le Parti si notificano reciprocamente sono adempiute le rispettive procedure interne. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 17 settembre 2018. L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

8.7

Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia per la futura cooperazione tra la riserva naturale nazionale «Valle dei Bagni di Craveggia» e il «Parco Nazionale del Locarnese», concluso il 14 maggio 2018

- A. L'accordo disciplina i principi di cooperazione tra il Parco Nazionale del Locarnese e la riserva naturale della Valle dei Bagni di Craveggia, zona protetta limitrofa situata in Italia. Lo scopo è che queste due aree protette, costituite conformemente alle rispettive leggi nazionali, formino una riserva naturale coerente con un livello di protezione simile. La coordinazione dovrebbe essere fatta da un comitato misto. Le attività sono finanziate dalle due zone protette, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili. Il comitato di coordinazione può pianificare attività transfrontaliere e deciderne il finanziamento.
- B. La creazione di zone protette adiacenti consente la cooperazione transfrontaliera per gestire una zona protetta in modo coerente che nel suo insieme dispone della superficie minima richiesta dal diritto svizzero. L'ampliamento della zona di protezione in Svizzera è un obiettivo della strategia nazionale in materia di biodiversità e conforme alle esigenze della Convenzione sulla diversità biologica.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 39 capoverso due della legge del 7 ottobre 1983⁵⁹ sulla protezione dell'ambiente.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 14 maggio 2018 e ha effetto per un periodo di dieci anni. Può essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

**8.8 Accordo tra la Svizzera e l'Iran relativo ai trasporti
internazionali su strada di persone e di merci,
concluso il 3 luglio 2018**

- A. L'accordo regola l'accesso al mercato nel traffico su strada di persone e di merci nel territorio dell'altra parte contraente.
- B. L'accordo è stato concluso su domanda di entrambe le Parti, affinché i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi si svolgano in un quadro giuridico.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 1 LCStr, articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 2009⁶⁰ sul trasporto di viaggiatori.
- E. L'accordo entra in vigore dopo la ricezione dell'ultima nota diplomatica con cui le Parti si notificano reciprocamente che sono adempiute le rispettive procedure interne. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 10 ottobre 2018. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

⁶⁰ RS 745.1

**8.9 Accordo Multilaterale M 315 conformemente alla
sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada
delle merci pericolose (ADR)⁶¹, relativo al trasporto
di rifiuti contaminati da virus responsabili della
febbre emorragica, concluso il 20 dicembre 2018**

- A. Deroga all'istruzione d'imballaggio per il trasporto di rifiuti contenenti determinate materie infettive.
- B. L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 2 LCStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 dicembre 2018 e ha effetto fino al 31 dicembre 2023. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

⁶¹ RS 0.741.621

**8.10 Accordo tra le amministrazioni della Svizzera
e della Francia concernente l'insediamento
delle stazioni di base GSM-R sui territori francese
e svizzero, concluso il 16 luglio 2018**

- A. L'accordo disciplina le condizioni tecniche di impiego delle stazioni di base del Global System for Mobile Communications – Rail(way) (GSM-R) sul territorio del Paese limitrofo. Le stazioni esercitate dalle ferrovie sul territorio del Paese limitrofo, comprese le loro caratteristiche tecniche, sono elencate nell'allegato dell'accordo.
- B. L'accordo consente alle FFS di garantire la copertura sulla linea ferroviaria Ginevra-Annemasse.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 64 LTC.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2018. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi.

**8.11 Convenzione di coordinamento tra le
amministrazioni svizzere e italiane concernente
un piano di frequenze terrestri per DVB-T e T-DAB
nella banda VHF, concluso il 4 maggio 2018**

- A. L'accordo disciplina l'attribuzione dei canali di frequenza per la televisione terrestre (DVB-T) e radio digitale (T-DAB) nella banda VHF (Very High Frequency) nella zona frontaliere tra l'Italia e la Svizzera.
- B. L'accordo consente a entrambi i Paesi di utilizzare le frequenze attribuite indipendentemente dal momento della messa in esercizio, rende più sicura la pianificazione per la copertura terrestre della televisione e della radio e permette di accedere in modo equo allo spettro delle frequenze.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2018 per una durata indeterminata. Può essere riveduto in qualsiasi momento alla luce degli sviluppi tecnici, regolamentari o amministrativi. Può essere denunciato solo con il consenso di entrambe le amministrazioni.

**8.12 Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente il
progetto «GEORISK» del programma Horizon 2020,
concluso il 21 settembre 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'UE concernenti il progetto «GEORISK» nel quadro del programma Horizon 2020.
- B. La costituzione di una rete e l'integrazione della ricerca energetica svizzera a livello internazionale ricoprono un ruolo cruciale nell'attuazione della Strategia energetica 2050 della Confederazione. Nel quadro del programma Horizon 2020 l'UE sostiene la collaborazione a livello europeo su alcuni temi specifici grazie allo strumento «Azioni di coordinamento e sostegno». Il tema della gestione dei rischi nella geotermia riveste un'importanza fondamentale per l'attuazione della Strategia energetica e soprattutto nella ricerca non può essere promosso in maniera efficace ed effettiva solo a livello internazionale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 31 LPRI.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2018 e ha effetto fino al 31 marzo 2021. La fine della partecipazione può essere richiesta al coordinatore che ne deve informare formalmente la Commissione. La partecipazione si conclude alla data indicata nella comunicazione del coordinatore alla Commissione.

**8.13 Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente
il progetto «SOLAR-ERA.NET Cofund 2»
del programma Horizon 2020,
concluso il 6 aprile 2018**

- A. L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'UE concernenti il progetto «SOLAR-ERA.NET Cofund 2» nel quadro del programma Horizon 2020.
- B. La costituzione di una rete e l'integrazione della ricerca energetica svizzera a livello internazionale ricoprono un ruolo cruciale nell'attuazione della Strategia energetica 2050 della Confederazione. Nel quadro del programma Horizon 2020 l'UE sostiene la collaborazione a livello europeo su alcuni temi specifici grazie allo strumento «ERA-Net Cofund Action». Questo progetto intende contribuire in modo importante alla riduzione dei costi di produzione dell'energia solare (energia solare fotovoltaica e a concentrazione) e rafforzare l'industria europea in questo settore. L'attuazione dell'accordo riguarda la messa a concorso internazionale, la valutazione e l'appalto di progetti di ricerca, di progetti pilota e di progetti di dimostrazione, nonché il seguito e l'analisi comune di questi progetti. I contributi finanziari obbligatori sono ad esclusivo beneficio dei ricercatori svizzeri. La Commissione europea partecipa al massimo al 33 per cento dei costi totali dei progetti.
- C. 1 milione di euro.
- D. Articolo 31 LPRI.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2018 e scadrà il 31 maggio 2023. La fine della partecipazione può essere richiesta al coordinatore che ne deve informare formalmente la Commissione. La partecipazione si conclude alla data indicata nella comunicazione del coordinatore alla Commissione.

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac e altri accordi ad essi correlati

Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 2004⁶² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS) e l'Accordo del 26 ottobre 2004⁶³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac e, se del caso, a trasporle nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS; art. 1 cpv. 3 e 4 AAD)

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera deve, dal canto suo, informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS; art. 4 cpv. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen o Dublino/Schengen può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 cpv. 4 AAS; art. 4 cpv. 6 AAD).

Alcuni sviluppi non contengono né diritti né obblighi di ordine giuridico (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti). Se, al contrario, uno sviluppo è vincolante per la Svizzera, viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valenza di trattato internazionale. Quest'ultimo deve essere approvato, conformemente alle disposizioni costituzionali, dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o, in caso di trattato di portata minore, secondo l'art. 7a cpv. 2–4 LOGA), oppure dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consente l'entrata in vigore del trattato in questione et dispone di un termine massimo di due anni dalla notifica dell'UE per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS; art. 4 cpv. 3 AAD).

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac possono essere denunciati conformemente alle condizioni fissate rispettivamente negli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS, nonché negli articoli 4 capoverso 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, menzionata in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

⁶² RS 0.362.31

⁶³ RS 0.142.392.68

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac che sono di competenza del Consiglio federale figurano, dato il loro carattere particolare, nel presente capitolo. Inoltre è opportuno integrare in questo capitolo, all'occorrenza, gli altri trattati internazionali connessi con la cooperazione Schengen/Dublino, come è avvenuto con gli accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti (cfr. n. 2.6). I tre rispettivi accordi si trovano ai numeri 2.6.1–2.6.3.

**9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE
concernente il recepimento della decisione
di esecuzione C(2018) 674 definitivo per quanto
concerne le specifiche tecniche ulteriori
per il modello uniforme di visti e l'abrogazione
della decisione C(2010) 319 definitiva,
concluso il 14 marzo 2018**

- A. Lo scambio di note modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 e istituisce un nuovo modello di visto che andava reso più sicuro e migliorato grazie a nuove specifiche tecniche.
- B. Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 marzo 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania, concluso il 10 luglio 2018

- A. Lo scambio di note consente l'uso completo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) con la Romania e la Bulgaria. Elimina le restrizioni che la Svizzera aveva ripreso nel 2010 mediante lo scambio di note concernente il recepimento della decisione 2010/365/UE. In questo modo i due Stati si riservavano il diritto di rifiutare l'entrata o il soggiorno sul proprio territorio a cittadini di Paesi terzi segnalati da un altro Stato membro ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno. Inoltre, questi due Stati erano tenuti a rinunciare a introdurre nel SIS segnalazioni su espatriati di Paesi terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nonché di scambiare ulteriori informazioni in merito. La presente decisione permette di eliminare completamente le restrizioni verso questi due Stati. Tuttavia, per Romania e Bulgaria, l'entrata in vigore delle basi legali SIS non significa che l'acquis di Schengen sia applicabile nella sua integralità. Infatti restano i controlli alle frontiere interne con questi Paesi.
- B. Questa decisione è stata presa allo scopo di eliminare le restrizioni verso la Romania e la Bulgaria per quanto concerne l'uso del SIS II. In futuro questi due Paesi possono emanare divieti di entrata e trasmettere qualsiasi informazione ulteriore in merito. Ciò permette di aumentare il livello di sicurezza nello spazio Schengen e l'efficacia della lotta contro forme gravi di criminalità e terrorismo; i controlli effettuati da Bulgaria e Romania sulle loro frontiere esterne e sul loro territorio dovrebbero diventare più efficaci.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 10 luglio 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

**9.3 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea
concernente il recepimento delegato (UE)
n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE)
n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione
e le responsabilità di gestione e di controllo
delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi
delle autorità di audit, concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note definisce, ai fini dell'esecuzione del Fondo per la sicurezza interna, i criteri e la procedura per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili nonché lo status e gli obblighi delle autorità di audit.
- B. Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.4

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) n. 1048/2014 che definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

- A. Lo scambio di note definisce, ai fini dell'esecuzione del Fondo per la sicurezza interna, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e ai beneficiari.
- B. Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.5

**Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea
concernente il recepimento del regolamento delegato
(UE) 2015/1973 che integra il regolamento (UE)
n. 514/2014 con disposizioni specifiche
sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo
per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note definisce, ai fini dell'esecuzione del Fondo per la sicurezza interna, le irregolarità che gli Stati Schengen devono segnalare alla Commissione europea. Al fine di consentire alla Commissione europea di svolgere i propri compiti in materia di tutela degli interessi finanziari dell'UE, in particolare per consentirle di svolgere un'analisi del rischio, occorre altresì stabilire quali dati devono essere comunicati.
- B. Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.6

**Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea
concernente il recepimento del regolamento delegato
(UE) 2017/207 relativo al quadro comune
di monitoraggio e valutazione istituito
dal regolamento (UE) n. 514/2014 recante
disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza
interna, concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note dispone, ai fini dell'esecuzione del Fondo per la sicurezza interna, che ogni Stato Schengen designi, all'interno dell'autorità responsabile, un coordinatore incaricato del monitoraggio e della valutazione. I compiti di tale coordinatore sono anche definiti nell'atto normativo che precisa inoltre che le relazioni di valutazione si conformano al modello che sarà elaborato dalla Commissione.
- B. Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.7

**Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea
concernente il recepimento del regolamento
di esecuzione (UE) 2015/377 che stabilisce i modelli
dei documenti richiesti per il pagamento del saldo
annuale a norma del regolamento (UE) n. 514/2014
recante disposizioni generali sul Fondo per
la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note precisa che i modelli da utilizzare per la richiesta di pagamento del saldo annuale sono quelli esposti negli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/377.
- B. Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.8

**Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea
concernente il recepimento del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/840 sui controlli effettuati dalle
autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE)
n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo
per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note definisce le prescrizioni relative all'esecuzione uniforme dei controlli amministrativi e dei controlli sul posto dalle autorità responsabili conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014. Lo scambio di note fissa inoltre le modalità di allestimento delle relazioni e di conservazione dei documenti giustificativi.
- B. Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

**9.9 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea
concernente il recepimento del regolamento
di esecuzione (UE) n. 799/2014 che stabilisce
i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione
a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante
disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza
interna, concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note definisce i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione. Queste relazioni sono presentate alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico di dati.
- B. Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

**9.10 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea
concernente il recepimento del regolamento (UE)
n. 2015/378 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 514/2014 per quanto riguarda
l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale
dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità,
concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note definisce le modalità relative alla procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità.
- B. Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

**9.11 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea
concernente il recepimento del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/1977 che stabilisce la frequenza
e il formato della segnalazione di irregolarità a
norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante
disposizioni generali sul Fondo sicurezza interna,
concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note precisa la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità che devono essere notificati alla Commissione europea. Per garantire un'analisi efficace ed una gestione globale delle irregolarità, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, regolarmente e in tempo, le informazioni utili sui casi di irregolarità di cui vengono a conoscenza.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

**9.12 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea
concernente il recepimento del regolamento
di esecuzione (UE) 2017/646 che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 514/2014 per quanto riguarda l'esecuzione
della procedura di liquidazione annuale dei conti
e l'esecuzione della verifica di conformità,
concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note stabilisce le modalità della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.13

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

- A. Lo scambio di note stabilisce i modelli per i programmi nazionali e precisa che la Commissione europea allestisce un sistema di scambio elettronico di dati per gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati Schengen e la Commissione europea. Inoltre determina le disposizioni riguardanti contenuto, funzionamento, caratteristiche e sicurezza del sistema.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.14

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2014 che definisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del sostegno operativo ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, concluso il 16 agosto 2018

- A. Lo scambio di note stabilisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali e del regime di transito speciale, conformemente al regolamento (UE) n. 515/2014.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

**9.15 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE
 concernente il recepimento della decisione
 di esecuzione C(2016) 2843 finale concernente
 l'adozione del programma di lavoro 2016 ed
 il finanziamento delle azioni dell'Unione e dell'aiuto
 d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza
 interna, concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note precisa che è possibile finanziare le azioni dell'UE nell'ambito del Fondo sicurezza interna. Dieci milioni di euro sono d'ora in poi previsti per la loro realizzazione. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

**9.16 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della decisione di esecuzione
C(2014) 5650 finale concernente l'adozione
del programma di lavoro 2014 ed il finanziamento
di azioni dell'Unione e dell'aiuto d'emergenza
nell'ambito del Fondo sicurezza interna,
concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note disciplina l'adozione del programma di lavoro 2014 ed il finanziamento di azioni dell'UE e dell'aiuto d'emergenza. 12,8 milioni di euro sono d'ora in poi previsti per le azioni dell'UE e 6,8 sono accordati all'aiuto d'emergenza. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

**9.17 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della decisione di esecuzione C(2015)
9531 finale concernente l'adozione del programma
di lavoro 2016 per l'attuazione ed il finanziamento
dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo
sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note disciplina l'adozione del programma di lavoro 2016 ed il finanziamento dell'aiuto d'emergenza. 55,98 milioni di euro sono d'ora in avanti previsti per l'aiuto d'emergenza. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

**9.18 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della decisione di esecuzione C(2015)
3413 finale concernente l'adozione del programma
di lavoro 2015 ed il finanziamento delle azioni
dell'Unione e dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del
Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note disciplina l'adozione del programma di lavoro 2015 ed il finanziamento delle azioni dell'UE e dell'aiuto d'emergenza. 9,2 milioni di euro sono d'ora in avanti previsti per le azioni dell'UE e 7,7 sono accordati per l'aiuto d'emergenza. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.19

**Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea
concernente il recepimento del regolamento
di esecuzione (UE) n. 1049/2014 che definisce le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione
e pubblicità ai sensi del regolamento (UE)
n. 514/2014 recante disposizioni generali applicabili
all'attuazione del Fondo sicurezza interna,
concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note dispone che tutte le misure di informazione e pubblicità che riguardano il progetto e sono destinate ai beneficiari e al pubblico devono comprendere gli elementi seguenti: l'emblema dell'UE, un riferimento al Fondo ed una menzione che metta in risalto il valore aggiunto apportato dal contributo dell'UE.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.20

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 1567 finale che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 9531 finale relativa all'adozione del programma di lavoro 2016 per l'attuazione e il finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

- A. Lo scambio di note stabilisce la somma da mettere a disposizione per l'aiuto d'emergenza per un ammontare di 137,98 milioni di euro invece dei 55,98 previsti. Al fine di garantire che il programma di lavoro 2016 sia sufficientemente chiaro, l'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 9531 finale è stato sostituito integralmente. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

**9.21 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della decisione di esecuzione C(2017)
3046 finale relativa all'adozione del programma
di lavoro 2017 ed al finanziamento dell'assistenza
emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza
interna, concluso il 16 agosto 2018**

- A. Lo scambio di note disciplina l'adozione del programma di lavoro 2017 ed il finanziamento dell'assistenza emergenziale. 73,47 milioni di euro sono d'ora in avanti previsti per l'assistenza emergenziale. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.22

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 4076 finale relativa all'adozione del programma di lavoro 2018 ed il finanziamento delle misure dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

- A. Lo scambio di note disciplina l'adozione del programma di lavoro 2018 ed il finanziamento delle misure dell'UE per le quali d'ora in avanti sono previsti 33,52 milioni di euro. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.23

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 6863 finale che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono presentare i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata in Bolivia, Ecuador, Pakistan e Corea del Sud, concluso il 22 novembre 2018

- A. Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare in Bolivia, Ecuador, Pakistan e Corea del Sud per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 22 novembre 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

**9.24 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della decisione di esecuzione C(2018)
6862 finale che modifica la decisione di esecuzione
C(2011) 5500 finale per quanto concerne il titolo e
l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti
il visto devono presentare in Arabia Saudita,
concluso il 22 novembre 2018**

- A. Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Arabia Saudita per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 22 novembre 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.25

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1726 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011, concluso il 14 dicembre 2018

- A. Lo scambio di note riguarda il recepimento del regolamento UE che organizza i compiti e le attività dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala (eu-LISA). Dal 2012 l'Agenzia garantisce la gestione di numerosi sistemi IT su larga scala quali il sistema d'informazione visti (VIS), il sistema d'informazione Schengen (SIS) ed Eurodac, ma anche, in tempi più recenti, il sistema di ingressi/uscite (EES) e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Il nuovo regolamento permette all'Agenzia di individuare meglio le sfide nello sfruttamento e nello sviluppo di sistemi informatici moderni. Oltre al compito di garantire il buon funzionamento dei sistemi, l'Agenzia ormai ha la responsabilità di garantire l'interoperabilità tra loro. Al contempo si sono ampliate le opportunità per l'Agenzia di fornire assistenza tecnica e sviluppare la cooperazione interna ed esterna.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 dicembre 2018. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.26

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2018/1728 che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite, concluso il 20 dicembre 2018

- A. Lo scambio di note crea la base legale per accordare una parte dei mezzi messi a disposizione nel quadro del Fondo sicurezza interna Frontiere (in concreto: 480 milioni di euro) all'attuazione del sistema ingressi/uscite (EES). Precisa inoltre quali costi dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di informazione su larga scala (eu-LISA) e degli Stati Schengen possono essere coperti da questi mezzi.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 20 dicembre 2018. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.27

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2018/1291 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit, concluso il 20 dicembre 2018

- A. Lo scambio di note modifica il regolamento delegato (UE) n. 1042/2014; precisa i compiti delle autorità cui spetta l'audit e persegue la standardizzazione dei rapporti annuali da presentare alla Commissione europea.
- B. In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 20 dicembre 2018. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1 Dipartimento federale degli affari esteri

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.1	Bulgaria Fondo tematico per la sicurezza, 27 luglio 2011	13.04.2018	Art. 12 cpv. 2 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1; di seguito: RS 974.1)	Primo complemento: proroga fino al 30.11.2019. I fondi sono stati ridistribuiti nel quadro del budget disponibile.	–
10.1.2	Bulgaria Sostegno all'introduzione di un sistema di formazione professionale duale in Bulgaria, 30 aprile 2015	10.07.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 30.11.2019. I fondi sono stati ridistribuiti nel quadro del budget disponibile. Le modalità dell'audit finanziario sono state precisate.	–
10.1.3	Bulgaria Fondi tematici per i Rom e altri gruppi svantaggiati, 21 gennaio 2013	27.08.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 30.11.2019. I fondi sono stati ridistribuiti nel quadro del budget disponibile.	–
10.1.4	Croazia Promuovere i giovani scienziati in Croazia migliorando le condizioni quadro, 3 maggio 2017	14.03.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: la procedura da seguire nell'eventualità di un adeguamento budgetario o di una modifica strategica del progetto è stata adeguata.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.5	Croazia Fondi per consolidare la società civile grazie al sostegno a progetti di partenariato tra organizzazioni svizzere e organizzazioni croate, 30 maggio 2017	14.03.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: la percentuale di autofinanziamento è stata adeguata da parte croata per le domande di progetto.	–
10.1.6	Croazia Fondi destinati alle ONG per la promozione delle nozioni dei bambini e dei giovani nel settore dello sviluppo sostenibile, 30 maggio 2017	14.03.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: le modalità di cofinanziamento e di rimborso sono state precisate.	–
10.1.7	Macedonia del Nord Progetto di sostegno alla costituzione di un istituto parlamentare, 17 maggio 2010	26.12.2017	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Quinto complemento: proroga fino al 31.12.2019, aumento del contributo e definizione delle attività e della chiave di finanziamento durante la fase di uscita.	890 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.8	Uzbekistan Progetto volto a migliorare il sistema di deflusso delle acque di scarico e di quello di approvvigionamento idrico rurale in Uzbekistan, 6 maggio 2014	12.04.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018.	–
10.1.9	Romania Progetto di preparazione degli studenti alla scelta professionale, 20 luglio 2012	24.04.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Quinto complemento: proroga fino al 30.06.2019.	–
10.1.10	Serbia Progetto di sostegno al programma per l'occupazione e la riforma sociale in Serbia, che mette l'accento sulla politica per l'occupazione giovanile, 30 ottobre 2015	18.04.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Terzo complemento: cambio nelle competenze operative e finanziarie	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.11	Serbia Sostegno dell'attuazione del piano d'azione per una riforma dell'amministrazione pubblica e dell'amministrazione locale che si iscrive in una strategia per gli anni 2016–2019, 19 maggio 2016	13.12.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Secondo complemento: aumento del contributo, cambio in relazione al ministero competente, cambio delle modalità di pagamento e di redazione di rapporti e definizione di regole applicabili nell'ambito dei mercati pubblici	731 265 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.12	Svezia Rafforzare il ruolo delle comunità locali, 20 ottobre 2015	13.12.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: aumento del contributo, proroga fino al 31.10.2019 e modifica del piano di pagamento del contributo svedese	–
10.1.13	Germania, Austria, Liechtenstein Comitato di donatori per la formazione professionale duale, 16 settembre 2015	16.01.2018	Art. 12, cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018.	–
10.1.14	BM Cofinanziamento di un progetto di gestione delle risorse idriche nazionali in Kirghizistan, 28 novembre 2013	22.05.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Terzo complemento: proroga fino al 30.06.2019.	–
10.1.15	BM Cofinanziamento di un progetto di gestione delle risorse idriche nazionali in Kirghizistan, 28 novembre 2013	27.11.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2019.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.16	BM Sviluppo di infrastrutture regionali e comunali in Georgia, 7 luglio 2014	29.11.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: modifica del piano di pagamento.	–
10.1.17	BIRD / IDA Sostegno al progetto di riduzione dei fattori di rischio per la salute in Bosnia ed Erzegovina, 18 luglio 2014	06.11.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Secondo complemento: modifica della data fissata per l'ultimo versamento.	–
10.1.18	FAO Sostegno all'attuazione dei sistemi d'identificazione e di tracciabilità degli animali in Georgia, 16 novembre 2016	20.09.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Secondo complemento: riduzione del contributo.	74 752 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.19	OMS Riduzione dei fattori di rischio sanitari in Bosnia ed Erzegovina: sviluppo e perfezionamento di strategie, capacità e servizi moderni e durevoli per migliorare la salute pubblica, 21 ottobre 2013	04.12.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Terzo complemento: proroga fino al 30.06.2019 e cambiamento di destinazione dei mezzi nel quadro del budget disponibile, con somma invariata.	–
10.1.20	UN Women Promozione di politiche di parità dei sessi nell'Europa sud-orientale, 14 febbraio 2014	20.02.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2018.	–
10.1.21	OSCE Sostegno al Parlamento e all'educazione civica in Albania, 28 marzo 2018	03.10.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 31.10.2018.	–
10.1.22	PNUS Progetto di miglioramento dei processi per le elezioni democratiche in Kirghizistan, 19 marzo 2015	19.12.2017	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Quarto complemento: proroga fino al 30.04.2018.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.23	PNUS Contributo alla realizzazione del progetto di creazione di opportunità d'impiego per tutti in Macedonia del Nord, 24 luglio 2017	22.01.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 31.05.2018 e modifica del piano di pagamento.	–
10.1.24	PNUS Progetto di cooperazione transfrontaliera nelle regioni situate tra il Kirghizistan e il Tagikistan, 5 novembre 2015	25.06.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 31.10.2018.	–
10.1.25	PNUS Contributo alla realizzazione del progetto di creazione di opportunità d'impiego per tutti in Macedonia del Nord, 24 luglio 2017	29.06.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2018 e modifica del piano di pagamento.	–
10.1.26	PNUS Contributo per migliorare i mezzi esistenziali e la sicurezza alimentare nelle zone più colpite dalla catastrofe ecologica del Mare di Aral per mezzo di una gestione idrica più efficace, 16 febbraio 2017	31.07.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 30.11.2018.	–
10.1.27	PNUS Incoraggiamento allo sviluppo regionale e locale in Georgia, 11 dicembre 2017	28.11.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: aumento del contributo.	36 627 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.28	UNICEF Progetto comune destinato a favorire l'integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati, 3 luglio 2013	20.03.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2018 e modifica delle disposizioni di elaborazione dei rapporti.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.29	UNICEF Progetto comune destinato a favorire l'integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati, 22 maggio 2014	20.03.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018 e modifica delle disposizioni di elaborazione dei rapporti.	–
10.1.30	UNICEF Contributo alla sesta inchiesta rappresentativa con indicatori multipli sulla realizzazione degli obiettivi del Millennio per lo sviluppo in Georgia, 29 maggio 2018	20.09.2018	Art. 12 cpv. 2 RS 974.1	Primo complemento: aumento del contributo.	40 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.31	Bolivia Progetto Biocultura, nel quadro del rafforzamento istituzionale, 15 gennaio 2016	09.06.2017	Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0; di seguito: RS 974.0)	Primo complemento: la responsabilità del processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 è trasferita dal ministero alla Autoridad plurinacional de la Madre Tierra.	–
10.1.32	Bolivia Preservazione dei monumenti archeologici e culturali di Culli Culli (Tama Chullpa), Qiwaya e Cándor Amaya, 14 settembre 2016	03.08.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–
10.1.33	Bolivia Resilienza climatica in Bolivia – progetto di gestione integrata dei bacini imbriferi, 3 agosto 2015	02.10.2017	Art. 10 RS 974.0	Modifica della descrizione del contenuto del budget (art. 6) e cambio nella gestione amministrativa e contabile (art. 8).	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.34	Burkina Faso Programma di sostegno alla decentralizzazione e alla partecipazione civica, 27 luglio 2015	31.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.07.2018 e modifica degli articoli: obiettivo, impegno della parte svizzera e disposizioni finali	–
10.1.35	Burkina Faso Programma destinato a sostenere la formazione professionale e l'apprendistato, 27 aprile 2017	04.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2022 e modifica degli articoli: obiettivo, impegni del Burkina Faso e della Svizzera, monitoraggio e valutazione del programma e degli allegati.	–
10.1.36	Burundi Programma di utilizzazione del suolo nel Burundi, 4 aprile 2014	03.08.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–
10.1.37	Burundi Programma di sostegno alla decentralizzazione, fase 4, 26 febbraio 2015	30.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2019.	–
10.1.38	Burundi Promuovere l'impiego e il reddito mediante l'accesso ad una migliore formazione professionale, 29 luglio 2017	05.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.03.2019.	–
10.1.39	Cambogia Programma nazionale di riforma volto alla democratizzazione e alla decentralizzazione delle strutture, 30 aprile 2015	02.03.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.40	Danimarca Rafforzamento delle micro e piccole imprese urbane in Bolivia, 1° settembre 2015	30.06.2017	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: la DSC riprende il ruolo di donatrice principale dall'agenzia di cooperazione danese che diventa codonatrice.	–
10.1.41	Danimarca Rafforzamento delle micro e piccole imprese urbane in Bolivia, 1° settembre 2015	29.03.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: la DSC diventa donatrice principale responsabile dell'assegnazione di 1,3 milioni di corone danesi che saranno trasferite dalla Danimarca alla DSC e destinate alla realizzazione di operazioni specifiche nel quadro del progetto.	–
10.1.42	Stati Uniti Cooperazione per il sostegno alle elezioni in Mali nel 2018, 26 settembre 2018	23.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	6 360 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.43	Kenya Consolidare il settore dell'allevamento nelle zone aride e semiaride, 2 giugno 2017	01.05.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.07.2018.	–
10.1.44	Kenya Consolidare il settore dell'allevamento nelle zone aride e semiaride, 2 giugno 2017	10.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 15.09.2018.	–
10.1.45	Mongolia Misure a favore dell'impegno della società civile nel programma di buon governo e decentralizzazione, fase 2, 8 maggio 2017	18.10.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019 e aumento del contributo.	389 323 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.46	Mongolia Governance e decentralizzazione in Mongolia 2ª fase, 31 marzo 2015	27.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019 e riduzione del contributo.	1,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.47	Nepal Aumento dei costi per il programma nepalese di sviluppo del servizio agricolo, fase I, 20 gennaio 2016	27.02.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: l'intervento si estende su sette distretti supplementari oltre a quelli di cui all'articolo 8 dell'accordo bilaterale.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.48	Nepal Migrazione più sicura, fase 2, 5 luglio 2013	20.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 15.09.2018.	–
10.1.49	Nepal Aumento dei costi per il programma di ponti (strade locali) carrozzabili, fase III, 26 gennaio 2017	05.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: Aumento del contributo.	10,87 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.50	Nepal Opere di protezione fluviale e migliori mezzi di sostentamento nel distretto di Chitwan, 25 novembre 2014	20.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 16.07.2019.	–
10.1.51	Nicaragua Potenziamento delle capacità organizzative dei produttori di cacao, 14 ottobre 2014	18.12.2017	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.03.2018	71 600 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.52	Nicaragua Potenziamento delle capacità organizzative dei produttori di cacao, 14 ottobre 2014	08.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Terzo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 30.09.2018.	60 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.53	Nicaragua Sviluppo delle capacità che permettono di garantire un allarme rapido in caso di sisma in Nicaragua e in America centrale, 16 dicembre 2015	23.01.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.04.2018.	–
10.1.54	Tunisia Programmi svizzeri di aiuto alla transizione in Tunisia, 22 luglio 2011	29.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–
10.1.55	Tunisia Programmi svizzeri di aiuto alla transizione in Tunisia, 22 luglio 2011	21.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2019.	–
10.1.56	IDA Integrazione della responsabilità sociale nella società della Mongolia, 2 settembre 2015	25.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.04.2020	–
10.1.57	Banca asiatica di sviluppo Progetto di miglioramento del sistema di formazione professionale pubblico e privato in Bangladesh, 20 ottobre 2014	14.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2020	–
10.1.58	Banca interamericana di sviluppo Sostegno alla riforma del sistema di sicurezza in Honduras, 30 novembre 2012	08.10.2018	Art. 10 RS 974.0	Nuovo termine di pagamento e nuova data di chiusura.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.59	OCHA Sostegno al fondo umanitario 2018–2020 a favore del Territorio palestinese occupato, 7 novembre 2017	24.05.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.60	OCHA Sostegno al fondo umanitario 2018–2020 a favore del Territorio palestinese occupato, 7 novembre 2017	26.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.61	OCHA Contributo al fondo fiduciario speciale per l'aiuto in caso di catastrofe, a sostegno del fondo umanitario etiope nel 2018, 15 agosto 2018	08.10.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.62	OCHA Contributo 2018 al fondo fiduciario speciale per l'aiuto in caso di catastrofe, a sostegno del fondo umanitario per lo Yemen, 18 giugno 2018	22.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.63	BIRS Contributo al fondo Partenariato globale per l'educazione, 1° marzo 2012	08.01.2018	Art. 10 RS 974.0	Quarto complemento: aumento del contributo.	3,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.64	BIRS Contributo al sostegno ai centri di ricerca internazionali del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale nel 2017, 31 maggio 2017	08.03.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	14,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.65	BIRS «Meccanismo di finanziamento con effetto catalizzatore sull'imprenditorialità sociale», 11 novembre 2015	28.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	1,053 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.66	BIRS Piattaforma globale delle conoscenze in materia di migrazione e sviluppo, un fondo fiduciario multi-donatore, 12 novembre 2012	09.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Quarto complemento: proroga fino al 31.08.2024 e aumento del contributo.	800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.67	BIRS (BM) Piattaforma globale delle conoscenze in materia di migrazione e sviluppo, 12 novembre 2012	09.04.2018	Art. 10 RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 31.08.2019.	–
10.1.68	BIRS/IDA Contributo al programma della BM «Partenariato mondiale per la sicurezza idrica e il risanamento», 1° dicembre 2017	30.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.
10.1.69	BIRS/IDA / UNODC Fondo fiduciario tematico multidonatori, iniziativa per la restituzione di fondi rubati, 22 dicembre 2015	28.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019 e aumento del contributo.	400 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.70	Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie Rete di città nel Mediterraneo – Migrazione di città in città, 20 maggio 2016	15.03.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.01.2018.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.71	CICR Sostegno alla strategia della Mezzaluna rossa somala per la salute, 21 giugno 2017	26.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino all'1.08.2018.	–
10.1.72	Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa Sostegno dell'iniziativa di politica fondiaria dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo volta a migliorare il buon governo fondiario nella regione, 15 ottobre 2014	14.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2019	–
10.1.73	Commissione dell'ONU sul diritto commerciale internazionale Sostegno alla partecipazione dei Paesi in sviluppo al gruppo di lavoro III della CNUDCI sulla riforma del regolamento delle vertenze fra investitori e Stati, 19 aprile 2018	17.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	3000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.74	Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) Programma regionale d'appoggio alle organizzazioni professionali e contadine agricole nel quadro dell'attuazione della politica agricola dell'Africa occidentale, 14 dicembre 2015	15.02.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019 e modifica del vincolo dei fondi e delle modalità di pagamento dei fondi.	–
10.1.75	FAO Progetto di istituzionalizzazione delle scuole locali nell'Africa orientale, fase 2, 10 dicembre 2015	24.01.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2018 e aumento del contributo.	160 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.76	FAO Programma di partenariato IGAD – FAO sulla resilienza all’aridità nel Corno d’Africa, 14 marzo 2016	31.05.2018	Art. 10 RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 31.05.2018.	–
10.1.77	FAO Programma di partenariato IGAD – FAO sulla resilienza all’aridità nel Corno d’Africa, 14 marzo 2016	13.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Quarto complemento: proroga fino al 31.10.2018.	–
10.1.78	FAO Contributo al progetto «Sostegno all’istituzione e al lavoro del Gruppo di esperti ad alto livello sulla sicurezza alimentare e la nutrizione», 2 dicembre 2014	26.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2020 e aumento del contributo.	500 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.79	FAO Contributo al progetto destinato a ridurre la vul- nerabilità in un contesto di penuria idrica in Gior- dania, dovuta all’aumento della domanda di derrate alimentari e di energia, 7 dicembre 2015	06.08.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019.	–
10.1.80	FAO Sostegno al progetto di consolidamento delle capacità delle autorità palestinesi nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie, 11 dicembre 2015	13.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.81	IFRC Contributo specifico alla riunione annuale degli Stati membri dell'ASEAN svoltasi a Singapore dal 21 al 24 novembre 2017; è stato discusso di come migliorare la gestione delle catastrofi, 15 novembre 2017	11.05.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.10.2018. Le modalità di utilizzazione dei fondi rimanenti sono state definite.	–
10.1.82	Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA) Contributo alla realizzazione del quadro strategico della International Land Coalition 2016–2021, 4 settembre 2017	03.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.83	IGAD Creazione di capacità regionali e nazionali per una migliore governance della migrazione nella regione IGAD, 4 luglio 2014	20.03.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2018.	–
10.1.84	OCSE Dinamiche commerciali nuove ed emergenti: non escludere nessuno, 13 febbraio 2017	27.02.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.05.2018.	–
10.1.85	OCSE Contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2017/2018 del Comitato di aiuto allo sviluppo, 26 aprile 2017	19.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	55 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.86	OIF Contributo volontario al Fondo multilaterale unico, al Programma d'analisi dei sistemi educativi della Conferenza dei ministri dell'educazione degli Stati e dei governi della Francofonia e all'Università Senghor di Alessandria d'Egitto per il 2014–2018, 24 giugno 2014	16.05.2018	Art.10 RS 974.0	Primo accordo: contributo supplementare.	500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.87	OIM Consultazioni della società civile regionale per il patto mondiale sulla migrazione sicura, ordinata e regolare, 4 luglio 2017	03.01.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.01.2018.	–
10.1.88	OIM Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, 19 febbraio 2014	31.01.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.03.2018.	–
10.1.89	OIM Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, 29 giugno 2017	31.01.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.05.2018.	–
10.1.90	OIM Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, 29 giugno 2017	31.05.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.07.2018.	393 284 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.
10.1.91	OIM Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali, 29 giugno 2017	26.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018 e aumento del contributo.	626 918 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.92	OIM Meccanismi regionali d'informazione e coordinamento concernente la dinamica delle persone sfollate nel Sudan del Sud, 1° febbraio 2017	07.03.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018.	–
10.1.93	OIM Progetto volto a rafforzare la gestione della migrazione di manodopera grazie ad una cooperazione regionale nei Paesi membri del Processo di Colombo, 11 giugno 2015	14.05.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	295 047 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.94	OIM Elaborazione di una certificazione internazionale e facoltativa delle agenzie di reclutamento, 25 agosto 2015	02.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–
10.1.95	OIM Sostegno a migranti afgani senza documenti che tornano al proprio Paese dall'Iran, 19 ottobre 2015	07.10.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.96	OIL Contributo al programma globale FAIR per il reclutamento equo dei lavoratori migranti, 17 agosto 2015	18.01.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2018	–
10.1.97	OIL Progetto regionale di protezione dei diritti dei lavoratori migranti in Medio Oriente, 8 dicembre 2015	20.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2019 e aumento del contributo.	378 810 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.98	Organizzazione del Partenariato globale per l'acqua Contributo di base al funzionamento generale dell'organizzazione, 27 novembre 2017	13.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	909 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.99	Organizzazione meteorologica mondiale Progetto CLIMANDES, fase 2, 21 dicembre 2015	08.10.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.03.2019.	–
10.1.100	OMS Contributo ai programmi speciali di ricerca, di sviluppo e di formazione alla ricerca in materia di riproduzione umana e di ricerca e di formazione concernente le malattie tropicali, 19 dicembre 2013	07.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Quarto complemento: proroga fino al 31.05.2019.	–
10.1.101	UN-Women Programma regionale volto a rafforzare le possibilità di partecipazione di lavoratrici migranti in Asia, 30 aprile 2015	04.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2019.	–
10.1.102	UN-Women Invio di un esperto in Jemen 2018–2020, 1° giugno 2018	19.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: modifica del piano di pagamento e del budget.	–
10.1.103	UN-Women Co-presidenza del gruppo di esperti in diritti delle donne nel patto mondiale sulla migrazione, 23 giugno 2017	12.10.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 28.02.2019.	–
10.1.104	UN-Habitat Partecipazione dei cittadini alla pianificazione del territorio a Gaza, 3 dicembre 2015	30.10.2018	Art. 10 RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 30.06.2019.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.105	PAM Contributo alla rete di gestione dei rischi in Africa, 29 settembre 2016	16.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.106	PNUS Programma di misure di sviluppo sostenibile e di ricostruzione a lungo termine nel quadro della crisi di lunga data in Sudan, 12 aprile 2016	30.10.2017	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.107	PNUS Contributo al progetto di sostegno congiunto dei partner tecnici e finanziari al pool tecnico fase II in Mali, 7 novembre 2013	15.01.2018	Art. 10 RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018 e utilizzo dell'eccedenza delle risorse del 2017 per il finanziamento delle attività progettuali della fase interinale nel 2018.	–
10.1.108	PNUS Contributo al progetto «Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo», 20 febbraio 2014	01.02.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 30.03.2018 e aumento del contributo.	82 520 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.109	PNUS Contributo al progetto di valutazione nel Rakine condotto insieme al Governo del Myanmar, 22 agosto 2017	19.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.09.2018.	–
10.1.110	PNUS Contributo al progetto di valutazione nel Rakine condotto insieme al Governo del Myanmar, 22 agosto 2017	03.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.111	PNUS Progetto per migliorare i rapporti di fiducia tra lo Stato e la società e sviluppare la coesione sociale in Giordania, 22 ottobre 2015	09.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–
10.1.112	PNUS Governance subnazionale – Afghanistan, 15 dicembre 2015	12.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: budget annullato per gli anni 2019 e 2020 e riduzione al 31.12.2018 del tempo di validità dell'accordo.	3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.113	PNUS Contributo al fondo umanitario nella Repubblica centrafricana, 13 luglio 2017	24.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.114	PNUS Afghanistan – accesso alla giustizia, 31 luglio 2016	26.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: adeguamento del termine di pagamento.	–
10.1.115	PNUS Consolidamento dell'ufficio di valutazione indipendente, 16 marzo 2015	31.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019.	600 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.116	PNUS Programma di misure di sviluppo sostenibile e di ricostruzione a lungo termine nel quadro della crisi di lunga data in Sudan, 12 aprile 2016	31.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.07.2019.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.117	PNUS Progetto di sviluppo di competenze per l'impiego e la migrazione in Eritrea, 7 dicembre 2017	03.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: modalità di pagamento: dollari americani – franchi.	–
10.1.118	PNUS Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, 28 ottobre 2015	25.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Quarto complemento: riduzione al 30.06.2018 del tempo di validità dell'accordo.	–
10.1.119	PNUS Accordo amministrativo standard per il fondo umanitario per la Somalia, 29 marzo 2018	15.10.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.120	PNUS Contributo al fondo umanitario comune per l'Afghanistan gestito dall'Ufficio del fondo speciale multilaterale, 8 dicembre 2016	12.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	720 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.121	PNUS Contributo al fondo umanitario per il Sudan del Sud, 23 settembre 2018	23.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.122	PNUS Progetto per una governance performante e responsabile in Bangladesh, 7 novembre 2017	06.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.123	Segreteria generale del Sistema d'integrazione centramericano Rafforzamento del Forum dell'America centrale e della Repubblica dominicana per l'acqua potabile e gli impianti sanitari per il periodo 2016–2017, 3 novembre 2016	23.01.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.05.2018.	–
10.1.124	UNESCO Contributo al Rapporto mondiale di monitoraggio dell'educazione, 21 dicembre 2016	18.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.125	UNHCR Aggiornamento dei dati sulle attività di protezione al centro e al nord del Mali, 2 novembre 2018	16.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 28.02.2019.	–
10.1.126	UNICEF Realizzazione di uno studio concernente l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti sulla salute dei bambini in Mongolia, 29 settembre 2016	26.01.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: adeguamento dei dati sul pagamento e sulla redazione di un rapporto.	–
10.1.127	UNICEF Contributo specifico 2016–2018 volto a rafforzare la protezione dei bambini e delle donne in situazione di crisi, 19 luglio 2016	04.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2019. I termini per il rapporto finale sono stati modificati.	–
10.1.128	UNICEF Contributo ad un intervento d'urgenza in risposta alla crisi dei rifugiati rohingya in Bangladesh, 29 luglio 2018	16.08.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: modifica del budget.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.129	UNICEF Contributo al meccanismo con cui migliorare la capacità di reazione rapida nella Repubblica centrafricana, 17 maggio 2017	26.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.130	UNICEF Contributo al progetto di sostegno degli attori locali per una maggiore protezione dei bambini in situazioni di emergenza, 27 novembre 2017	07.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	220 158 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.131	UNITAR Contributo al partenariato di apprendistato dell'ONU nel settore del cambiamento climatico, 30 settembre 2017	07.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.132	Università dell'ONU Sostegno per la presidenza del gruppo globale per la migrazione, 14 febbraio 2017	30.03.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.09.2018.	–
10.1.133	UNOPS Contributo al progetto di preparazione alla diffusione globale di piani di riutilizzo delle acque di scarico, 2 luglio 2015	09.01.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.04.2018	–
10.1.134	UNOPS Monitoraggio integrato dell'obiettivo 6 (garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti) e degli obiettivi di efficienza associati all'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, 20 ottobre 2015	03.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.135	UNOPS Sostegno al movimento inteso a sostenere l'alimentazione nel quadro delle piattaforme di approccio multisettoriale alla nutrizione a livello nazionale, 5 dicembre 2017	02.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: modifica del piano di pagamento	–
10.1.136	UNRWA Contributo annuale al budget del programma 2017–2020, 26 gennaio 2017	14.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Secondo complemento: aumento del budget a 81,5 milioni di franchi.	3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.137	UNRWA Sostegno al processo di riforma a lungo termine, 13 novembre 2017	28.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	668 468 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.138	UNRWA Contributo annuale al budget del programma 2017–2020, 26 gennaio 2017	02.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Terzo complemento: aumento del budget a 82,5 milioni di franchi.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.139	UNRWA Contributo annuale al budget del programma 2017–2020, 26 gennaio 2017	10.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Quarto complemento: aumento del contributo.	122 242 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.140	UNRWA Sostegno 2018 al Parlamento degli studenti, 14 giugno 2018	31.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2019.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.141	OHCHR Contributo al progetto per uno specialista della lotta contro il terrorismo e per i diritti dell'uomo in Tunisia, 26 settembre 2017	12.03.2018	Art. 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), di seguito RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–
10.1.142	OHCHR Contributo al progetto per uno specialista della lotta contro il terrorismo e per i diritti dell'uomo in Tunisia, 26 settembre 2017	31.07.2018	Art. 8 RS 193.9	Terzo complemento: proroga fino al 31.03.2019.	–
10.1.143	OHCHR Contributo al progetto per uno specialista della lotta contro il terrorismo e per i diritti dell'uomo in Tunisia, 26 settembre 2017	29.11.2018	Art. 8 RS 193.9	Quarto complemento: proroga fino al 30.04.2019.	–
10.1.144	OHCHR Contributo al progetto «Studio globale sui bambini privati della libertà», 15 novembre 2016	27.06.2018	Art. 8 RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al 30.11.2018.	–
10.1.145	OHCHR Contributo al funzionamento dell'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo per il periodo 2018–2019, 21 settembre 2018	20.11.2018	Art. 8 RS 193.9	Primo complemento: aumento del budget a 5 milioni di franchi.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.146	OHCHR Misure per aumentare il rispetto, la protezione e l'attuazione dei diritti dell'uomo alle frontiere, 6 dicembre 2017	06.12.2018	Art. 8 RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2019 e aumento del contributo.	49 767 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.147	OIM Progetto volto a sviluppare nuovi metodi per garantire un aiuto completo al ritorno e alla reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani in Ungheria, 15 dicembre 2015	24.07.2018	Art. 8 RS 193.9	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–
10.1.148	UNODC, Contributo al progetto per attuare con maggiore vigore tre note di riflessione relative alle principali nozioni stabilite dal Protocollo sulla tratta di esseri umani, 6 ottobre 2015	03.01.2018	Art. 8 RS 193.9	Primo complemento: aumento del budget e proroga dell'accordo fino al 30.04.2019.	100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.149	OSCE Prevenzione della tratta di esseri umani impiegati nelle catene di distribuzione, 25 agosto 2016	08.05.2018	Art. 8 RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2019.	–
10.1.150	OSCE Contributo al progetto di sostegno, consolidamento delle capacità e sensibilizzazione sulla governance e sulla riforma del settore della sicurezza, 12 ottobre 2017	09.08.2018	Art. 8 RS 193.9	Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2018.	60 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.151	PNUS Sostegno alla realizzazione degli obblighi nell'ambito dello sminamento, 12 dicembre 2016	13.12.2018	Art. 8 RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2019.	–
10.1.152	PNUS Contributo per sostenere il fondo nel 2018, 7 giugno 2018	17.12.2018	Art. 8 RS 193.9	Primo complemento: aumento del budget	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.153	UNESCO Contributo al progetto di appoggio all'attuazione della legge sul diritto d'accesso all'informazione, 25 luglio 2017	10.05.2018	Art. 8 RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–
10.1.154	UNDPA Contributo al programma di aggiornamento del Multi-Year-Appeal 2017, 11 dicembre 2017	16.07.2018	Art. 8 RS 193.9	Proroga fino al 31.12.2018	–
10.1.155	UNODA Contributo volontario al fondo fiduciario per l'istituzione di un meccanismo di indagine congiunto tra l'Organizzazione per il divieto delle armi chimiche e l'ONU, conforme alla risoluzione 2235 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, 6 gennaio 2015	01.02.2018	Art. 8 RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–
10.1.156	UNHCR Contributo al progetto sui nessi tra il cambiamento climatico e le catastrofi, i conflitti e la violenza nonché i movimenti migratori, 14 novembre 2017	23.11.2018	Art. 8 RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–
10.1.157	UNDPKO Contributo all'analisi delle operazioni di pace dell'ONU in Medio Oriente e in Africa del Nord, 29 agosto 2017	27.12.2017	Art. 8 RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al 31.08.2018.	–
10.1.158	UNDPKO Contributo al progetto per una gestione efficace degli armamenti in un contesto di disarmo, smobilitazione e reintegrazione in evoluzione, 22 novembre 2017	24.01.2018	Art. 8 RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al 30.11.2018.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.159	Programma di volontari dell'ONU Contributo al progetto di assegnazione di dieci giovani nel quadro del programma 2018, 30 novembre 2017	28.02.2018	Art. 8 RS 193.9	Primo complemento: aumento del contributo.	37 500 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.160	Austria Rappresentanza in materia di visti Schengen, 19 marzo 2014	22.02.2018	Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr	L'Austria non rappresenta più la Svizzera a Caracas (Venezuela).	–
10.1.161	Austria Rappresentanza in materia di visti Schengen, 19 dicembre 2011	16.03.2018	Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr	La Svizzera non rappresenta più l'Austria a Bogota (Colombia).	–
10.1.162	Francia Rappresentanza in materia di visti Schengen, 20 agosto 2011	29.10.2018	Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr	La Svizzera e la Francia non si rappresentano più reciprocamente in Kazakistan.	–
10.1.163	Ungheria Rappresentanza in materia di visti Schengen, 28 gennaio 2014	11.01.2018	Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr	La Svizzera non rappresenta più l'Ungheria a Bogota (Colombia).	–
10.1.164	Norvegia Rappresentanza in materia di visti Schengen, 6 febbraio 2013	08.05.2018	Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr	La Norvegia non rappresenta più la Svizzera a Kampala (Uganda).	–
10.1.165	Norvegia Rappresentanza in materia di visti Schengen, 6 febbraio 2013	03.09.2018	Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr	La Norvegia non rappresenta più la Svizzera a Luanda (Angola).	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.166	Francia Estensione in territorio francese del campo dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN), 13 settembre 1965 (RS 0.192.122.423)	19.10.2018	Art. 26 cpv. 2 lett. e LSO	Modifica dell'allegato 1: nuovo articolo 3 che permette ad ogni Stato ospite del CERN di intervenire urgentemente per fornire soccorso medico sull'area del CERN.	–
10.1.167	Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 1° novembre 1974 (RS 0.747.363.33)	19.05.2016	Art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301)	Modifiche apportate alle ispezioni sulle navi portarinfuse e sulle petroliere. Entrata in vigore il 1° gennaio 2018.	–
10.1.168	Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 1° novembre 1974 (RS 0.747.363.33)	13.05.2016	Art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301)	Nuovo codice per il trasporto di merci pericolose. Entrata in vigore il 1° gennaio 2018.	–
10.1.169	Convenzione internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 7 luglio 1978 (RS 0.747.341.2)	25.11.2016	Art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301)	Modifica delle norme minime per la formazione al salvataggio e la loro estensione a battelli per passeggeri; entrata in vigore il 1° luglio 2018.	–
10.1.170	Protocollo del 17 febbraio 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)	07.07.2017	Art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301)	Valori limite più rigorosi per i rifiuti d'ossido d'azoto nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Entrata in vigore il 1° gennaio 2019.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.171	Convenzione sul lavoro marittimo, 23 febbraio 2006 (RS 0.822.81)	10.06.2016	Art. 9 cpv. 1 lett. h dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301)	Integrazione a bordo delle questioni riguardanti lo stalking e il mobbing e proroga della validità del certificato di lavoro dopo la verifica a scopo di rinnovo. Entrata in vigore l'8 gennaio 2019.	–
10.1.172	Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 17 luglio 1998 (RS 0.312.1)	14.12.2018	Art. 7a cpv. 3 let. a LOGA	L'art. 124 è soppresso conformemente alla decisione consensuale della 14 ^a Assemblea degli Stati parte allo Statuto di Roma del 2015. La disposizione permetteva ai nuovi Stati parte di escludere determinati tipi di crimini di guerra dalla competenza della Corte durante un periodo transitorio di sette anni.	

10.2 Dipartimento federale dell'interno

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.2.1	CE Commercio di prodotti agricoli. 21 giugno 1999 (RS <i>0.916.026.81</i>)	12.06.2018	Art. 177a cpv. 2 LAgr	Proroga illimitata della deroga all'obbligo di effettuare l'esame trichinoscopico di cui beneficia la Svizzera negli stabilimenti di macellazione di suini domestici.	–
10.2.2	Liechtenstein Collaborazione nel settore della radioprotezione, 14 settembre 2010 (RS <i>0.814.515.141</i>)	06.07.2018	Art. 7a cpv. 3 let. a LOGA	Modifica degli allegati da 1 a 4: aggiornamento della base giuridica, adeguamento delle autorità competenti, modifica dell'indennizzo annuale forfetario.	–

10.3**Dipartimento federale di giustizia e polizia**

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.3.1	Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo, 7 dicembre 2006 (RS 0.232.142.21)	07.06.2018	Art. 33 cpv. 1 lett. c della Convenzione (RS 0.232.142.2)	Regola 154(1): solleciti e termini di pagamento della quota annua.	–
10.3.2	Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.11)	02.10.2018	Art. 58 cpv. 2 del Trattato (RS 0.232.141.1)	Regola 69.1: Inizio dell'esame preliminare internazionale	–
10.3.3	Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)	02.10.2018	Art. 10 cpv. 2 lett. a n. iii dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.112.3)	Modifiche redazionali in tutto il Regolamento.	–
10.3.4	Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja, 30 settembre 2003 (RS 0.232.121.42)	02.10.2018	Art. 21 cpv. 2 let. a ch. iv Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)	Regola 3: Rappresentanza dinanzi all'Ufficio internazionale.	–

10.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.4.1	Stati Uniti Master Data Exchange Agreement, 17 settembre 1985	14.05.2018	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Proroga di cinque anni fino al 14 maggio 2023, dell'allegato «Defense Against Biological and Chemical Warfare Agents».	–
10.4.2	Convenzione europea del 16 novembre 1989 contro il doping, (RS 0.812.122.1)	30.10.2018	Art. 11 cpv. 1 lett. a e b della Convenzione	Adeguamento dell'allegato. Lista 2019 dei divieti dell'Agenzia mondiale antidoping valida dal 1° gennaio 2019. Le principali modifiche riguardano: S1-Agenti anabolizzanti e S4-Modulatori ormonali e metabolici.	–
10.4.3	Convenzione internazionale del 19 ottobre 2005 contro il doping nello sport (RS 0.812.122.2)	20.09.2018	Art. 34 della Convenzione	Adeguamento dell'allegato. Lista 2019 dei divieti dell'Agenzia mondiale antidoping valida dal 1° gennaio 2019. Le principali modifiche riguardano: S1-Agenti anabolizzanti e S4-Modulatori ormonali e metabolici. Una disposizione tecnica è modificata nella norma internazionale sulla concessione di deroghe a fini terapeutici.	–

10.5 Dipartimento federale delle finanze

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.5.1	CE Assicurazione diretta eccetto l'assicurazione sulla vita, 10 ottobre 1989 (RS <i>0.961.1</i>)	03.07.2018	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Modifica del protocollo n. 1 sul margine di solvibilità. Aggiornamento dell'elenco degli Stati membri dell'UE e delle forme giuridiche ammesse per le imprese di assicurazione in questi Stati. Aggiornamento del corso di cambio tra l'euro e il franco per la conversione in franchi svizzeri di un valore soglia fatturati in euro.	–
10.5.2	Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 14 novembre 1975 (RS <i>0.631.252.512</i>)	30.03.2018	Art. 241 n. 8 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS <i>631.01</i>)	Modifica degli allegati 6, 8 e 9 (adeguamenti tecnici e precisazioni nel testo attuale).	–
10.5.3	Convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso, 15 novembre 1972 (RS <i>0.941.31</i>)	20.04.2018	Art. 14 cpv. 1 lett. b della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS <i>946.51</i>)	Modifica degli allegati I e II della Convenzione.	–

10.6**Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca**

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.1	Colombia attuazione del progetto sull'approvvigionamento energetico in Colombia, 6 novembre 2013	24.08.2017	Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0; di seguito: RS 974.0)	Proroga dell'accordo fino al 30.06.2019.	–
10.6.2	Colombia Miglior sistema di gestione dei dati per l'amministrazione fondiaria in Colombia, 26 marzo 2014	17.10.2017	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2019.	–
10.6.3	Perù Sostegno finanziario al progetto di approvvigionamento idrico e ripristino a Piura, 5 aprile 2013	15.08.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 05.04.2023.	–
10.6.4	Perù Programma di consolidamento istituzionale dell'autorità di sorveglianza delle banche, delle assicurazioni e dei fondi per le pensioni, 9 aprile 2013	13.12.2017	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2018.	–
10.6.5	Perù Programma di consolidamento istituzionale dell'autorità di sorveglianza delle banche, delle assicurazioni e dei fondi per le pensioni, 9 aprile 2013	28.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 30.06.2019.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.6	Perù Sostegno finanziario al progetto «Chiclayo Limpio» a Chiclayo, 5 aprile 2013	01.10.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 05.04.2021.	–
10.6.7	Tunisia Realizzazione di una DMO («Destination Management Organisation», struttura turistica sostenibile con vari partner di un consorzio) a Tataouine, Médenina e Gabès, 28 novembre 2013	27.02.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.08.2019.	–
10.6.8	Tunisia Finanziamento del progetto di stazioni di epurazione delle acque reflue in dieci città di medie dimensioni, 28 ottobre 2015	04.10.2017	Art. 10 RS 974.0	Fusione di due progetti (STEP e ripristino).	–
10.6.9	BIRS/IDA Fondo fiduciario II partenariati pubblico-privati e agevolazioni consulenziali per l'assistenza tecnica, 5 giugno 2006	03.11.2017	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 30.06.2022.	–
10.6.10	BIRS/IDA Fondo fiduciario multilaterale per la protezione dei consumatori e l'alfabetizzazione finanziaria, 14 agosto 2012	30.11.2017	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.05.2019.	–
10.6.11	BIRS/IDA Fondo fiduciario per i partenariati pubblico-privati nel settore delle infrastrutture riguardanti il progetto integrazione dell'agenda relativa al cambiamento climatico nei partenariati pubblici-privati, 3 dicembre 2014	26.02.2018	Art. 10 RS 974.0	Istruzioni di pagamento, comunicazioni scritte e indirizzi.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.12	BIRS/IDA Fondo fiduciario partenariati pubblico-privati e agevolazioni consulenziali per l'assistenza tecnica nel Sub-National Programme, 29 agosto 2008	26.02.2018	Art. 10 RS 974.0	Infrastruttura per coprire le spese del fondo fiduciario.	–
10.6.13	BIRS/IDA Fondo fiduciario multilaterale per il finanziamento di riforme finanziarie nei Paesi con basso reddito, 21 agosto 2014	26.02.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2019.	–
10.6.14	BIRS/IDA Fondo fiduciario multilaterale per il finanziamento di riforme finanziarie programmatiche nei Paesi a medio reddito, 21 agosto 2014	26.02.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.	–
10.6.15	BIRS/IDA Fondo fiduciario multilaterale per il finanziamento di riforme finanziarie nei Paesi a medio reddito, 18 dicembre 2014	26.02.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.	–
10.6.16	BIRS Fondo fiduciario multilaterale: «Piattaforma di conoscenze per lo sviluppo urbano in Sudafrica (programma di aiuto alla città)», 18 settembre 2015	21.08.2017	Art. 10 RS 974.0	Supplemento all'allegato: misure di applicazione per la fase di creazione e l'attuazione della struttura di gestione del «Trust Fund Advisory Group».	–
10.6.17	BIRS Fondo fiduciario multilaterale: «Piattaforma di conoscenze per lo sviluppo urbano in Sudafrica (programma di aiuto alla città)», 18 settembre 2015	21.08.2017	Art. 10 RS 974.0	Apertura di un Fondo fiduciario parallelo e aumento dei premi.	2,2 milioni di dollari americani

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.18	BIRS Sostegno al «Public Financial Management and Revenue Administration Trust Fund in Indonesia», 12 novembre 2009	13.04.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.08.2019.	–
10.6.19	BIRS «Externally Financed Output» per sostenere un sistema di mercati pubblici equi, 21 febbraio 2017	18.05.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 03.03.2019.	–
10.6.20	BIRS Fondo di contributo anticipato agevolato nel settore dei meccanismi dei prezzi per il CO ₂ «Transformative Carbon Asset Facility», 12 dicembre 2016	22.10.2018	Art. 10 RS 974.0	Adeguamento delle rate contributive.	–
10.6.21	BIRS/SFI Contributo versato al «Trade Facilitation Support Program Trust Fund», 28 giugno 2014	19.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga della data di scadenza fino al 31.03.2022.	–
10.6.22	BIRS Impegno nel «CF Assist Trust Fund» della BM, 6 maggio 2005	26.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga del Fondo fiduciario fino al 30.06.2029.	–
10.6.23	BIRS/IDA Fondo fiduciario partenariati pubblico-privati e agevolazioni consulenziali per l'assistenza tecnica per Paesi a medio reddito, 4 marzo 2010	28.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Annullamento parziale e trasferimento di 2 milioni di dollari americani ad un altro fondo a destinazione vincolata.	–
10.6.24	BIRS/IDA Accordo amministrativo del progetto di sviluppo sostenibile dei trasporti nella città di Ho Chi Minh, 17 dicembre 2015	17.07.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2022.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.25	BIRS/IDA Fondo fiduciario per partenariati d'infrastruttura pubblico/privato, in particolare per i Paesi a medio reddito, 28 giugno 2018	10.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Aumento del budget.	4,5 milioni di dollari americani
10.6.26	BIRS/IDA Fondo fiduciario del partenariato «Sicurezza e igiene idrica nel mondo», 18 novembre 2016	13.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Trasferimento del saldo dal programma di partenariato per l'acqua in un nuovo fondo fiduciario.	–
10.6.27	BIRS/IDA Progetto di riforma di gestione delle finanze pubbliche nel Ghana – Finanziamento aggiuntivo, 22 giugno 2018	01.10.2018	Art. 10 RS 974.0	Rettifica della data di conclusione del progetto (30.06.2021).	–
10.6.28	BM Sostegno finanziario al progetto regionale Programma di sviluppo acqua ed energia in Asia centrale, 28 novembre 2017	27.04.2018	Art. 10 RS 974.0	Aumento del budget.	246 000 dollari americani
10.6.29	BM Programma di organico finanziato dai donatori, 1° luglio 2011	28.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Estensione del programma fino al 31.10.2022.	–
10.6.30	IFC Fondo fiduciario multilaterale per il finanziamento di riforme dei mercati di capitali nei Paesi a medio reddito, 18 aprile 2015	08.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Trasformazione dell'accordo bilaterale in un accordo trilaterale con la BIRS/IDA.	–
10.6.31	IFC Fondo fiduciario per il progetto «Sustainable Cities Program», 1 giugno 2016	03.12.2018	Art. 10 RS 974.0	Aumento del budget.	9 milioni di dollari americani

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.32	OIL Promozione dell'inclusione finanziaria delle microimprese in Indonesia, 5 agosto 2015	08.12.2017	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 30.04.2019	–
10.6.33	OIL Progetto «Inventario del mercato del lavoro II», 11 dicembre 2015	09.11.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.03.2019.	–
10.6.34	UNCTAD Accordo complementare per l'assistenza del sistema di gestione del debito e di analisi finanziaria (DMFAS Programme), 16 febbraio 2011	14.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Finanziamento aggiuntivo per le missioni di fattibilità 2018.	90 000 franchi
10.6.35	UNIDO Maggiori capacità di commercio delle catene di valore nel settore della pesca in Indonesia, 20 agosto 2013	24.01.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.05.2019.	–
10.6.36	UNIDO Programma per la promozione e l'applicazione di una produzione pulita ed efficiente in Indonesia, 21 maggio 2012	11.06.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 30.06.2020.	-
10.6.37	UNIDO Promozione e applicazione di una produzione pulita ed efficiente mediante l'istituzione e la gestione di un «Cleaner Production Centers» in Ucraina, 18 novembre 2011	29.08.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.	–
10.6.38	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente: Dichiarazione sul Capitale Naturale, 8 dicembre 2015	25.09.2018	Art. 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 30.06.2019.	

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.39	Bulgaria Progetto di sostegno metodologico per lo sviluppo di acquisti pubblici sostenibili (modifica n. 2), 18 marzo 2015	25.10.2018	Art. 12 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1; di seguito: RS 974.1)	Proroga dell'accordo fino al 30.06.2019 e modifica degli allegati (budget, descrizione delle nuove attività).	–
10.6.40	Kosovo Sostegno finanziario all'Inter-Ministerial Water Council, 10 dicembre 2013	30.11.2018	Art. 12 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.	–
10.6.41	Macedonia del Nord Sostegno tecnico e finanziario al progetto «Improvement of Solid Waste Management Services in the Polog Region», 27 novembre 2017	08.03.2018	Art. 12 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 30.06.2018.	–
10.6.42	Macedonia del Nord Sostegno tecnico e finanziario al progetto «Improvement of Solid Waste Management Services in the Polog Region», 27 novembre 2017	26.06.2018	Art. 12 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.10.2018.	–
10.6.43	Uzbekistan Concessione di un sostegno finanziario al progetto di approvvigionamento idrico di Syrdarya, 1° novembre 2013	12.04.2018	Art. 12 RS 974.1	Modifica del contenuto (denominazioni, durata del contratto, modalità d'implementazione della parte istituzionale).	–
10.6.44	Romania Progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampadine LED a Cluj-Napoca (modifica n. 2), 9 luglio 2015	18.12.2017	Art. 12 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 09.05.2019, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo) e 5 (piano di versamento a titolo indicativo).	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.45	Romania Progetto di ripristino dell'efficienza energetica delle scuole pubbliche a Cluj-Napoca, 27 agosto 2015	18.12.2017	Art. 12 RS 974.I	Proroga dell'accordo fino al 27.10.2018, modifica degli allegati 3.2 (calendario a titolo indicativo) e 5 (piano di versamento a titolo indicativo).	–
10.6.46	Romania Progetto di incentivazione dei veicoli elettrici a Suceava (modifica n. 3), 30 luglio 2015	20.02.2018	Art. 12 RS 974.I	Finanziamento delle nuove attività (nuovo allegato 8) e proroga dell'accordo fino al 07.09.2019, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano di versamento a titolo indicativo).	–
10.6.47	Romania Progetto di ripristino della rete di riscaldamento urbano a Arad (modifica n. 2), 16 luglio 2015	03.04.2018	Art. 12 RS 974.I	Proroga dell'accordo fino al 07.09.2019 e introduzione delle condizioni per continuare il progetto, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo) e 5 (piano di versamento a titolo indicativo).	–
10.6.48	Romania Progetto di ripristino della rete di riscaldamento urbano a Brasov (modifica n.), 25 giugno 2015	17.04.2018	Art. 12 RS 974.I	Proroga dell'accordo fino al 07.09.2019 e introduzione delle condizioni per continuare il progetto, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano di versamento a titolo indicativo).	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.49	Romania Progetto di sostituzione degli autobus diesel con autobus elettrici a Cluj-Napoca (modifica n. 3), 29 luglio 2015	13.06.2018	Art. 12 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 29.10.2018, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo) e 5 (piano di versamento a titolo indicativo).	–
10.6.50	Romania Progetto SEAF – fondo per finanziare misure sostenibili nel settore dell'efficienza energetica (modifica n. 2), 11 maggio 2016	02.07.2018	Art. 12 RS 974.1	Trasferimento di budget inutilizzato da un progetto nel fondo ai sensi dell'articolo 3.4 e modifica degli allegati 3 (budget), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).	–
10.6.51	Romania Progetto jet «Creazione delle condizioni quadro per l'introduzione di un sistema di gestione e d'informazione elettronica nell'amministrazione fiscale nazionale» (modifica n. 1), 22 settembre 2016	02.07.2018	Art. 12 RS 974.1	Ristrutturazione del progetto o modifica del titolo (nuovo: «Sistema più efficace di gestione e di informazione elettronica presso il ministero delle finanze»), proroga dell'accordo fino al 07.09.2019, modifica degli allegati 2 (documentazione progettuale), 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).	–
10.6.52	Romania Progetto d'istituzionalizzazione del concetto europeo e label «Città dell'energia» (modifica n. 1), 2 aprile 2015	02.07.2018	Art. 12 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 30.06.2019.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.53	Romania Progetto di gestione moderna ed efficace dell'illuminazione dell'infrastruttura pubblica a Suceava, 2 aprile 2015	17.07.2018	Art. 12 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 07.09.2019, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).	–
10.6.54	Romania Progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED a Cluj-Napoca, 9 luglio 2015	31.07.2018	Art. 12 RS 974.1	Finanziamento di nuove attività (nuovo allegato 8) e proroga dell'accordo fino al 09.08.2019, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).	–
10.6.55	Romania Progetto «Studi di fattibilità per l'estensione della linea di metrò 4 tra la «Gara de Nord» e la «Gara Progresu» a Bucarest, 24 settembre 2013	03.08.2018	Art. 12 RS 974.1	Finanziamento di nuove attività (nuovo allegato 3.1) e proroga dell'accordo fino al 07.09.2019, modifica degli allegati 4.1 (budget), 4.2 (calendario a titolo indicativo), 5 (quadro di pianificazione progettuale) e 6 (piano dei pagamenti indicativo).	–
10.6.56	Romania Progetto di promozione del potenziale d'esportazione delle PMI rumene, 17 giugno 2015	07.08.2018	Art. 12 RS 974.1	Finanziamento di nuove attività (nuovo allegato 7) e modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.57	Romania Progetto di ripristino dell'efficacia energetica delle scuole pubbliche a Cluj-Napoca, 27 agosto 2015	11.09.2018	Art. 12 RS 974.1	Finanziamento di nuove attività (nuovo allegato 8) e modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).	–
10.6.58	Romania Progetto di ripristino energetico degli edifici pubblici a Brasov (modifica n. 2), 23 luglio 2015	19.11.2018	Art. 12 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 23.05.2019 e modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).	–
10.6.59	BERS Modalità di attuazione dell'accordo, 15 maggio 2014	09.05.2018	Art. 12 RS 974.1	Addendum sulle modalità dell'attuazione della cooperazione operativa con la BERS (focus tematico e geografico, reporting, modello di un accordo di progetto, visibilità svizzera).	–
10.6.60	BIRS/IDA Modifica del contratto per sostenere le riforme della contabilità pubblica in Serbia, 14 novembre 2016	03.04.2018	Art. 12 RS 974.1	Cambio nel calendario dei pagamenti.	–
10.6.61	BIRS/IDA Fondo fiduciario multilaterale per il secondo progetto per consolidare le capacità di gestione delle finanze pubbliche in Kirghizistan, 29 giugno 2016	06.09.2018	Art. 12 RS 974.1	Cambio delle modalità di declassamento.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.62	BIRS/IDA Cofinanziamento di un progetto di riforma del settore finanziario della BM, 14 agosto 2013	11.12.2017	Art. 12 RS 974.1	Costituzione di un fondo fiduciario parallelo al fondo fiduciario esistente per adeguarlo alla nuova politica tariffaria della BM e aumento del budget.	2,4 milioni di franchi
10.6.63	BIRS/IDA Cofinanziamento di un progetto di riforma del settore finanziario della BM, 4 agosto 2013	11.12.2017	Art. 12 RS 974.1	Cambio delle componenti del progetto.	–
10.6.64	PNUS Progetto «Improving Resilience to Floods in the Polog Region», 10 ottobre 2017	08.03.2018	Art. 12 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 30.06.2018.	–
10.6.65	PNUS Progetto «Improving Resilience to Floods in the Polog Region», 10 ottobre 2017	26.06.2018	Art. 12 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.10.2018.	–
10.6.66	Dichiarazione di taluni governi europei sulla fase di utilizzo dei vettori Ariane, Vega e Soyuz al Centro spaziale della Guiana, 30 marzo 2007 (RS 0.425.124)	12.12.2017	Art. 31 cpv. 1 LERI	Adeguamento della Dichiarazione tenendo conto dello sviluppo dei nuovi vettori Ariane 6 e Vega C, dell'ordine di preferenza delle Parti e proroga fino al 2035.	–
10.6.67	Accordo dell'OMC sui mercati pubblici del 15 aprile 1994 (RS 0.632.231.422), rivisto il 30 marzo 2012 (FF 2017 2013)	17.10.2018	Art. 7a cpv. 2 LOGA	Modifica dell'allegato 7 dell'appendice I della Svizzera sulle note generali e deroghe alle disposizioni dell'art. IV (principi generali) nel quadro dell'adesione dell'Australia.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.68	Accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea, 22 luglio 1972 (RS 0.632.401)	20.4.2018	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Aggiornamento dei prezzi di riferimento e degli importi di cui alle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 all'accordo.	–
10.6.69	Liechtenstein Disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, 31 gennaio 2003 (RS 0.916.051.41)	06.07.2018	Art. 177a cpv. 2 LAgr	Aggiornamento delle prescrizioni federali sulle quali si fonda l'inclusione dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti del Liechtenstein nelle misure della politica agricola svizzera.	–
10.6.70	Liechtenstein Riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base, 30 ottobre 2014 (RS 0.412.151.4)	21.08.2018	Art. 28 cpv. 2 legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10)	Modifica dell'allegato (art. 4, cpv. 1)	–
10.6.71	Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELE e la Serbia, 17 dicembre 2009 (RS 0.632.316.821)	19.06.2018	Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA	Modifica del protocollo B relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.	–
10.6.72	Accordo bilaterale Eurostars-2 tra la Svizzera e il segretariato di EUREKA, 5 settembre 2017 (RS 0.420.513.111)	06.12.18	Art. 31 cpv. 1 LPRI	Delega della rappresentanza del Consiglio federale all'Innosuisse.	–
10.6.73	Accordo con l'associazione internazionale AALA, 7 settembre 2017 (RS 0.420.513.121)	05.12.18	Art. 31 cpv. 1 LPRI	Delega della rappresentanza del Consiglio federale all'Innosuisse.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.74	FAO Contributo al fondo fiduciario speciale del progetto di sostegno mondiale alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, 11 dicembre 2017	27.09.2018	Art. 177a LAgr	Aumento del contributo finanziario e proroga del progetto.	200 000 franchi
10.6.75	FAO Contributo al fondo fiduciario del progetto «Multistakeholder Partnership Programme for Capacity Development for Feed Safety», 11 dicembre 2015	19.12.2018	Art. 177a LAgr	Aumento del contributo finanziario al progetto.	50 0000 franchi

10.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.7.1	CE Trasporto aereo, 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)	12.12.2018	Art. 3a LNA	Modifica dell'allegato dell'accordo riguardo alle norme applicabili alla gestione del traffico aereo, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.	–
10.7.2	CE Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)	11.206.2018	Art. 106a cpv. 1 LCStr Art 23/cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)	Modifica (allegato 1) sulle infrazioni nel settore dei trasporti su strada e ritiro della licenza, informazioni sui controlli effettuati nelle aziende e sulle strade, emissione sonora dei veicoli pesanti. Nel settore ferroviario regolamenti sulle conoscenze linguistiche dei conducenti ferroviari nella regione di frontiera, procedura di valutazione della conformità del materiale rotabile, metodo di sicurezza per la valutazione dei rischi. Adeguamento concernente il trasporto di merci pericolose.	–
10.7.3	Accordo sull'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)	19.07.2018	Art. 106a cpv. 2 LCStr	Regolamento sulle prescrizioni uniformi per quanto concerne il sistema di omologazione internazionale dell'insieme di veicoli.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.7.4	Accordo sull'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)	19.07.2018	Art. 106a cpv. 2 LCStr	Regolamento sulle prescrizioni uniformi per l'omologazione dei sistemi automatici di chiamata d'emergenza.	–
10.7.5	Accordo sull'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)	19.07.2018	Art. 106a cpv. 2 LCStr	Regolamento sulle prescrizioni uniformi per l'omologazione degli ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi per fissaggio superiore ISOFIX e le posizioni i-Size.	–
10.7.6	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, 30 settembre 1957 (RS 0.741.621)	26.09.2018	Art. 106a cpv 2 LCStr	Modifica degli allegati concernenti varie disposizioni del diritto in materia di trasporti il cui recepimento è essenziale per il trasporto internazionale dei prodotti pericolosi.	–
10.7.7	Convenzione per la costituzione di «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario, 20 ottobre 1955 (RS 0.742.105)	06.03.2018	Art. 2 lett. b e c della Convenzione	Modifica dei nomi delle ferrovie in Bosnia ed Erzegovina e delle ferrovie in Turchia e trasferimento di azioni.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.7.8	Convenzione per la costituzione di «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario, 20 ottobre 1955 (RS 0.742.105)	05.06.2018	Art. 2 lett. b e c della Convenzione	Le modifiche degli art. 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 29 e 30 degli Statuti della società permettono di suddividere il suo capitale in due tipi di azioni A e B, di definire meglio la nozione di «amministrazione ferroviaria» e di modificare le regole di voto nell'Assemblea generale e le regole di garanzia degli azionari.	–
10.7.9	Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari, 9 maggio 1980 (RS 0.742.403.1)	26.09.2018	Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA	Modifica della procedura amministrativa e degli allegati tecnici.	–
10.7.10	Accordo europeo sulle grandi idrovie d'importanza nazionale, 19 gennaio 1996 (RS 0.747.207)	06.11.2018	Art. 13 dell'Accordo	Modifica degli allegati I e II dell'Accordo (aggiornamento degli elenchi delle vie navigabili e dei porti).	–
10.7.11	Kuwait Traffico aereo di linea, 28 giugno 2010 (RS 0.748.127.194.76)	22.10.2015	Art. 3a cpv. 1 LA	Modifica degli articoli: art. 5(4) Designazione ed autorizzazione di sfruttamento, art. 6(1) Revoca e sospensione dell'autorizzazione di sfruttamento e art. 17 Tariffe.	–

N.	Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.7.12	Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, 16 settembre 1987 (RS 0.814.021)	15.10.2016	Art. 39 cpv. 2 lett. a ^{bis} della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 0.814.01)	Ampliamento del campo di applicazione del Protocollo di Montreal ai fluorocarburi parzialmente alogenati (emendamento di Kigali). Aumento del contributo annuo.	Massimo 500 000 franchi all'anno per 3 anni, in seguito da rinegoziare.
10.7.13	Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP), 22 maggio 2001 (RS 0.814.03)	05.05.2017	Art. 3, cpv. 2 lett. a ^{bis} della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 0.814.01)	Inclusione del decabromodifenil etero e delle cloroparaffine a catena breve nell'allegato A della Convenzione; inclusione dell'esaclorobutadiene nell'allegato C della Convenzione.	–
10.7.14	Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, 23 giugno 1979 (RS 0.451.46)	26.01.2018	Art. 2 del decreto federale relativo alla Convenzione (RU 1996 2353)	Modifica degli allegati I e II per una protezione migliore delle specie rare e minacciate.	–